

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB S1/PZ

Anno XLIII

BARI, 19 GIUGNO 2012

N. 87



Sede Presidenza Giunta Regionale

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

INSERZIONI

Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62 salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo, dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura digitale.

Gli avvisi da pubblicare ai sensi della L.R. n. 11/2001 sono gratuiti.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 185,93 comprensivo di IVA, per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 13,63 comprensivo di IVA, per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 50 battute (o frazione).

Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.

ABBONAMENTI

L'abbonamento, esclusivamente annuo, è di € 134,28 da versare su c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

I versamenti effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo, mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 3° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Costo singola copia € 1,34.

Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso:

Libreria Piazza - Piazza Vittoria, 4 - Brindisi;

Libreria Patierno Antonio - Via Dante, 21 - Foggia;

Libreria Casa del Libro - Mandese R. - Viale Liguria, 80 - Taranto.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
25 maggio 2012, n. 1004

ANDRIA (BA) - Unificazione delle tavole di zonizzazione urbana del P.R.G. (tav. n. 5 del P.R.G. adottato e Tav. n. 13 di controdeduzioni alla prescrizioni regionali). Delibera di C.C. n. 17 del 17.02.2012. Presa d'atto.

Pag. 18264

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
25 maggio 2012, n. 1005

BISCEGLIE (BA) - Art. 34 D.Lgv. n. 267/2000. Accordo di Programma per realizzazione di complesso per struttura di assistenza sanitaria extra ospedaliera e residenze. Rettifica Del. di G.R. n. 2032 del 19.09.2011

Pag. 18289

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
25 maggio 2012, n. 1006

Definitiva imputazione di somme temporaneamente introitate sul capitolo 6153300 e variazione amministrativa.

Pag. 18291

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
25 maggio 2012, n. 1008

Fornitura servizio idrico acquedotti rurali ex ERSAP - Prelevamento dal capitolo 1110030 “Fondo di riserva per le spese impreviste”.

Pag. 18294

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
25 maggio 2012, n. 1009

Piano Regionale di controllo ufficiale sulla presenza di organismi geneticamente modificati negli alimenti. Triennio 2012-2013-2014.

Pag. 18296

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
25 maggio 2012, n. 1010

Rimborso al Comune di Bari relativo all'anno 2000. Riconoscimento del debito fuori bilancio.

Pag. 18335

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
25 maggio 2012, n. 1023

Diritto annuo da corrispondere per l'attività di ricerca (art. 7 L.R. 44/75) e coltivazione (art. 22 L.R. 44/75) delle acque minerali e termali ai sensi art. 28 L.R. 30 Aprile 2009 n. 10

Pag. 18337

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
25 maggio 2012, n. 1024

C.I.A.P.I.(Centro Interaziendale per l'Addestramento Professionale nell'Industria) “G. Pastore” in liquidazione. Nomina commissario liquidatore.

Pag. 18338

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
25 maggio 2012, n. 1026

LUCERA (FG) - LLRR n. 56/1980 e n. 20/2001. Nuova diffida a provvedere per la disciplina urbanistica delle aree interessate da caducazione di vincoli preordinati all'espropriazione.

Pag. 18340

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
25 maggio 2012, n. 1032

DGR 2990/2011, Documento di Indirizzo Economico Funzionale del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2011 e per il triennio 2011-2013. Integrazione Policlinico Consorziale di Bari e OORR di Foggia.

Pag. 18344

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
25 maggio 2012, n. 1033

DGR 2990/2011, Documento di Indirizzo Economico Funzionale dell'Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2011 e per il triennio 2011-2013. Integrazione IRCCS “Giovani Paolo II” e “Saverio De Bellis”.

Pag. 18346

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
25 maggio 2012, n. 1034

Art. 3-ter D.Lgs. 502/1992 s.m.i. - Designazione componenti regionali Collegio Sindacale ASL BA.

Pag. 18349

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
25 maggio 2012, n. 1035

Art. 3-ter D.Lgs. 502/1992 s.m.i. - Designazione componenti regionali Collegio Sindacale ASL BT.

Pag. 18351

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
25 maggio 2012, n. 1036

Art. 3-ter D.Lgs. 502/1992 s.m.i. - Designazione componenti regionali Collegio Sindacale ASL TA.

Pag. 18353

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
25 maggio 2012, n. 1037

Regolamento Regionale 18 gennaio 2007, n.4 - art. 32 - Nuova approvazione delle tariffe di riferimento regionale per i servizi residenziali per anziani.

Pag. 18354

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 maggio 2012, n. 1004

ANDRIA (BA) - Unificazione delle tavole di zonizzazione urbana del P.R.G. (tav. n. 5 del P.R.G. adottato e Tav. n. 13 di controdeduzioni alla prescrizioni regionali). Delibera di C.C. n. 17 del 17.02.2012. Presa d'atto.

L'Assessore Regionale alla Qualità del Territorio, Prof.ssa Angela Barbanente, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente Ufficio e confermata dal Dirigente del Servizio Urbanistica riferisce quanto segue.

“Con delibera n° 2858 del 10/05/1994 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Regolatore Generale con l'introduzione di modifiche d'ufficio.

Successivamente con delibera n° 12 del 17/02/1995 il Consiglio Comunale di Andria si determinava in via definitiva sulle prescrizioni ed osservazioni formulate in sede regionale.

In data 26.06.1995 con delibera n° 2951 la Giunta Regionale approvava definitivamente il vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Andria.

In sede di approvazione definitiva, in ordine alla zonizzazione urbana di P.R.G. con la predetta delibera n° 2951 del 26.06.1995 si precisava testualmente:

“Infine, a livello generale ed in “ordine alle tavole integrative il Consiglio Comunale precisa che “i contenuti delle stesse valgono “nei termini e nei limiti di cui ai punti A1/A21 delle controdeduzioni alla delibera di G.R. 2858 del 10/05/1994».

“Precisa altresì, il Consiglio Comunale che “quanto sopra espresso va “principalmente riferito “alla tavola n.13 che riporta la zonizzazione urbana (già tav.5 del P.R.G. adottato); si ribadisce in ‘questa sede che l'elaborato in

oggetto non sostituisce quello originario, ma lo esplicita per i ‘contenuti di cui alle prescrizioni regionale e successivi adempimenti per quanto accolto».”

In relazione a quanto innanzi in data 23.06.2010 la Giunta Municipale di Andria:

“Atteso che:

- *l'esistenza di due tavole di zonizzazione urbana risulta fuorviante nella puntuale attuazione dei contenuti del P.R.G. sia per gli i proponenti gli interventi, sia per l'Ufficio chiamato alla verifica e controllo;*
- *la Tav. 5 di PRG (zonizzazione urbana), a suo tempo disegnata manualmente, esplicita contenuti non sempre congruenti con la Tav. 13 (zonizzazione urbana) e che quest'ultima, disegnata in forma digitale, seppur esplicativa delle sole prescrizioni regionali, contiene delle inesattezze nel riporto delle stesse prescrizioni e delle difformità rispetto ai contenuti approvati e vigenti della Tav. 5;*

Ritenuto doveroso conseguire da parte di questa P.A. la definizione di una tavola unica di zonizzazione che sia congruente con gli atti del P.R.G. approvati;”

con atto n. 174 ha deliberato testualmente quanto segue:

- “1) le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di fare propri gli elaborati, allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale, relativi alla documentazione di analisi finalizzata alla unificazione delle Tavole di Zonizzazione Urbana del P.R.G. vigente:
- E1: PRG: elenco di errori ed incongruenze per la redazione di una tavola unica di zonizzazione contenente: Elenco degli elementi, Relazione sui contenuti, Allegati esplicativi;
 - E3: PRG: elenco di errori e incongruenze per la redazione di una tavola unica di zonizzazione e la predisposizione di una variante tecnica contenente: Planimetria dell'area urbana con l'indicazione di tutti gli elementi inidonei oggetto di rilievo ela-

- borato su base del 2004 in scala 1:10.000;*
- 3) *di fare propri gli elaborati, allegati, alla presente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, relativi al documento di analisi finalizzata alla predisposizione di futura Variante Tecnica:*
- *E2: PRG: elenco di errori ed incongruenze per la redazione di una variante tecnica contenente: Elenco degli elementi, Relazione sui contenuti, Allegati esplicativi;*
 - *E3: PRG: elenco di errori e incongruenze per la redazione di una tavola unica di zonizzazione e la predisposizione di una variante tecnica contenente: Planimetria dell'area urbana con l'indicazione di tutti gli elementi inidonei oggetto di rilievo elaborato su base del 2004 in scala 1:10.000;*
- 4) *di incaricare il Settore Ufficio di Piano e Pianificazione Strategica alla trasmissione degli elaborati di cui al punto 2) alla Regione Puglia finalizzati all'indizione della conferenza di servizi per l'attivazione della procedura di presa d'atto, da parte della stessa.”*

In data 05.07.2011 con nota n. 57205 il Sindaco del Comune di Andria chiedeva all'Assessore Regionale alla Qualità del Territorio l'indizione di apposita Conferenza di Servizi propedeutica alla deliberazione di Consiglio Comunale di presa d'atto della tavola di zonizzazione unificata del P.R.G. vigente.

A riscontro della predetta nota sindacale, l'Assessore Regionale alla Qualità del Territorio con nota n. 10630 del 14.09.2011 convocava per il giorno 19.10.2011, successivamente aggiornata al 3.11.2011, presso la sede degli Uffici Regionali, la Conferenza di Servizi finalizzata alla condivisione della tavola di zonizzazione unificata del P.R.G. vigente congruente con gli atti di approvazione dello stesso Piano (delibera G.R. n. 2951 del 26.06.1995).

La fase istruttoria si è articolata in cinque riunioni complessive, con il seguente svolgimento giusta appositi verbali, qui di seguito trascritti integralmente:

Verbale del 3.11.2011

“Il giorno 03/11/2011 alle ore 10,00, previa convocazione, presso la sede dell'Assessorato

Regionale alla Qualità del Territorio alla via delle Magnolie n. 6-8 - zona Industriale - Modugno (BA) ha inizio la Conferenza di Servizi tra il Comune di Andria e la Regione Puglia finalizzata alla condivisione delle tavole di zonizzazione unificate dal vigente P.R.G. in conformità agli atti di approvazione regionale.

Sono presenti:

... omissis ...

Interviene il Dirigente Ufficio di Piano e Pianificazione Strategica del Comune di Andria ing. G. Tondolo, che riassume in via preliminare l'iter di approvazione del vigente PRG, le difficoltà incontrate in sede di attuazione e la conseguente necessità di pervenire ad una univoca lettura delle incongruenze e degli errori riscontrati nel corso dell'attività ordinaria edilizia ed urbanistica.

Preliminarmente rappresenta l'iter seguito per la formazione del PRG:

- il Consiglio Comunale con delibera n. 83 del 20/03/91 adottava il PRG adeguato ai contenuti della legge 56/80 e tra gli elaborati adottati è compresa la tavola 5 - Zonizzazione urbana;
- La Giunta Regionale con deliberazione n. 2858 del 10/05/94 approvava il PRG con prescrizioni richiedendo al Comune apposito provvedimento di controdeduzioni e/adeguamento alle prescrizioni e modifiche introdotte con la stessa delibera;
- il Comune con delibera di CC n. 12/95 del 17/02/95 adottava le proprie controdeduzioni e/o adeguamenti richiesti con la delibera 2858/94 predisponendo elaborati tra i quali anche la tav. 13- Zonizzazione urbana;
- la Giunta Regionale con delibera 2951/95 del 26/06/95 approvava in via definitiva il PRG e con riferimento agli elaborati predisposti ed approvati con la deliberazione di controdeduzioni comunali n. 12 del 17.02.1995 inseriva negli atti comunali la precisazione che “ Le presenti tavole valgono in generale nei limiti e nei termini di cui ai punti A1/A21 delle controdeduzioni alla delibera di G.R. n. 2858 del 10.05.1994 ed in conformità a quanto condiviso e/o prescritto in sede di provvedimento regionale di esame della delibera di C.C. n. 12/1995”.

Tale ultima approvazione faceva salvi i contenuti di cui alla tav.5 del PRG adottato, fermo restando

che tutte le determinazioni assunte sulle prescrizioni e/o modifiche regionali accolte dal Comune erano riportate su altro elaborato denominato tav.13 ove, ad una attenta analisi in fase di attuazione del PRG, si rinvenivano non poche imprecisioni e difformità rispetto a quanto definitivamente statuito dalla tav.5 di adozione del Piano e non oggetto di prescrizione e/o modifica da parte della Giunta Regionale.

Al fine di superare le oggettive difficoltà che tale doppia tavola di zonizzazione ha determinato è stato predisposto un elaborato teso ad evidenziare tutte le difformità riscontrate, contenente le schede tecniche esplicative delle singole incongruenze riscontrate e rapportate alle previsioni del PdF, della Tav.5 di adozione del PRG, della Tav.13 di controdeduzioni comunali, della Tav.11 di controdeduzioni (quest'ultima riportante i Servizi esistenti), elaborati catastali, aereofotogrammetrici, ortofoto e altro, significativi di riferimento: il tutto fatto proprio dalla Giunta Comunale con proprio atto deliberativo n.174 del 23 giugno 2011.

In ragione delle incertezze disciplinare determinata dal doppio elaborato in questa sede l'obiettivo della Conferenza risiede nell'unificare i due elaborati. Resta ferma la successiva necessità di porre rimedio anche ad una serie di errori materiali presenti sia in tav.5 che in tav.13, ma che, non essendo riconducibili in via diretta al procedimento di formazione del PRG, saranno risolte in una fase successiva con l'approntamento di una variante tecnica secondo le procedure ordinarie di cui alla legge regionale 56/80. Interviene l'Assessore Di Noia il quale fa presente che in data

05/07/2011 con nota prot. n. 57205 sono stati trasmessi alla Regione Puglia, Assessorato alla Qualità del Territorio, gli elaborati relativi alla documentazione di analisi finalizzati alla unificazione delle tavole di zonizzazione urbana costituiti da:

- E1: P.R.G.: Elenco di errori ed incongruenze per la redazione di una tavola unica di zonizzazione contenente: Elenco degli elementi, Relazione sui contenuti; allegati esplicativi;
- E3: P.R.G.: Planimetria dell'area urbana con la indicazione di tutti gli elementi inidonei oggetto di rilievo elaborato su base del 2004 in scala 1:10.000;

In uno alla predetta documentazione l'Amministrazione comunale ha contestualmente richiesto la indizione di una Conferenza di Servizi, propedeutica alla deliberazione di Consiglio Comunale di presa d'atto della tavola di zonizzazione unificata del P.R.G. di Andria, in conformità agli atti di approvazione dello stesso P.R.G..

L'Assessore BARBANENTE, dato atto dell'avvenuta convocazione della richiesta di Conferenza di Servizi, rilevato che l'intera questione è di carattere tecnico invita i tecnici regionali, coadiuvati dai rappresentanti del Comune, a voler effettuare l'esame congiunto istruttorio al fine di poter condividere, all'esito, le risultanze; quindi lascia la riunione ed il gruppo tecnico avvia l'esame istruttorio entrando nel merito di tutti i rilievi segnati negli elaborati trasmessi dal Comune, sulla scorta degli atti deliberativi regionali di approvazione del PRG pervenendo alle risultanze di seguito riportate (seguendo l'ordine di cui all'elaborato E 1):

Risultanze Conferenza di Servizio	Specificazioni inerenti gli elementi da prendere in esame per la congruenza tra tav5 e tav13 del vigente PRG
<p style="text-align: center;">005</p> <p>Non compare nella tav. 9 ovvero non è cartografata. Non compare nella tav. 13 ovvero non è cartografata. Compare con il n. 21 – nella tav. 8a – Si prende atto della incongruenza rilevata – punto 3 pag. 12 della D.G.R. n. 2858/94.</p>	<p>005 Casino d'Italia è riportato con il num.21 nell'elenco di tav8a del PRG adeguato, ma non è cartografato in tav13 (peraltro il riferimento catastale esclude mezzo giardino in quanto in elenco vi è la sola particella 169, mentre dovrebbero esservi pure le particelle 168, 548, 549). Trattasi di un doppio errore: il primo può essere corretto nella prima fase di riedizione tav5/13, il secondo verrà corretto in sede di variante tecnica con tutte le A3. Allegati: 005C e 005F.</p>
<p style="text-align: center;">012 – 252</p> <ul style="list-style-type: none"> – Nella tav. 8a, fg. 220 p.la 36 n. 263; – Nella tav. 13 compare con indicazioni miste (A3 + servizi); – Nella tav. 9 tutta A3 – <p>Si prende atto delle incongruenze rilevate ovvero zona A3, riferita al p.la 36 (come da punto 3 pag. 12 della D.G.R. n. 2858/94).</p>	<p>012 Villa Porro già oggetto di lottizzazione di via Canosa ha una piccola parte dell'area pertinenziale (giardino) tipizzata come A3 e come servizi. Detti servizi sono stati interessati da una richiesta di ritipizzazione. Trattasi di un errore che verrà corretto in sede di variante tecnica con le altre A3. Allegati: 12C, 12E e 12F.</p> <p>252 Si tratta di un'area a servizi (di previsione), nel complesso di villa Porro, con vincolo caducato su cui è stata richiesta la ritipizzazione. Nella tav5 e nella tav13 vi sono delle imprecisioni su uno standard di lottizzazione preesistente (non riportato) ed una fascia di pertinenza di una A3. Valgono i contenuti di tav5 ferme restando tutte le definitive determinazioni regionali sulla richiesta di tipizzazione. In sede di variante tecnica e quindi di verifica degli standard verranno poi adeguate le preesistenze. Allegati: vedi quanto riportato al precedente punto 012.</p>
<p style="text-align: center;">022</p> <p>Si corregge nel senso di prendere atto dell'errore commesso nella tav. 13 ove erroneamente è riportato zona B1- Si conferma la esclusione della zona 167 come da tav. n.1 – Planimetria del P.F. con individuazione del perimetro delle zone da assoggettare nel PEEP approvato con Delibera G.R. N. 2298 del 09/05/1989 e si conferma zona omogenea C3 di P.F., antistante parcheggio come da tav. 2 di cui alla D.G.R. n. 2298/1989- (come da punto 4 pag. 12 della D.G.R. 2858/94)</p>	<p>022 Si tratta di un'area su via Barletta utilizzata come distributore di benzina; nel PdF è inclusa nella maglia C3 (aree di edilizia economico popolare), ma nel PdZ esecutivo "167 nord" è nella quasi totalità esclusa (la sola fascia lungo la strada è parcheggio di previsione); nella tav5 è enucleata con perimetro (a puntini), ma porta all'interno lo stesso retino della 167; nella tav13 è indicata come B1/2; nella proposta si riassetto di ritiene idonea una correzione in due fasi: la prima, di integrazione della tav5/13 va segnata come 167 in coerenza con la tav5 attuale; la seconda come terminale tecnologico F4 ovvero come distributore di benzina. Allegati: 022A, 022B, 022C e 022F.</p> <p>026 Il parcheggio della scuola su via Gramsci</p>

<p>026</p> <p>Si confermano le previsioni della tav. 11, ovvero parcheggio dell'Istituto Tecnico Iannuzzi.</p>	<p>è tipizzato nella tav5 come zona B con una strada di previsione errata; nella tav13 viene riportata come B1/2 e la strada viene eliminata, ma nella tavola dei servizi (tav11) il parcheggio viene correttamente incluso (senza la strada) nei servizi esistenti. Si tratta di una correzione che può essere apportata subito nelle incongruenze tra gli elaborati del PRG vigente. Allegati: 026B, 026C e 026D.</p>
<p>027</p> <p>Si conferma la previsione di cui alla tav. 5 (Adottata) ovvero zona F3 (Villa comunale esistente)</p>	<p>027 Si tratta di un piazzale antistante la villa comunale che nella tav5 risulta standard; nella tav13 viene erroneamente classificata B1/2: torna direttamente ad essere standard secondo le previsioni di tav5 come incongruenza tra i due elaborati. Allegati: 027B, 027C e 027D.</p>
<p>028</p> <p>Si prende atto dell'andamento reale della viabilità esistente di via Cosimo di Ceglie.</p>	<p>028 Il tracciato stradale di via Cosimo Di Ceglie è sbagliato nella tav5, nella tav13 e nella tav11 sugli standards: si riporta come effettivamente è, incidendo la correzione solo sulle UP e sulle US esistenti. Questo punto contiene anche quanto esplicitato al successivo 148. Allegati: 028B, 028C e 028D e corrispondenti del 148.</p>
<p>030</p> <p>Si prende atto della viabilità esistente, come da tav. 5 (adottata).</p>	<p>030 Si tratta di una piccola striscia agli effetti destinata a strada nel polo scolastico dietro via Verdi: nella tav5 è riportata come tale sebbene in modo impreciso; nella tav13 è riportata come servizi; si ritiene plausibile correggerla subito ridefinendola strada come incongruenza tra i due elaborati tav5/13. Allegati: 030B, 030C e 030E.</p>
<p>031</p> <p>Si prende atto della incongruenza rilevata</p>	<p>031 Si tratta di un lotto all'incrocio di via Bisceglie con via Mozart che nella tav5 è segnata come bianca (previsione viaria); nella tav13 in coerenza con i contenuti del PdF, è ritipizzata B1/2; allo stato il lotto è edificato. tenuto conto della prescrizione di revisione della viabilità di tutto il polo di via Bisceglie e del riporto delle zone B di PdF, si corregge l'incongruenza tra i due elaborati tav5/13 riportando subito la zona come in tav13. Allegati: 031A, 031B, 031C e 031D</p>
<p>032</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nel P.F. zona omogenea C3; - Nella tav. 5 (adot.) zona omogenea B2; - Nella tav. 13 - zona omogenea B1. <p>Si conferma la esclusione dalla 167 (vedi punto 022) e si conferma come zona omogenea C3 di P.F. (come da prescrizione riguardo 167 Nord – D.G.R. N. 2298/1989)</p>	<p>032 L'area a nord del mercato ortofrutticolo lungo via Montebello è tipizzata nel PdF come zona inclusa nella C3 (167 nord); tuttavia nel piano di zona l'area è stralciata come già edificata; nella tav5 l'area è riportata come stralcio del PdZ sebbene con lo stesso retino; nella tav13 la zona è riportata come B1/2. Si tratta di un errore, tenuto conto che la zona è stata realizzata e coerentemente stralciata dal PdZ: la correzione viene riportata, confermando la previsione di tav13. Allegati: 32A, 32B, 32C, 32E e 32F.</p>
<p>033</p> <p>Si conferma quanto riportato nella tav. 13, come stato di fatto, ovvero edifici esistenti sui quali la tav. 5 (adozione.) prevedeva tronchi viari.</p>	<p>033 Si tratta di strade di previsione: nel PdF sono classificate come edifici esistenti; nella tav5 sono riportate come nuova previsione viaria; nella tav13 sono riportate coerentemente al PdF. Si ritiene di confermare la tav13 tenuto conto della prescrizione regionale di coerenza con le B del PdF. Allegati: 33A, 33B, 33C e 33D.</p>
<p>034</p> <ul style="list-style-type: none"> - P.F. - standard di riserva; - tav. 5 (adoz) - piazza; - tav. 13 - B1/2. <p>Si conferma tav. 5 (adoz) non risultando riferibili le nuove perimetrazioni di tav. 13 ad alcuna prescrizione regionale.</p>	<p>034 L'area posta all'incrocio di via Pietro Primo il Normanno e via Pietro Nenni, nel PdF era puntinata; nella tav5 si tratta di una piazza (area bianca); nella tav.13 è una B1/2; attualmente c'è un palazzo. Si conferma la tav5 e nella seconda fase verrà adeguata la destinazione allo stato di fatto Allegati: 34A, 34B, 34C e 34D</p>
<p>035</p> <ul style="list-style-type: none"> - P.F. - zona B; 	<p>035 Si tratta di due piccole strade di collegamento tra via Nenni e via Cicco. Non sono segnate nel PdF (sembra costruito); sono riportate</p>

<ul style="list-style-type: none"> - tav. 5 (adoz) - viabilità; - tav. 13 - zona B1. <p>Si prende atto della tav. 13 quale ricognizione fisica e giuridica (come da p-rescrizione punto 16 pag. 16 della D.G.R. n. 2858/94).</p>	<p>come previsione nella tav5; sono state eliminate dalla tav13. Si ritiene coerente la tav13 e pertanto si corregge sin da subito la incongruenza tra tav5 e tav13. Allegati: 35A, 35B, 35C e 35D</p>
<p style="text-align: center;">037 – 038 – 039</p> <p>Trattasi di retino di zona "B" riportato solo su parte della viabilità esistente, erroneamente nella tav. 5. Si prende atto dell'errore rilevato nella tav. 5 (adoz.)</p>	<p>037 Si tratta di viabilità esistente: nella tav5 c'è sopra il retino. La correzione è immediata come incongruenza tra i due elaborati. Questo punto contiene anche quanto esplicitato ai successivi punti 038 e 039. Allegati: 37B, 37C e 37D.</p> <p>038 Vedi il precedente punto 037</p> <p>039 Vedi il precedente punto 037</p>
<p style="text-align: center;">042 – 044 – 045 – 046 – 047 – 048- 049 – 050 – 051 – 052</p> <p>Come il punto precedente.</p>	<p>042 Si tratta di una stradina cieca esistente che si innesta su via Romagnosi prima di via Alfieri: nella tav5 c'è sopra il retino; nella tav13 no (ma non si legge). Si ritiene coerente correggere subito le previsioni eliminando il retino dalla strada esistente. Allegati: 42B e 42C.</p> <p>044 Si tratta di una strada esistente: nella tav5 c'è sopra il retino; idem in tav13: correggere subito eliminando il retino sulla viabilità. Allegati: 44/45B e 44/45C</p> <p>045 Vedi il precedente punto 044</p> <p>046 Si tratta di una strada esistente: nella tav5 c'è sopra il retino (accesso ai cortili interni); idem in tav13. Correggere subito. Allegati: 46/50B, 46/50C e 46/50F.</p> <p>047 Vedi il precedente punto 046</p> <p>048 Vedi il precedente punto 046</p> <p>049 Vedi il precedente punto 046</p> <p>050 Vedi il precedente punto 046</p> <p>051 Complesso di stradine esistenti sotto via Fornaci: nella tav5 c'è sopra il retino; idem in tav13. Correggere subito eliminando il retino dalle strade. Allegati: 51B, 51C e B51D.</p> <p>052 Si tratta di una strada esistente: nella tav5 c'è sopra il retino; idem in tav13. Correggere subito eliminando il retino dalle strade. Allegati: 52B, 52C e 52D.</p>
<p style="text-align: center;">041</p> <ul style="list-style-type: none"> - P.F - zona B; - Tav. 5 - zona bianca - Tav. 13 - zona B1 come il contesto interessato. <p>Preso d'atto dell'errore cartografico di cui alla tav. 5.</p>	<p>041 Si tratta di un piccolo lotto di un isolato in affaccio su via Corato: nella tav5 è una parte senza retino; in tav13 il retino c'è e nella maglia c'è un fabbricato. Si tratta di un errore che può essere corretto subito come incongruenza tra i due elaborati. Allegati: 41B, 41C e 41E</p>
<p style="text-align: center;">043</p> <p>Si prende atto della incongruenza rilevata come per il punto 034.</p>	<p>043 Si tratta di un piccolo lotto all'angolo tra via Gobetti e via B.Croce: nel PdF era zona puntinata (si vedano indicazioni del CC sulle aree stralciate); nella tav5 è zona bianca (strada); nella tav13 è ancora una previsione viaria; ma sopra c'è un fabbricato. Si conferma la tav5 e nella seconda fase verrà adeguata la destinazione allo stato di fatto. Allegati: 43A, 43B, 43C e 43E.</p>
<p style="text-align: center;">053</p> <p>Si prende atto quale ricognizione fisica e giuridica di cui al punto 16 della D.G.R. n. 2858/94, sulla scorta della Deliberazione C.C. N. 342 DEL 20/11/1978 nonché dell'effettiva consistenza dell'attuale edificato.</p>	<p>053 Si tratta di un lotto in via Padre Savarese: nel PdF la maglia è destinata a servizi; nella tav5 è riportata come B, nella tav13 è riportata come B1/2; allo stato il lotto è interamente costruito con molteplici fabbricati. Si tratta di una incertezza interpretativa specificata nelle zone stralciate di PdF da correggere subito. Allegati: 053/054A, 053/054B, 053/054C, 053/054D, 053/054E, 053/054F</p>
<p style="text-align: center;">054</p>	<p>054 Si tratta di un'area triangolare all'innesto di via Galliano con via Padre Savarese: nel PdF</p>

<ul style="list-style-type: none"> - P.F. - servizi di riserva; - tav. 5 (adoz) - slargo; - tav. 13 - slargo. <p>Si prende atto quale ricognizione fisica e giuridica di cui al punto 16 della D.G.R. n. 2858/94 oggi nella configurazione di giardino pubblico.</p>	<p>sembra un'area a servizio; nella tav5 sembra una previsione di assetto stradale (zona bianca); nella tav13 è riportata come previsione stradale; allo stato c'è un giardino (US). Vale tav5, fermo restando che nella variante tecnica ed in particolare in sede di verifica degli standards verrà rettificata la incongruenza. Vedi Allegati del precedente punto 53.</p>
<p style="text-align: center;">055</p> <p>Trattasi di retino di zona "B" riportato solo su parte della viabilità esistente nella tav. 5. Si prende atto di tale errore riguardante via Caporetto.</p>	<p>055 Si tratta di via Caporetto: su tav5 è riportato il retino sulla strada; idem su tav13. Trattandosi di strada esistente si tratta di errore da correggere subito. Allegati: 055B e 055</p>
<p style="text-align: center;">056</p> <ul style="list-style-type: none"> - P.F. - zona B1 - B5; - tav. 5 - zona tutta B1; - tav. 13 - zona tutta B1. <p>Riporto a zona B5 per la parte come tale prevista nel P.F. (come da prescrizione regionale punto 7 della D.G.R. n. 2858/94).</p>	<p>056 Si tratta di una serie di isolati compresi tra via G. il Normanno e via Serafino: il PdF distingueva una parte come B1 ed una parte come B5; la tav5 riporta gli isolati come B; la tav13 riporta i 4 isolati per intero come B1.2. Si tratta di un errore che va corretto subito secondo la disciplina del PdF giuste prescrizioni regionali. Resta inteso che in sede di variante tecnica detta incongruenza deve essere precisata trattandosi di edilizia esistente Allegati: 056A, 056B e 056C.</p>
<p style="text-align: center;">057</p> <ul style="list-style-type: none"> - P.F. - zona agricola; - Tav. 5 (adoz) - striscia di zona bianca; - Tav. 13 - zona B1. <p>Si prende atto dell'errore materiale (in quanto non riconducibile ad alcuna prescrizione regionale) ovvero si riporta a striscia di zona bianca cioè previsioni di tav. 5</p>	<p>057 Si tratta di una esigua striscia di forma triangolare posta sotto via Canosa al di fuori del limite del PdF: nella tav5 è riportata come zona bianca; nella tav13 è impropriamente riportata come B1.2. Trattasi di una impropria rideterminazione: nell'adeguamento di tav5/13 ritorna zona bianca; nella variante tecnica assumerà la destinazione urbanistica delle aree contermini in uno con la ridefinizione della viabilità di PRG a vincolo caducato. Allegati: 057B e 057C</p>
<p style="text-align: center;">058</p> <ul style="list-style-type: none"> - P.F. - slargo; - Tav. 5 - slargo; - Tav. 13 - slargo. <p>Si conferma come slargo.</p>	<p>058 Si tratta di uno slargo su pendio S.Lorenzo: nel PdF è zona bianca; nella tav5 e nella tav13 idem. Sotto lo slargo c'è un edificio e pertanto l'area andrebbe meglio tipizzata pur essendo di uso pubblico. Allegati: 058A, 058B, 058C e 058E. Si stralcia e si corregge nella seconda fase.</p>
<p style="text-align: center;">059</p> <ul style="list-style-type: none"> - P.F. - zona agricola; - tav. 5 (ad.) - zona B1 - tav. 13 - zona B3 piano di recupero. <p>Si confermano le previsioni della tav. 13, ovvero di zona omogenea di tipo "B3"- piano di recupero-, tale da classificarsi in quota parte nell'area posta a cuscinetto tra zona "B1" e zona "B3" p.r. di previsione di cui alla tav. 5 (adoz.).</p>	<p>059 Si tratta di una strisciolina presso via M. Viterbo che si trova oltre il perimetro del PdF: nella tav5 è riportata come zona B; nella tav13 è zona B3 di recupero. Tenuto conto che non poteva esserci una zona di completamento oltre il limite del PdF, stante la prescrizione della Regione, diventa B3pr. Si corregge subito in sede di adeguamento della tav5/13. Allegati: 059B e 059C.</p>
<p style="text-align: center;">060</p> <p>Si confermano le previsioni di tav. 5 (adoz.) ovvero di viabilità esistente, rilevandosi l'errore riportato nella tav. 13 laddove sulla strada compare il retino di zona omogenea di tipo "B".</p>	<p>060 Si tratta di via gen. A. Baldissera: nella tav5 è disegnata come strada analogamente al PdF; nella tav13 invece riporta il retino di B1.2 (su strada esistente). In fase di adeguamento tav5/13 si elimina il retino. Allegati: 060B e 060C. Vedi precedente punto 37.</p>

Alle ore 14,00 i convenuti concordano di interrompere l'attività in corso e di aggiornarsi al giorno 08/11/2011 alle ore 10,00 presso la stessa sede.

Verbale dell'8.11.2011

“”Il giorno 08/11/2011 alle ore 10,00, giusto quanto deciso nella seduta del 03/11/2011, presso la sede dell'Assessorato Regionale alla Qualità del Territorio alla via delle Magnolie n. 6-8 - zona Industriale - Modugno (BA) continua l'esame istruttorio già avviato nella predetta seduta.

Sono presenti:

... omissis...

L'attività prosegue con le modalità seguite nella precedente riunione del 3 novembre pervenendo alle seguenti risultanze:

Conferenza servizi	Specificazioni inerenti gli elementi da prendere in esame per la congruenza tra tav5 e tav13 del vigente PRG
<p>061 - 98 Si riconferma la previsione di P.F. parte di "B1" e parte servizi</p>	<p>061 - Si tratta di un isolato compreso tra via Ausonia ed una bretella viaria di previsione: nel PdF l'isolato è in parte B3.4 (rosso) ed in parte area a servizi (in arancio); nella tav5 tutto l'isolato è B; nella tav13 è tutto B1.2. Tenuto conto che la maglia è tutta edificata (satura), si riporta la parte di B1 coerente con il PdF e la parte rimanente resta a servizi in fase di adeguamento di tav5/13. In sede successiva di variante tecnica assumerà una adeguata categoria di zona B che abbia come riferimento l'esistente. Gli allegati valgono anche per il successivo punto 098. Allegati: 061/098A, 061/098B, 061/098C e 061/098D 098 Si veda per contenuti ed allegati, il precedente punto 061.</p>
<p>062 Bretella viaria tra via De Mille e via Partigiani d'Italia tipizzata come zona B4 nel P.F. e "B3. 4" nella tav. 13, mentre nella tav. 5 è riportata la previsione viaria; l'area al momento è edificata. Si tratta un adeguamento alle prescrizioni Reg.li con ripristino della previsione di P.F.</p>	<p>062 Si tratta di una previsione di bretella viaria tra via Dei Mille e via Partigiani d'Italia: nel PdF è retinata come B4; nella tav5 (rosso) l'isolato è tagliato dalla previsione di strada; nella tav13 è B3.4; oggi l'area è edificata. La strada, trattandosi di impropria previsione peraltro caducata e superata nei fatti, si elimina immediatamente nell'adeguamento di tav5/13. Allegati: 062A, 062B, 062C e 062D</p>
<p>063- 093 Allo stato si prende atto della previsione "B3. 4" (tav. 13) per quanto attiene al punto 063; per quanto attiene al punto 093, lo stesso è in conferente con le finalità della conferenza di servizi e pertanto non si prende in considerazione.</p>	<p>063 Si tratta di uno standard presente tra via Liguria e via Piemonte: nella tav5 (rosso) c'è il retino di B; nella tav13 c'è il retino di B3/4; si tratta di una lottizzazione che ha ceduto gli standards (parcheggi). Nella fase di adeguamento dei due elaborati resta il retino di B3/4; in fase di variante tecnica con la verifica di tutti gli standards verrà riportata l'esatta destinazione di US. I contenuti valgono pure per il successivo punto 093. Allegati: 063B, 063C e 063D. 093 Si veda per contenuti ed allegati, il precedente punto 063.</p>
<p>066 - 067 Trattasi di edifici privati erroneamente tipizzati come standars, la tav, 11 (revisione degli standars) elaborata a seguito delle prescrizioni regionali è corretta. Le tavv. 5/13 vanno adeguate con le previsioni della tav. 11.</p>	<p>066 Si tratta di un fabbricato ad uso residenziale adiacente alla scuola riportata con il num.49: nella tav5 è impropriamente riportato come standard; nella tav11 (di revisione degli standards) è stato corretto; nella tav13 è riportato come è B3/4, coerentemente allo stato di fatto. Si corregge in ragione della prescrizione regionale di verifica degli standards. Per gli allegati si veda il precedente punto 064 067 Si tratta di un caso analogo a quello del punto 066 (peraltro è sempre all'ingresso della scuola. Per gli allegati si veda il precedente punto 064</p>
<p>068 Conferma previsioni di P.F.</p>	<p>068 Si tratta di una traversa di via Santa Maria dei Miracoli: nel PdF non è riportata e l'area è tipizzata come B; nella tav5 è una strada di previsione (una piccola bretella senza uscita); nella tav13 è retinato come B3/4 secondo la prescrizione regionale di riporto delle B di PdF; di fatto è edificato. Si tratta di un errore da correggere nell'adeguamento di tav5/13. Allegati: 068B, 068C e 068D.</p>
<p>069-070-071-074-081-082-087-099-100 Eliminazione del retino posto erroneamente sulla viabilità esistente (vale la tav. 13 punto A7 delibera G.R. n. 2858/94)</p>	<p>069 Si tratta di una traversa di via Santa Maria dei Miracoli e precisamente di via Treves: nella tav5 è segnata la strada, ma vi è il retino di zona B (vicolo); nella tav13 si riporta la stessa situazione; allo stato il vicolo esiste e pertanto viene confermato senza retino. Allegati: 069B, 069C, 069D e 069E.</p>

	<p>070 Si tratta di via Corridoni, una bretella in prossimità della parte terminale del percorso tombato del Ciappetta: nella tav5 e nella tav13 c'è il retino su tutta la strada. Si tratta di una imprecisione da correggere nella fase di adeguamento di tav5/13 trattandosi di strada pubblica su cui il retino non assume alcun significato di suscettività edificatoria. Allegati: 070B, 070C e 070D.</p> <p>071 Si tratta di via Etna sotto via S. Maria dei Miracoli: nella tav5 e nella tav13 c'è il retino su tutta la via. Si tratta di un errore da correggere nel ridisegno di tav5/13. Allegati: 071B, 071C e 071D.</p> <p>074 Si veda per contenuti ed allegati, il precedente punto 071</p> <p>081 Si tratta di via Cittadella: la tav5 e la tav13 riportano il retino sulla strada pubblica. Trattasi di un errore da correggere in fase di adeguamento tav5/13. Allegati: 081B, 081C e 081D.</p> <p>082 Si tratta di via Tagliavia e via Ricasoli: la tav5 e la tav13 riportano il retino sulle strade pubbliche. Trattasi di un errore da correggere in sede di adeguamento di tav5/13. Si vedano gli allegati del precedente punto 081.</p> <p>087 Si tratta di via Consalvo di Cordova: nella tav5 c'è il retino di zonizzazione sulla strada; parimenti sulla tav13. Si tratta di un errore da correggere nell'adeguamento di tav5/13. Vedi allegati del precedente punto 086.</p> <p>099 Si tratta della strada tra le vie Esiodo e Omero: sia tav5 che tav13 riportano il retino della zonizzazione. Si tratta di area di lottizzazione attuata (strada ceduta) e pertanto l'errore va corretto (trattandosi di piano approvato prima della tav5) in sede di adeguamento tav5/13. Allegati: 099B, 099C e 099D.</p> <p>100 Si tratta del terminale di via Quinto Ennio su via Trani): in tav5 è riportata come previsione di strada (viabilità di PRG); in tav13 è retinata come maglia, ma agli effetti è un PdL antecedente a tav5 (cessione di UP e US) con una preesistenza che ingombra la strada. L'errore va corretto in sede di adeguamento tav5/13. Vedi allegati del precedente punto 099.</p>
<p>073 Lotto tra via Alpi e via Dolomiti che in conformità con le prescrizioni regionali va tipizzato "B3. 4"</p>	<p>073 Si tratta di un lotto tra via Alpi e via Dolomiti: nel PdF si tratta di una B4; nella tav5 vi sono retini saltati o strade di previsione (una parte si trova su un fabbricato esistente); nella tav13 la zona è tutta retinata come B3/4 (in analogia al PdF). Si tratta di un errore: in prima fase viene riportato come specificato in tav13; in sede di variante tecnica verranno riportate le strade di PdF e gli standard di lottizzazione (aree cedute) . Allegati: 073B, 073C, 073D e 073F.</p>
<p>075 – 076 Riconferma della previsione come zona "B" di P.F., trattandosi di edificio esistente e non di viabilità (conferma tav. 13)</p>	<p>075 Si tratta di una previsione stradale (cieca) in affaccio su via A. Marco (accanto alla chiesa ipogea) riportata nella tav5; nella tav13 c'è il retino di zona B; allo stato l'area risulta edificata. Si tratta di un errore per cui, giuste prescrizioni regionali sulla verifica delle zone B, valgono i contenuti di tav13. Allegati: 075B, 075C, 075D e 075F.</p> <p>076 Si tratta di una piccola previsione viaria tra via Marco Polo e via Antonio Cecchi nella tav5; nella tav13 la maglia è tutta retinata; allo stato la maglia risulta tutta edificata e la previsione stradale superata. Si tratta di un errore e, giuste prescrizioni regionali sulla verifica delle zone B valgono i contenuti di tav13. Vedi allegati di 075.</p>
<p>077 Eliminazione del retino sulla viabilità esistente, mentre per quanto riguarda la tipizzazione vale la tav. 13</p>	<p>077 Si tratta di vicolo G. Caboto: nella tav5 è tutto retinato anche dove vi è strada; nella tav13 vi sono residui di B1.2 tra le A2 e le B3.4. Valgono i contenuti della tav13 ed in sede di variante tecnica si apporteranno eventuali assestamenti, anche in considerazione delle condizioni orografiche. Allegati: 077B, 077C e 077D.</p>
<p>083 – 253 Conferma previsioni di P.F.</p>	<p>083 Si tratta di un contesto nella zona in cui il Ciappetta comincia ad essere tombato: il PdF segna parte come B4 e parte come servizi; la tav5 segna le B (con</p>

	<p>puntualità) ed i servizi; la tav13 segna dietro le A2 una quota di retino B3/4 e sull'angolo una ingiustificata B1/2, il resto a servizi; si conferma la discesa pedonale tra le A2. Restano ferme le determinazioni di tav5 su B e servizi con le integrazioni delle destinazioni specifiche di zona B e gli edifici A2 (con il passaggio pedonale). Allegati: 083A, 083B, 083C, 083D e 083F.</p> <p>253 Vedi i contenuti e gli allegati del punto 083.</p>
<p>084</p> <p>In coerenza con le prescrizioni regionali si prende atto delle previsioni contenute nella tav. 11 che riporta correttamente le pertinenze della scuola.</p>	<p>084 Si tratta di un contesto presso via Don Lotti: la tav5 riporta una strada con una pipa (presumibilmente di parcheggio); la tav11 dei servizi individua correttamente le pertinenze della scuola; la tav13 riporta acriticamente l'errore della tav5, pur nella revisione della tav11. Si tratta di un errore che va corretto in sede di adeguamento di tav5/13. Allegati: 084B, 084C, 084D e 084F.</p>
<p>089 - 091 - 094 - 095</p> <p>Si confermano le previsioni di P:F.</p>	<p>089 Si tratta di una maglia in affaccio su via Venezia Giulia presso la stazione: in tav5 è stata disegnata la maglia coerentemente con il PdF; in tav13 è riportata diversamente e più piccola (in rosso). Si tratta di un errore su cui prevale la tav5 (e lo stato di fatto): si corregge in sede di adeguamento di tav5/13. Allegati: 089A, 089B, 089C, 089D e 089F</p> <p>091 L'isolato in questione è in affaccio su via Cavour tra via Firenze e via Bologna: il PdF definisce l'area come B4; la tav5 la riporta come B; la tav13 riporta una parte come B1.2 ed una parte come B3/4: si tratta di un errore da correggere in sede di adeguamento di tav5/13. Allegati: 091A, 091B e 091C.</p> <p>094 Si tratta di un isolato sotto piazza delle Regioni: nel PdF è tutta zona B3; nella tav5 è tutta B; nella tav13 una parte è impropriamente come B1.2 (rosso). Si tratta di un errore da correggere in sede di adeguamento di tav5/13. Allegati: 094A, 094B e 094C.</p> <p>095 Si tratta di un isolato che fa angolo tra via Istria e via Mascagni: nel PdF l'isolato è tutto B3; nella tav5 è tutto B; nella tav13 (rosso) erroneamente un pezzo è B3.4, un pezzo B1.2. Si tratta di un errore da correggere in sede di adeguamento di tav5/13. Allegati: 095A, 095B e 095C</p>
<p>092</p> <p>Conferma della previsione di P:F: presa d'atto della viabilità esistente in quanto già realizzata in attuazione di dette previsioni.</p>	<p>092 Si tratta di un piccolo lotto in affaccio su via Fornaci: il PdF riporta una zona B3; la tav5 riporta una B con previsioni di viabilità intorno; la tav13 riporta diversi retini (B3.4 e B1/2) anche sulle strade, oltre un improbabile allineamento di via Fortore. Si tratta di un errore che va corretto in sede di adeguamento di tav5/13. Allegati: 092B, 092C e 092D.</p>
<p>096</p> <p>Atteso anche la invariabilità del carico urbanistico tra le due tipizzazioni (B1. 2 e B3. 4), anche con riferimento alle modalità attuative (intervento diretto) si prende atto dell'effettivo adeguamento della viabilità esistente. Quindi la viabilità rappresenta il limite di demarcazione tra le due zone di P.F.</p>	<p>096 Si tratta di una strada che sbocca su via La Specchia (parallela a via della Pineta): il limite della maglia B1.2 con B3.4 nella tav13 (rosso) è segnato curvo, con tutta evidenza sbagliato, rispetto a quanto prospettato dal PdF (dove è rettilineo). Si tratta di un errore da correggere trattandosi di un riallineamento. Per gli allegati vedi quanto riportato per il precedente punto 080.</p>
<p>097</p> <p>Si confermano le previsioni di P.R.G. adottato (tav.5) ovvero zone B3.pr</p>	<p>097 Si tratta di un lotto su via Murge: il PdF disegna la maglia come servizi; la tav5 riporta la zona come B3pr con una sagoma di maglia simile, ma incerta; la tav13 riporta (in rosso) l'area acclusa alla limitrofa B3/4 e sottratta alla B3pr. Valgono i contenuti di tav5 e la correzione va riportata in sede di adeguamento di tav5/13. Allegati: 097A, 097B e 097C.</p>
<p>102</p> <p>Si riconferma come zona "B5" di P.F. (giusta prescrizione A7) con eliminazione del retino delle strade, secondo il disegno del P.L. approvato ed attuato.</p>	<p>102 Si tratta di una maglia tra largo M. di Via Fani, via M. di Bologna e via G. Rossa: nel PdF era una B5; nella tav5 è riportata come una B; nella tav13 è riportata come B5: si tratta di una lottizzazione attuata con cessione di US ed US. Fermi restando i contenuti di tav5 e di tav13, in sede di adeguamento tav5/13 si eliminano i retini dalle</p>

	strade ed sede di variante tecnica vanno conteggiate le US. Allegati: 101B e 101C.
103 Si riporta nella tav. 5 il perimetro di P.F. della zona omogenea in questione, come da accoglimento delle osservazione n. 16 –Pirronti in coerenza con le previsioni del P.L. adottato dalla stessa amministrazione.	103 Si tratta di una lottizzazione su via Da Villa che, in ragione della delibera di CC 342/78 modifica il perimetro del PdF; in sede di osservazioni al PRG si chiede il ridisegno del perimetro del PdF (osservazione accolta). La modifica va apportata in sede di adeguamento di tav5/13. Allegati 103A, 103B, 103C, 103D
104 Trattasi di zona "B5" di P.F. ritipizzata "B 1" nel P.R.G. (tav. 5), riportata come zona "B5" nella tav. 13. Trattasi di area pianificata e attuata. Si prende atto della tav. 13.	104 Si tratta di una grande maglia tipizzata B5 in affaccio su via Bisceglie: vi sono i retini della zonizzazione su strade sia nella tav5 che nella tav13. La correzione va apportata in prima fase eliminando il retino dalla viabilità esistente ed in sede di variante tecnica e contestuale verifica degli standard riportando anche le US cedute. Allegati 104B, 104C, 104D e 104F.
105 Viene riportato nella tav. 5 il retino di zona "B" sulla strada esistente c.d. vicolo Parigi . Si prende atto della tav. 13 (C) ove il retino è eliminato	105 Si tratta del vicolo Parigi: si vedano i contenuti e gli allegati del precedente punto 104.
109 Nella tav. 5 (P.R.G. adottato) l'area è indicata come zona "B3 p. r.", nella tav. 13 è riportata come zona "B3/12". Si conferma la tav. 5.	109 Si tratta di una maglia in affaccio su via Murge: nel PdF è una B5; nella tav5 tutta la maglia è B3pr; nella tav13 una parte ha il retino B5, ma con sagoma diversa da quella del PdF (arriva al limite rosso). La correzione (vale tav5) va disposta nella fase di adeguamento di tav5/13. Allegati 109A, 109B e 109C
110 Nella tav. 5 l'area è riportata esternamente alla zona 167; nella tav. 13 è riportata correttamente come zona 167, giusta prescrizione A4 delibera G.R. 2858/94. Si prende atto.	110 Si tratta di una parte della 167 nord ad angolo tra la ferrovia e via Ospedaletto: nel PdF è una B5; nel PEEP è inclusa; nella tav5 l'area è inclusa; nella tav13 via Ospedaletto è erroneamente esterna alla 167. La precisazione del perimetro della 167 va introdotta nell'adeguamento di tav5/13; gli standards in fase di variante tecnica. Allegati: 110B, 110C e 110F.
116 Si confermano le previsioni di tav. 13, coerenti con le previsioni di P.F., giusta prescrizione A7. Si precisa che nella tav. 13 va soppresso il retino sulla viabilità esistente (via Stazio).	116 Si tratta della definizione di alcune maglie sopra viale Virgilio: nel PdF e nella tav13 le maglie arrivano al limite del poligono inclusivo che è posto sul lato nord del nastro stradale di via Quinto Ennio; nella tav5 vi è uno spazio bianco tra il poligono del PdF e la strada. Tenuto conto che è più corretto quanto esplicito nel PdF ed in tav13 allo stato si lascia la fascia bianca ed in sede di variante tecnica si adegua allo stato di fatto ed agli allineamenti stradali (linea verde) e si adeguano le maglie contermini. Allegati 116A, 116B, 116C, 116D e 116F. Vale quindi la tav13 togliendo il retino su via Stazio.
118 Si conferma per l'area la previsione di P.F. ovvero zona "B5" con <u>correzione</u> delle tavv. 5 e 13 (prescrizione A7)	118 Si tratta delle propaggini di zonizzazione su via Mozart: nel PdF la maglia è B5; nella tav13 è riportata come B1/2. Valgono i contenuti del PdF (e quindi la maglia viene riclassificata B5) che vanno corretti in sede di adeguamento di tav5/13. Allegati: 118A, 118B, 118C.
124 Si confermano le previsioni di tav. 5 (P.R.G. adottato) non essendo riconducibile la tav. 13 ad una fase di adeguamento del P.R.G. alle prescrizioni regionali.	124 Si tratta della maglia B3pr02: nella tav5 la maglia è disegnata inadeguatamente (ha un margine minimo oltre una strada esistente); nella tav13 è disegnata diversamente, è più lunga, ed ha lo stesso errore (un margine oltre la strada esistente): tenuto conto della vigente disciplina regionale sulla sagoma delle maglie oggetto di SUE allo stato vale la tav5 e tenuto conto del procedimento di attuazione ipotizzato (rigenerazione) in sede di variante tecnica generale o di strumento urbanistico esecutivo verrà rettificata la sagoma: nel frattempo valgono i contenuti di tav5. Allegato 124B, 124C e 124F. Vale quindi la tav5 e in sede di variante si adegua.
120-125 – 126 – 137 – 138 Vanno modificate le tav. 5 e 13 al fine di riportare correttamente il perimetro della 167 Nord-Ovest. Successivamente dovrà precedersi ad una ridefinizione degli isolati, con tipizzazione omogenea.	120 Il limite della C1 di PdF non è riportato nella tav5 (in quanto quest'ultima elimina la strada di previsione che è descritta nel PdF); nella tav13 è riportato correttamente il perimetro del PEEP, seppure anche la tav13 posizioni male il poligono. Va corretto nell'adeguamento tav5/13 stante la prescrizione regionale. Allegati: 120A, 120B,

	<p>120C, 120D e 120F.</p> <p>125 Si tratta della maglia B3pr01: rispetto a quanto prospettato nella tav5 e tav13 (in rosso) la sagoma di un isolato, in coerenza con lo stato di fatto dovrebbe essere modificata (o dentro o fuori dal PdZ). In sede di variante tecnica generale o di strumento urbanistico esecutivo verrà rettificata la sagoma: nel frattempo si riportano i contenuti di tav5. Allegati: 125/129B, 125/129C, 125/129D e 125/129F.</p> <p>126 Si tratta della maglia B3pr01: in coerenza con i contenuti della tav5 deve essere eliminato un retino su strada presente nella tav13. La correzione va fatta in sede di adeguamento di tav5/13. Si vedano gli allegati di cui al precedente punto 125.</p> <p>137 Si tratta della maglia B3pr01: nella tav5 l'isolato è quasi del tutto incluso nel perimetro del PdF; nella tav13 l'isolato è in parte fuori del perimetro del PdF (quindi B3pr) ed in parte è dentro il perimetro della 167. Si tenga conto che la tav5 non riporta esattamente la C1 del PdF: i limiti inesatti e le conseguenti maglie verranno corrette in sede di variante tecnica o di pianificazione attuativa. Si vedano gli allegati di cui al precedente punto 125.</p> <p>138 Si tratta di una maglia a servizi (tipizzata F4) il cui perimetro (sia su tav5 che su tav13) viene modificato in ragione del perimetro delle 167 nord ovest. Va corretto. Per gli allegati si vedano quelli del precedente punto 125.</p>
<p>128 - 129* 139</p> <p>Vale la tavola 5 del P.R.G. adottato, non essendo riconducibile la tav.13 ad una fase di adeguamento del P.R.G. alle prescrizioni regionali.</p>	<p>139 Si tratta della maglia B3pr01: le previsioni della tav5 sono lievemente differenti rispetto a quelle di tav13 (in rosso). Si tratta con tutta evidenza di previsioni improbabili e pertanto in prima fase valgono i contenuti di tav5 ed in sede di variante tecnica o di pianificazione attuativa verranno corrette. Si vedano gli allegati di cui al precedente punto 125</p>
<p>130</p> <p>Vale la tav. 5 di P.R.G. adottato, in quanto la tav. 13 riporta erroneamente su viabilità esistente il retino di zona "B3/6".</p>	<p>130 Si tratta della maglia B3pr06: la viabilità riportata nella tav5 e nella tav13, non corrisponde allo stato di fatto come si rileva dalla ortofoto. Si riportano i contenuti della tav5, ma in sede di variante tecnica o di pianificazione attuativa le previsioni viarie verranno aggiornate. Allegati: 130B, 130C, 130D e 130F</p>
<p>136</p> <p>Trattasi di un retino interessante una viabilità esistente presente nella tav. 5 ed assente nella tav. 13. Vale la tav. 5.</p>	<p>136 Si tratta della maglia B3pr15, nella tav5 è riportata una strada esistente (via Democrito); nella tav13 non è riportata. La viabilità non prevista in tav13 può essere riportata immediatamente nella integrazione della tav5/13: in sede di variante tecnica o di pianificazione attuativa verranno valutate tutte le ulteriori specificazioni. Allegati: 136B, 136C, 136D e 136F.</p>
<p>132 - 133 - 140</p> <p>Vale la tav. 5 di P.R.G. adottato, in quanto la tav. 13 riporta erroneamente il retino di <u>zona omogenea</u> "B3/13".</p>	<p>132 Si tratta della maglia B3pr13 in affaccio su via Nino Rota: il perimetro della tav5 è disegnato coerentemente; nella tav13 il retino della zonizzazione è riportato su tutte le strade esistenti. Il retino sulla viabilità può essere eliminato immediatamente nella integrazione della tav5/13; in sede di variante tecnica o di pianificazione attuativa verranno corrette tutte le ulteriori specificazioni. Allegati: 132B, 132C, 132D e 132F</p> <p>133 Si tratta della maglia B3pr13: per contenuti ed allegati si veda il precedente punto 132.</p> <p>140 Si tratta della maglia B3pr13: la tav5 e la tav13 disegnano in modo impreciso il perimetro, si veda la correzione (in rosso) sulla base della viabilità esistente. Valgono i contenuti di tav5, ma in sede di variante tecnica o di pianificazione attuativa verranno apportate le rettifiche alle imprecisioni. Per gli allegati si vedano quelli del precedente punto 132</p>

Alle ore 14,30 i convenuti concordano di interrompere l'attività in corso e di aggiornarsi al giorno 11/11/2011 alle ore 09,00 presso la stessa sede.'''

Verbale dell'11.11.2011

“Il giorno 11/11/2011 alle ore 09,00, giusto quanto deciso nella seduta dell'08/11/2011, presso la sede dell'Assessorato Regionale alla Qualità del Territorio alla via delle Magnolie n. 6-8 - zona Industriale - Modugno (BA) continua l'esame istruttorio già avviato nella predetta seduta.

Sono presenti:

... omissis ...

L'attività prosegue con le modalità seguite nella precedente riunione dell'8 novembre, pervenendo alle seguenti risultanze:

Conferenza servizi	Specificazioni inerenti gli elementi da prendere in esame per la congruenza tra tav5 e tav13 del vigente PRG
141 Il perimetro del P.I.P. vigente non è riportato correttamente nelle tavv. 5 e 13 (trattasi di una variazione in assenza di prescrizioni reg.li). Vale la tav. 5 (adozione).	141 Si tratta della maglia B3pr15 confinante con il PIP: nella tav5 e nella tav13 il limite del PIP è errato. Valgono i contenuti di tav5, ma in sede di variante tecnica o di pianificazione attuativa verranno corrette. Per gli allegati si vedano quelli del precedente punto 136.
162 – 255 Trattasi di differenze di perimetrazione interessanti il Parco Urbano Ciappetta nonché le zone omogenee contermini. In assenza di specifiche prescrizioni regionali valgono le perimetrazioni e previsioni urbanistiche della tav. 5 del P.R.G. adottato.	162 Con riferimento al parco territoriale del Ciappetta (F7) vi sono lievi differenze del perimetro tra tav5 e tav13: vale la tav5 sino a quando la variante tecnica non definirà eventuali specifiche sul parco territoriale e nel quadro della verifica sugli standard. Allegati: 162B, 162C e 162F. 255 Vedi i contenuti ed allegati si veda il precedente punto 144.
147 Trattasi di un lotto in piazza Altomare, tipizzato come servizi nella tav. 5 ed in parte riportato come zona "B1.2" nella tav. 13. Vale la tav. 5 del P.R.G. adottato.	147 Si tratta di un lotto in piazza Altomare: nella tav5 l'isolato è tutto servizi; nella tav13 una parte è riportata erroneamente come B1.2 (rosso). Valgono i contenuti della tav5 salvo tutti gli aggiornamenti relativi alle US o altre destinazioni da esplicitare nella variante tecnica. Allegati: 147B, 147C e 147D.
148 Vedi n. 028.	148 Vedi il precedente punto 028.
151 – 152 Non attengono al presente atto .	151 Lievi rettifiche inessenziali. Contenuti eliminati 152 Lievi rettifiche inessenziali. Contenuti eliminati
159 Riguarda l'andamento del limite della fascia di rispetto alla tangenziale Ovest, risultata errata sia nella tav. 5 che nella tav. 13. Valgono le previsioni della tav. 5	159 Rispetto alla tangenziale ovest ci sono differenze (in rosso perimetro tav13) tra i due elaborati. Con riferimento alle previsioni stradali dell'imbocco autostradale, la tav5 è diversa (ma errata) da tav13 (rosso) che è pure inesatta. Nella fase di adeguamento vale la tav5; in sede di variante tecnica verrà riformato il disegno in coerenza con lo stato di fatto e con la connessa disciplina. Per gli allegati si veda il precedente punto 142.
164 – 165 – 166 Trattasi della diversa perimetrazione delle aree a servizi tipizzate "F81" a sud di via S.M. dei Miracoli, riportata sulla tav. 13. In assenza di specifiche prescrizioni regionali vale la tav. 5.	164 Con riferimento alle aree a servizi a sud di via S.M. Miracoli, la tav13 (in rosso) riporta un perimetro diverso dalla tav5. Allo stato valgono i contenuti della tav5; in sede di variante tecnica e di pianificazione esecutiva (rigenerazione) verranno apportate le specificazioni e le integrazioni necessarie. Allegati: 164/166B, 164/166C e 164/166F. 165 Vedi i contenuti e gli allegati di cui al precedente punto 164. 166 Vedi i contenuti e gli allegati di cui al precedente punto 164.
167 Trattasi di una diversa perimetrazione delle chiesa San Riccardo. Nella tav. 5 è riportata in maniera errata, mentre risulta corretta nella tav. 13. Si conferma la tav. 13 (punto 15 di pag. 16 D.G.R. 2858/94)	167 Nei servizi compresi nel PEEP di San Valentino, vi è la chiesa di San Riccardo riportata negli standard con il num.100: in rosso è riportato il perimetro di cui alla tav5 (errato), mentre nella tav13 (in blu) si riporta correttamente la posizione del servizio. Stante la prescrizione regionale sulla verifica degli standard vale la tav13 e si corregge . Allegati: 167B, 167C e 167F
171 – 236 Riguardano le aree contermini al palazzetto dello Sport, stante le previsioni contenute nella tav. 11 redatta in osservanza della prescrizione (punto 15	171 Rispetto alle aree contermini al palazzetto dello sport, la tav5 pone un'area a servizi; la tav13 disegna meglio le aree, ma comprende lotti che allo stato risultano occupati da edilizia residenziale, vi è inoltre un errore su

D.G.R. 2858/94) vale la tav. 13 in quanto conforme alla tav. 11.	alcuni spazi pubblici (marciapiede). Resta valida la tav11 e quindi la tav13, ma in sede di variante tecnica e di verifica degli standard vanno corrette le ulteriori imprecisioni. Allegati 171/174-177-236B, 171/174-177-236C, 171/174-177-236D e 171/174-177-236F. 236 Una parte dell'area ove era previsto il palazzetto dello sport risulta essere nella tav5 una zona omogenea F di previsione; nella tav13 risulta essere uno standard esistente; allo stato risulta essere uno slargo (UP) su via Olanda. Resta valida la tav13 ed in sede di variante tecnica (verifica degli standards) si provvederà alla rettifica. Allegati: vedi il precedente punto 171.
172 Trattasi di un'area a servizi erroneamente indicata nella tav. 5 – Stante la conformità della tav. 13 alla tav. 11 (redatta in conformità alla prescrizione regionale) , vale la tav. 13.	172 Nella tav5 l'area, in affaccio su viale Ovidio, è segnata come zona B; nella tav13 è indicata come servizi: si tratta di uno standard esistente riportato con il num.64. Resta valida la tav11 e quindi la tav13. Allegati: vedi il precedente punto 171
173 Come al punto precedente (Pista di pattinaggio vicino a via Barletta).	173 La pista di pattinaggio vicino al distributore di via Barletta nella tav5 non riporta la coda indicata nella tav13 (che corrisponde al vero). Resta valida la tav11 e quindi la tav13. Allegati: vedi il precedente punto 171
174 – 249 Servizio esistente (mercato ortofrutticolo). Vale la tav. 11 e quindi la tav. 13.	174 Con riferimento al vecchio mercato ortofrutticolo, il limite della maglia secondo la tav5 risulta distante dalla ferrovia: ne deriva una striscia bianca; nella tav13 è corretto. Resta valida la tav11 e quindi la tav13. Allegati: vedi il precedente punto 171 249 Lo standard con il num.177 (mercato ortofrutticolo) della tav11 è segnato quasi correttamente, mentre nella tav5 e nella tav13 includono una residenza privata. Stante la prescrizione regionale sulla verifica degli standards, valgono i contenuti di tav11 e pertanto i fabbricati privati tornano ad assumere la corretta destinazione residenziale di tipo B sin dalla fase di adeguamento tav5/13. Per gli allegati si veda il precedente punto 244. Per gli allegati si veda il precedente punto 242.
175 – 185 Trattasi di errori di perimetrazione tra zone omogenee riscontrate sia nella tav. 5 che nella tav. 13. In questa fase si conferma la tav. 5 in quanto nella fattispecie non oggetto di prescrizioni regionali.	175 Si tratta di una maglia tipizzata F3 che si trova a nord del PIP: la tav5 e la tav13 riportano in maniera diversa la sagoma della maglia, ma sono imprecise rispetto alla nuova cartografia, perché non ripercorrono i confini di proprietà esistenti. Vale la tav5 ed in sede di variante tecnica si apporteranno le necessarie rettifiche. Allegati 175-185-187B, 175-185-187C, 175-185-187D e 175-185-187F. 185 Il perimetro della F10 dopo la tangenziale nord nella tav5 e nella tav13 sono leggermente diversi tra loro e non seguono puntualmente la strada esistente. Vale la tav5 ed in sede di variante tecnica verranno apportati tutti gli aggiustamenti necessari. Per gli allegati si veda il precedente punto 175
176 – 177 – 181 – 183 – 195 – 197 Trattasi di una serie di aree a servizi esistenti il cui perimetro risulta errato nella tav. 5 e correttamente riportato nelle tavv. 11 e 13. Valgono le previsioni della tav. 13 con le specificazioni a fianco riportate per quanto attiene alle fattispecie da sottoporre a successiva fase separata di variante tecnica.	176 Con riferimento alla scuola che si affaccia su piazza Caduti del Lavoro il perimetro riportato su tav5 è errato rispetto allo stato dei luoghi, mentre risulta coerente quello di tav13 che però invade la strada di previsione della tav5. Vale la tav11 e quindi la tav13. In sede di variante tecnica si apporteranno le modifiche alla viabilità di previsione. Allegati: 176B, 176C e 176F. 177 La scuola materna Martiri di Belfiore è riportata nella tav5 come zona B; nella tav13 è riportata correttamente come servizi (desunta dalla tav11). Resta valida la tav11 e quindi la tav13. Allegati: vedi il precedente punto 171. 181 La scuola Imbriani su via Eritrea, nella tav5 è individuata come B; nella tav13 e nella tav11 è segnata come servizio (sebbene vi siano piccole differenze in catasto). Vale la tav11 e quindi la tav13 e la correzione viene proposta nella integrazione dei due elaborati tav5/13. Allegati: 181B, 181C, 181D e 181F 183 Piazza SM Vetere nella tav5 è individuata come B nella tav11 e nella tav13 è segnata correttamente. Vale la tav11 e quindi la tav13 e la correzione viene proposta nella integrazione dei due elaborati tav5/13. Per gli allegati

	<p>si veda il precedente punto 181.</p> <p>195 Vi sono lievi difformità sul poligono di un'area a servizi F5 presso via Corato in cui è compreso l'istituto Quarto di Palo (in rosso perimetro della 13). Valgono i contenuti di tav5 e di tav11; in sede di variante tecnica e di aggiornamento dei servizi verranno riportate eventuali precisazioni, ferma restando allo stato attuale la distinzione tra esistente e previsione. Allegati: 195B, 195C, 195D e 195F</p> <p>197 La maglia di cui al punto 195 come riportata in tav5 ed in tav13 in ragione di improbabili rettifiche stradali, ricopre con il retino parte di via Gentile. Valgono o contenuti della tav5 limitatamente all'esistente; in sede di variante tecnica ed aggiornamento dei servizi verranno svolte le opportune rettifiche. Per gli allegati ci si riferisce al precedente punto 195.</p>
<p>180 – 182 – 212 – 244 – 247 – 248</p> <p>Trattasi di un complesso di servizi le cui perimetrazioni e/o previsioni sono riportate in maniera errata sia sulla tav. 5 che nella tav. 13, mentre sono riportati correttamente nella tav. 11 (redatta in adeguamento alla prescrizione regionale). Vale la tav. 11 con le specificazioni a fianco riportate.</p>	<p>180 La chiesa del Sacro Cuore su via Ponchielli, nella tav5 è riportata correttamente come servizio; nella tav13 ha un immotivata striscia di B; nella tav11 è corretta. Stante la prescrizione regionale vale la tav11 e pertanto la tav13 va corretta nella fase di adeguamento dei due elaborati tav5/13. Allegati: 180B, 180C e 180D.</p> <p>182 Un complesso di servizi tra via Annunziata e via S. M. Vetere sono riportati nella tav5 come B; nella tav13 sono segnati sommariamente, mentre nella tav11 sono meglio specificati, ma non coerenti con lo stato dei luoghi (catasto e ortofoto) : si tratta di un asilo con giardino interno, un convento e due chiese. Valgono i contenuti di tav11 ed in seguito nella variante tecnica verranno meglio precisate eventuali incongruenze. Per gli allegati si veda il precedente punto 181.</p> <p>212 La scuola Cisternone su via Nenni nella tav5 e nella tav13 evidenzia sul retro un perimetro errato in ragione della viabilità di previsione. (In rosso perimetro della 13). Premessa la prescrizione regionale sulla verifica degli standard sulla tav11 la sagoma delle pertinenze è riportata correttamente e tale si assume come riferimento, fermo restando che in sede di variante tecnica devono essere corrette le viabilità di previsione e le maglie di espansione contermini. Allegati: 212B, 212C, 212D e 212F.</p> <p>244 La chiesa su piazza Porta la Barra (chiesa del Purgatorio o di San Sebastiano, già di Sant'Onofrio) non è riportata in tav5; non è direttamente leggibile tra gli standard di tav13 (in quanto segnata come A2) mentre è riportata nell'elenco di tav11 con il progressivo 109 e mancante di una parte (Associazione famiglie ...). Valgono i contenuti di tav11, fermo restando che in sede di variante tecnica (verifica degli standards) andranno adeguate sagoma e dimensioni. Allegati: 244B, 244C, 244E e 244F.</p> <p>247 Gli standard relativi ai numeri 41 e 42 su via Don Minzoni, nella tav11 sono segnati correttamente, mentre nella tav5 e nella tav13 sono errati in quanto includono edifici privati preesistenti. Stante la prescrizione regionale sulla verifica degli standards, valgono i contenuti di tav11 e pertanto i fabbricati privati tornano ad assumere la corretta destinazione residenziale di tipo B1/2 sin dalla fase di adeguamento tav5/13. Per gli allegati si veda il precedente punto 244.</p> <p>248 Lo standard con il num.52 (scuola media gruppo Manzoni) nella tav11 è segnato correttamente, mentre nella tav5 e nella tav13 includono un triangolo occupato da una residenza privata. Stante la prescrizione regionale sulla verifica degli standards, valgono i contenuti di tav11 e pertanto i fabbricati privati tornano ad assumere la corretta destinazione residenziale di tipo B1/2 sin dalla fase di adeguamento tav5/13. Per gli allegati si veda il precedente punto 244.</p>
<p>184 – 213</p> <p>Evidenzia errori nelle tavv. 5 e 13 relativi al perimetro e/o alla viabilità d'innesto al P.I.P sulla</p>	<p>184 La previsione viaria di innesto del PIP sulla tangenziale evidenzia lievi differenze tra tav5 e tav13; ad oggi la previsione è stata realizzata in maniera del tutto</p>

<p>tangenziale. Allo stato vale la tav. 5 in assenza di prescrizioni regionali.</p>	<p>diversa: c'è un rondò (non ancora riportato sulla base cartografica). Allo stato valgono i contenuti di tav5, si provvederà in seguito con la variante tecnica ad aggiornare le urbanizzazioni e le conseguenti destinazioni contermini. Allegati: 184B, 184C, 184D e 184F</p> <p>213 Il perimetro del PIP approvato non risulta coerente con quanto riportato nella tav5 e nella tav13, seppure si tratti di lievi modifiche. (In rosso il perimetro della tav13 vicino al nuovo svincolo). Valgono i contenuti della tav5 sebbene nella variante tecnica vadano riportati tutti gli aggiornamenti necessari relativi alle UP effettivamente realizzate. Per gli allegati si veda il precedente punto 184.</p>
<p>188 Trattasi dell'asilo (Lama Paola), oggetto di verifica comunale, giusta prescrizione A15a D.G.R. 2858/94. Detto standard è recepito nella tav. 11 - elaborato integrativo - ma non nella tav. 5 e 13. La discrasia tra le tav. 5 e 13 va risolta in sede di variante al P.R.G.</p>	<p>188 L'asilo Lama Paola è riportato nella tav5 e nella tav13 in modo impreciso tra esistente e previsione (peraltro vi sono lievi differenze di sagoma); nella tav11 dei servizi esistenti è riportato correttamente. Allo stato vale la tav11 e quindi l'aggiornamento della tav5 con la distinzione tra esistente e previsione. In sede di variante tecnica e aggiornamento dei servizi verranno esplicitate tutte le eventuali ulteriori precisazioni. Allegati: 188B, 188C, 188D e 188F</p>
<p>189 – 192 – 193 – 207 – 208 – 223 – 224 – 225 – 230 – 231 – 232 – 233 – 245 – 246 Si confermano per detti punti le previsioni della tav. 5 di PRG adottato, non risultando riconducibili le differenze di perimetrazione riscontrate nella tav 13 ad alcuna prescrizione regionale.</p>	<p>189 La maglia F8.2 nella zona produttiva di via Trani a ridosso dello svincolo ha delle differenze di sagoma tra tav5 e tav13 (in rosso è tav13). Valgono i contenuti di tav5; in sede di variante tecnica si provvederà ad eventuali precisazioni o rettifiche dei tracciati di previsione. Per gli allegati si veda il precedente punto 186.</p> <p>192 Una piccola parte della viabilità di previsione riportata nella tav5 è stata oggetto di osservazione accolta: è stata quindi eliminata nella tav13 i cui contenuti restano validi. Per gli allegati si veda il precedente punto 186.</p> <p>193 La stazione ferroviaria di previsione, intermedia tra via Bisceglie e via Trani ha una sagoma diversa tra tav5 e tav13 (in rosso perimetro della tav13). Valgono i contenuti di tav5; in sede di variante tecnica (o PUE di rigenerazione) si provvederà a tutti i necessari aggiornamenti. Per gli allegati si veda il precedente punto 186.</p> <p>207 Con riferimento alla maglia di servizi di previsione F8.1 posta ad ovest di via Castel del Monte ed in affaccio sulla SC Martinelli (che comprende pure Casa Cristiani), vi sono lievi difformità tra i poligoni della tav5 e quello della tav13. Valgono i contenuti di tav5. Vedi gli allegati del precedente punto 204.</p> <p>208 Con riferimento alla maglia di servizi di previsione F5 posta ad ovest di via Castel del Monte ed in affaccio sulla SC Martinelli, vi sono lievi difformità tra i poligoni della tav5 e quello della tav13. Valgono i contenuti di tav5 ed in sede di variante tecnica verranno apportate le necessarie rettifiche inerenti le preesistenze e la viabilità esistente. In rosso perimetro della tav13. Vedi gli allegati del precedente punto 204.</p> <p>223 La previsione di maglia B3pr su via Mozart nella tav5 invade la strada esistente; parimenti nella tav13 si trovano frange della stessa maglia (C3/19) dall'altro lato di via Mozart. Peraltro l'ampliamento della strada passa su alcuni fabbricati esistenti. Valgono i contenuti della tav5 fermo restando che in sede di variante tecnica o di redazione dei SUE (rigenerazione) dette problematiche potranno essere meglio esplicitate e risolte. Allegati: 223B, 223C, 223D e 223F.</p> <p>224 L'isola del PIP tra via Stazio e via Catullo è riportata nella tav5 (in verde) come B3pr con una forma rettangolare; nella tav13 è riportata come maglia C3/21, ma con una pipetta aggiuntiva esterna; negli elaborati del PIP la sagoma della maglia è rettangolare, ma di forma diversa. Valgono i contenuti della tav5, fermo restando che in sede di variante tecnica posso essere riportati i contenuti del PIP, peraltro aggiornati con le ulteriori determinazioni sulle UP. Per gli allegati si veda il precedente punto 222.</p> <p>225 Una maglia riportata come B3pr nella tav5 invade</p>

	<p>parzialmente una strada esistente (via Aristotele) e comprende una parte di fabbricato posto dall'altro lato della strada; la tav13 (evidenziata in rosso) riporta correttamente il limite (della C3/20) sulla strada esistente, ma continua ad includere un pezzo del fabbricato dall'altro lato della strada. Valgono i contenuti di tav5 fermo restando che in sede di variante tecnica potranno essere meglio precisati i limiti della maglia. Per gli allegati si veda il precedente punto 222.</p> <p>230 Il limite della maglia tra la C3/9 e la D5/3 nella tav5 risulta diverso da quanto prospettato nella tav13 (in rosso); risulta anche difforme la fascia di rispetto (tra tav5 e tav13). Valgono i contenuti di tav5 fermo restando che in sede di variante tecnica andranno meglio precisate le problematiche inerenti le fasce di rispetto stradale. Per gli allegati si vedano quelli del precedente punto 212.</p> <p>231 Nella tav5 il limite della maglia tra la C3/10 e la D5/5 risulta diverso da quanto prospettato nella tav13 (in rosso). Valgono i contenuti di tav5 fermo restando che in sede di variante tecnica andranno meglio precisate le problematiche inerenti le fasce di rispetto stradale. Allegati: 231B, 231C, 231D e 231F.</p> <p>232 Nella maglia C3/3, come riportata in tav5, la fascia di rispetto sulla SP 231 risulta variabile tra 30 e 40 metri; nella tav13 (rosso) risulta coerente sempre a trenta metri. Valgono i contenuti di tav5 fermo restando che in sede di variante tecnica andranno precisate meglio le problematiche inerenti i rispetti stradali. Allegati: 232B, 232C e 232F.</p> <p>233 La maglia C3/8, nella tav5 comprende tutte le aree sotto lo svincolo; la tav13 ne esclude immotivatamente una parte; di contro sullo svincolo di via Monte Faraone la tav13 aggiusta un rispetto stradale che nella tav5 risulta troppo largo. Valgono i contenuti di tav5 fermo restando che in sede di variante tecnica andranno precisate meglio le problematiche inerenti i rispetti stradali. Allegati: 233B, 233C e 233F.</p> <p>245 Sia nella tav5 che nella tav13, seppure con alcune differenze, viene riportata una zona bianca (di forma triangolare) c/o via Gentile lungo la ferrovia. Valgono i contenuti di tav5 fermo restando che in sede di variante tecnica verranno apportate tutte le rettifiche per dare maggiore coerenza alla pianificazione potendosi rappresentare per il caso di specie che non si tratta di una previsione di UP, ma di una dimenticanza zonizzativa. Allegati: 245B, 245C e 245F.</p> <p>246 La fascia triangolare riportata come rispetto stradale e ferroviario sopra la maglia C1/25 non rispetta le specifiche dimensioni (peraltro il rispetto ferroviario è segnato di ml.20 mentre dovrebbe essere di ml.30). Valgono i contenuti di tav5 fermo restando che in sede di variante tecnica verranno apportate tutte le rettifiche per dare maggiore coerenza alla pianificazione potendosi rappresentare per il caso di specie che non si tratta della fascia di rispetto, ma di una generica zonizzazione. Per gli allegati si veda il precedente punto 245.</p>
<p style="text-align: center;">190</p> <p>Trattasi di una previsione viaria eliminata a seguito di accoglimento dell'osservazione n. 11, conseguentemente vale la tav. 13.</p>	<p>190 Si tratta di una previsione viaria della tav5 eliminata a seguito dell'accoglimento di una osservazione (la numero 11 dell'elenco) in sede di approvazione del PRG: la bretella è stata eliminata e valgono i contenuti di tav13. Allegati: 190B, 190C e 190F</p>
<p style="text-align: center;">191</p> <p>Trattasi di una bretella viaria su via Trani, non prevista nella tav. 13. Non essendo oggetto di prescrizioni regionali vale la tav. 5.</p>	<p>191 La previsione di viabilità (complanare) della maglia D1/6 su via Trani riportata nella tav5, non è riportata nella tav13. Valgono i contenuti di tav5; in sede di variante tecnica si provvederà ad eventuali precisazioni o rettifiche dei tracciati di previsione. Per gli allegati si veda il precedente punto 190.</p>
<p style="text-align: center;">196 – 199 – 200 – 201- 203 – 209 – 210</p> <p>Trattasi di standard di previsione e/o viabilità che presentano tra tav. 5 e tav. 13 lievi traslazioni dei perimetri. Non essendo oggetto di prescrizioni</p>	<p>196 Vi sono lievi differenze sul poligono delle aree a servizi di previsione F4 vicino a casino Terlizzi presso via Corato (in rosso perimetro della tav13). Valgono i contenuti della tav5. Allegati: 196B, 196C e 196F.</p>

<p>regionali vale la tav. 5 (PRG adottato) .</p>	<p>199 Per una maglia tipizzata F2 a nord della SP231 vicino al Ciappetta Camaggi, vi sono lievi difformità sulla sagoma ed il posizionamento della stessa sulla cartografia (in rosso perimetro nella tav13). Valgono i contenuti della tav5 in sede di variante tecnica verranno specificate eventuali disposizioni sul sistema delle aree a servizi. Allegati: 119B, 199C e 199F.</p> <p>200 Vi sono lievi difformità sulla sagoma ed il posizionamento del tondo su via Macchia di Rose (in rosso perimetro della tav13). Valgono i contenuti della tav5 in sede di variante tecnica verranno specificate eventuali disposizioni sul sistema delle aree a servizi. Per gli allegati si veda il precedente punto 199.</p> <p>201 Vi sono delle lievi differenze tra tav5 e tav13 nella fascia di rispetto della vasca di espansione del Ciappetta all'altezza di via delle Camelie (in rosso perimetro della tav13). Valgono i contenuti di tav5 ed in sede di variante tecnica si svolgeranno eventuali necessari adeguamenti. Allegati: 201/203B, 201/203C, 201/203D e 201/203F.</p> <p>203 In affaccio su via Sgarantiello si affacciano due maglie tipizzate come servizi di previsione (F8/1 e F2): vi sono lievi differenze nei poligoni disegnati in tav5 ed in tav13, sebbene la delimitazione della seconda sia più coerente in quanto si appoggia alla viabilità esistente (in rosso perimetro della 13). Valgono i contenuti di tav5 ed in sede di variante tecnica si porteranno i necessari aggiustamenti. Per gli allegati si veda il precedente punto 201.</p> <p>209 Vistose difformità tra i poligoni della maglia F2 in adiacenza alla chiesa del SS. Salvatore tra quanto riportato in tav5 e quanto riportato in tav13 (in rosso perimetro della tav13). Premessa la verifica degli standard esplicita in tav11, valgono i contenuti di tav5, fermo restando che in sede di variante tecnica deve essere meglio precisata la preesistenza consolidata ovvero i contesti in cui risulta improbabile la realizzazione di nuovi standards. Allegati: 209B, 209C, 209D e 209F</p> <p>210 Si vedano i contenuti e gli allegati relativi al precedente punto 209.</p>
<p>204 -238 – 249 Valgono le previsioni di cui alla tav. 11.</p>	<p>204 L'area che contiene casino Iannuzzi su via Castel del Monte (al bivio con la SC37), nella tav5 è tutta area di rispetto, nella tav13 parte a servizi e parte rispetto (nota: ci sono due fabbricati, di cui uno nuovo sotto la SP231 già presenti nella tav5). Tenuto conto della prescrizione regionale, prevalgono i contenuti della tav11 e pertanto la tav5/13 deve essere integrata direttamente con la disciplina esplicita nella verifica degli standard (tav11). Allegati: 204B, 204C, 204D, 204F.</p> <p>238 Nella tav5 una parte di F di previsione risulta essere occupata da una via parallela a via Da Villa (dall'ortofoto risulta realizzata la strada e la bretella). Per le determinazioni e gli allegati si veda il precedente punto 103. Vale la tav11 sia per la strada che per la scuola.</p> <p>249 Lo standard con il num.177 (mercato ortofrutticolo) della tav11 è segnato quasi correttamente, mentre la tav5 e la tav13 includono una residenza privata. Stante la prescrizione regionale sulla verifica degli standards, valgono i contenuti di tav.11 e pertanto il fabbricato privato si riconosce come stato di fatto sin dalla fase di adeguamento tav5/13. Per gli allegati si veda il precedente punto 244. Per gli allegati si veda il precedente punto 242.</p>
<p>205 – 206 – 211 – 215 Ville e/o fabbricati presenti in aree di svincolo. Non essendo oggetto di prescrizioni regionali vale la tav. 5.</p>	<p>205 Dentro uno degli svincoli di via Castel del Monte con la SP231 nella tav5 è prevista tutta zona di rispetto; nella tav13 una parte è zona bianca (in rosso) ed il resto rispetto; nello stato di fatto ci sono fabbricati già presenti nella tav5. Valgono i contenuti di tav5 ed in sede di variante tecnica verranno meglio disciplinate le problematiche dei rispetti stradali. Vedi gli allegati del precedente punto 204.</p> <p>206 Sempre nella zona dello svincolo di Castel del</p>

	<p>Monte al nodo con la SP231, nella tav5 ci sono due fabbricati nella fascia di rispetto; nella tav13 fabbricati e pertinenze sono in zona bianca (poligono in rosso) ed il limite della fascia di rispetto è posizionato più in basso (giallo). Valgono i contenuti di tav5 ed in sede di variante tecnica verranno meglio disciplinate le problematiche dei rispetti stradali. Vedi gli allegati del precedente punto 204.</p> <p>211 Si tratta dello svincolo della SP231 con la SP43 e con la comunale Gorge: nello svincolo è presente un fabbricato. Nella tav5 è tutto rispetto stradale; nella tav13 una parte è bianca: valgono i contenuti della tav5, fermo restando che in sede di variante tecnica andrà meglio disciplinata la preesistenza e la questione dei rispetti stradali. Per gli allegati si vedano quelli relativi al precedente punto 209.</p> <p>215 Su via Monte Faraone allo svincolo con la SP 231, la tav5 riporta una costruzione esistente in area di rispetto; la tav13 riporta come zona bianca la villa e le sue pertinenze. Valgono i contenuti della tav5, fermo restando che in sede di variante tecnica andrà meglio disciplinata la preesistenza e la questione dei rispetti stradali. Per gli allegati si vedano quelli del precedente punto 212.</p>
<p>214 – 217- 220 – 229 Si tratta di una modifica alla perimetrazione del PEEP – (167 Nord - San Valentino). Vale la prescrizione regionale (A4 di pag. 12 D.G.R. n. 2858/94) e quindi la tav. 13.</p>	<p>214 La strada che dalla 167 nord (C3 di PdF) esce su viale Ovidio (via G. Ceruti) crea un varco che nella tav5 è riportato come B, seppure inclusa nel perimetro (impreciso) della 167; nella tav13 risulta quasi coerente con il perimetro della 167. Va precisato che nel PdF l'area è riportata esterna al PEEP e destinata a servizi (AN); nella delibera di CC delle aree stralciate di PdF (342/78) l'area in argomento viene richiamata come destinata alla realizzazione di un asilo; nel PdZ viene inclusa nel PEEP e destinata in parte al varco viario ed in parte a zona sportiva (ci sono due campi da tennis). Stante la prescrizione regionale, vale il perimetro del PEEP desunto dal SUE con le necessarie precisazioni rispetto ai contenuti di tav13. Allegati: 214B, 214C, 214D e 214F</p> <p>217 La maglia C1/11 disegnata nella tav5 entra per una parte nel perimetro del PEEP; nella tav13, stante la prescrizione regionale del riporto dei PdZ, si ferma sul limite della stessa. Valgono i contenuti della tav13 che possono essere trascritti direttamente nell'elaborato di integrazione tav5/13. Per gli allegati si veda il precedente punto 216.</p> <p>220 L'angolo sud ovest del perimetro del PEEP di San Valentino nella tav5 passa a sud della via comunale Zagaria, definendo un triangolo escluso dalla maglia C3/5; nella tav13 il perimetro della 167 è diverso ed il triangolo è stato impropriamente incluso nella C3/5; nella revisione, tenuto conto della prescrizione regionale di riportare le 167 (e quindi il loro perimetro) a quanto disciplinato dalla previgente pianificazione (il PdF o il SUE) bisogna definire una destinazione al triangolo in argomento. Ove dovesse ritenersi valida la tav5, lo stiramento del poligono della 167 includerebbe l'area in argomento nella C3/5. Per gli allegati si vedano quelli del precedente punto 219.</p> <p>229 Lungo la strada che ricalca ed amplia via comunale Zagaria (sotto San Valentino), la maglia C3/5 sembra essere divisa in due parti ognuna delle quali è definita da una quota di ampliamento stradale (previsione di PRG). Per gli allegati si vedano quelli del precedente punto 219.</p>
<p>216 – 218 – 219 Si conferma la tav. 5 non risultando le modifiche riportate nella tav. 13 conseguenti a prescrizione regionale.</p>	<p>216 Rispetto alla zona di San Valentino (tra la maglia C1/11, la B3pr/18 ed una maglia a servizi senza specifica destinazione), nella tav5 e nella tav13 c'è una strada di previsione (prolungamento e rettifica di una preesistenza) che passa su edifici esistenti. Valgono i contenuti della tav5, fermo restando che in sede di variante tecnica andrà rettificata l'improbabile previsione viaria. Allegati: 216A, 216B, 216C, 216D e 216F</p> <p>218 La strada a cavallo tra le due maglie C1/17 e C1/18 (all'inizio di via Corato) ha una posizione differente nella</p>

	tav5 (in verde) e nella tav13 (in rosso). Valgono i contenuti della tav5, fermo restando che in sede di variante tecnica potranno essere verificate le previsioni viarie con maggiore coerenza rispetto al verde ed alla edilizia esistente. Allegati: 218B, 218C, 218D e 218F. 219 La frangia tra la 167 di San Valentino e la tangenziale ovest di previsione ha sagome differenti in tav5 ed in tav13; gli stessi innesti con la viabilità esistente sono imprecisi. Vale la tav5 fermo restando che in sede di variante tecnica, anche in ragione della caducazione del vincolo preordinato all'esproprio, possono essere meglio specificate le previsioni di nuova viabilità a livello territoriale. Allegati: 219A, 219B, 219C, 219D e 219F.
222 Trattasi di una striscia irrilevante di terreno che viene riportata nella sua destinazione esistente, ovvero strada. Si conferma la tav. 5 di P.R.G. adottato.	222 Nella tav5 (in verde) l'isola del PIP in affaccio su via Stazio è riportata come B3pr; nella tav13 è riportata come maglia C3/22, ma nel disegno invade per una piccola parte una strada esistente (via Claudio Appio in rosso). Tenuto conto della realizzazione della strada (opera pubblica) si ritiene coerente riportare immediatamente tale migliore precisazione della maglia. Allegati: 222B, 222C, 222D, 222F e 222G.
228 Retino su viabilità esistente da eliminare. Vale la tav. 5 con la perimetrazione del PEEP.	228 Nella tav5 il retino di B3pr passa su una strada esistente (via Apricena); nella tav13 c'è la stessa imprecisione (C3/28) e peraltro il triangolo risulta agli effetti non suscettibile di edificabilità. Valgono i contenuti di tav5 con la precisazione del perimetro del PEEP desunto dal PdF, fermo restando che in sede di variante tecnica o di SUE (rigenerazione) verranno meglio precisate le problematiche del caso. Per gli allegati si vedano quelli del precedente punto 219 e in aggiunta il 228E.
251 Trattasi di area di proprietà comunale rilevata in sede di adozione tav. 8 come "servizio esistente (di riserva)" e tale riconfermata in sede di controdeduzioni (tav. 11). Si conferma la destinazione come servizio esistente di cui alla tav. 13.	251 Nella tav5, nella tav13 e nella tav11 di verifica degli standards l'albergo "Dei Pini" (che insiste su una proprietà comunale per concessione del diritto di superficie) risulta segnato come servizio (in elenco è riportato come tale). Valgono i contenuti di tav13, giusti contenuti della prescrizione regionale sulla verifica degli standard, fermo restando che in sede di variante tecnica e quindi di verifica degli standards verranno ridefinite adeguate destinazioni. Per gli allegati si veda il precedente punto 242

Alle ore 15,00 i convenuti concordano di interrompere l'attività in corso e di aggiornarsi al giorno 21/11/2011 alle ore 15,00 presso la stessa sede.

Verbale del 21.11.2011

“” Il giorno 21/11/2011 alle ore 15,00, giusto quanto deciso nella seduta dell' 11/11/2011, presso la sede dell'Assessorato Regionale alla Qualità del Territorio alla via delle Magnolie n. 6-8 - zona Industriale - Modugno (BA) continua l'esame istruttorio già avviato nella predetta seduta.

Sono presenti:

... omissis ...

L'attività prosegue con le modalità seguite nella precedente riunione dell' 11 novembre, pervenendo alle seguenti risultanze:

Conferenza servizi	Specificazioni inerenti gli elementi da prendere in esame per la congruenza tra tav5 e tav13 del vigente PRG
254 Si confermano i contenuti della tav. 5 (adozione).	254 Con riferimento al polo scolastico sotto via Bisceglie, i contenuti di tav5 sono del tutto superati; nella tav11 è riportata correttamente la scuola (che ha una pipa vuota su via Mozart); nella tav13 non è distinto lo standard esistente dalla pipa che è previsione e peraltro la strada di previsione passa dentro la scuola esistente. Valgono i contenuti di tav5, fermo restando che in sede di variante tecnica e quindi di verifica degli standard verranno poi adeguate le preesistenze e le previsioni. Allegati: 254B, 254C e 254F.
144 Si confermano i contenuti della tav. 13 per effetto del combinato disposto di cui ai punti A7 e A8 della	144 Rispetto alla zona del parco urbano del Ciappetta, con riferimento al poligono del PdF ci sono delle differenze tra il PdF, la tav5, la tav13; inoltre le dividenti della zona F7

D.G.R. 2858/94.	e la C3/31 sono discordanti (in rosso la tav13 in viola la tav5); poi in ragione del poligono vi sono discordanze anche con la B5. Valgono i contenuti della tav5, fermo restando che in sede di variante tecnica tutte le incongruenze devono essere rettificare. Allegati 144A, 144B, 144C e 144F
256 Retino su viabilità esistente da eliminare con successiva variante. Allo stato vale la tav. 13.	256 Si tratta di una strada parallela a via Vetta d'Italia non segnalata né in tav5 né in tav13, che comunque si ritiene opportuno inserire. Nella modifica della B5 in argomento dovrebbe essere pure meglio precisato il limite inferiore che corre sul poligono del PdF. Valgono i contenuti di tav5, fermo restando che in sede di variante tecnica verranno adeguate le strade esistenti e le previsioni. Allegati: 256B, 256C e 256D
257 Valgono nello specifico le previsioni della tav. 13 in coerenza con la prescrizione regionale riguardante il perimetro della "167". Si evidenzia l'erroneo richiamo al punto 216 in luogo più propriamente del punto 217.	257 Si tratta della maglia B3pr18 e della contermine zona a servizi di previsione definita in gran parte dal perimetro del PdF riportato in tav5 (errato) e riformato secondo la prescrizione regionale con quello desunto dal PdF. Inoltre sotto la piccola maglia a servizi c'è una zona bianca sia in tav5 che in tav13. La maglia C1/11 in tav5 risulta tutta retinata, seppure in parte entro ed in parte fuori del perimetro del PdF, mentre in tav13 una parte della maglia risulta priva di retino. Valgono i perimetri del PdF e conseguentemente la ridefinizione delle diverse maglie. In sede di variante tecnica e di verifica degli standards verranno adeguate le problematiche della zona bianca. Per gli allegati si vedano i precedenti punti 131 o 216
258 Sia la tav. 5 di P.R.G. (adottato) che la tav. 1\3 (P.R.G. adeguato) per quanto riguarda la maglia "B5" prospiciente la ex SS. 98 riportano una previsione difforme rispetto al perimetro del P.di F., di cui si conferma l'originaria destinazione "B5" come da prescrizione regionale. In questa sede si conferma la previsione di P.F. per la maglia "B5" in questione. Nel contempo si rileva, come da tav.5 di P.R.G. adottato, che l'area triangolare compresa tra la ex SS. 98 e viabilità di previsione di P.R.G. necessiterà di integrazione di disciplina urbanistica, con specifica variante al P.R.G.	258 Si tratta di una maglia su via Canosa tipizzata B5 nel PdF; nella tav5, in regione di un errato riporto del perimetro del PdF non è chiara la distinzione e le specifiche rispetto alla presumibile contermine maglia C3/6 (sembra potersi identificare pure una zona bianca); nella tav13, essendo riportato un perimetro del PdF più coerente, la situazione sembra meglio precisata, ma in parte difforme dai contenuti di tav5. Si desume la necessità di una migliore definizione del poligono e la precisazione se la C3 a nord della previsione viaria appartiene alla maglia 6 o risulta una maglia autonoma: nella proposizione della tav5/13 sembrano prevalere i contenuti di tav5, fermo restando che nella variante tecnica tale contesto deve essere meglio precisato (poligoni e dest.urb). Per gli allegati si vedano quelli del precedente punto 219.
260 Retino su viabilità esistente sia nella tav. 5 che nella tav. 13. Allo stato vale la previsione della tav. 5.	260 Si tratta di viabilità pubblica esistente (via A. Di Schiena e via P. D. Boccardi) su cui è riportato il retino della tipizzazione di B sia in tav5 sia in tav13 (B5). Si tratta altresì di un retino di zona B su via F. Carafa e via De Salzedo, presente in tutti e due gli elaborati. Valgono i contenuti di tav5 fermo restando che in sede di variante tecnica saranno eliminati i retini e meglio precisate le maglie. Allegati: 260A, 260B, 260C e 260D e 260F.
261 Trattasi di area che sia la tav. 5 che la tav. 13 riportano come spazio pubblico, con indicazione di un rettangolino centrale come zona "B". Nel P.F. tutta l'area era indicata come standard di riserva sovrapposta ad un retino di zona "B". Dalla documentazione ortofotodigitale si rileva che l'area è interessata da massiccia edificazione. In sede di variante tecnica dovrà essere valutata la disciplina urbanistica dell'area in questione.	261 Si tratta di una proprietà privata segnata come zona bianca (previsione viaria) presente nei due elaborati (tra viale P. Nenni, via Pietro I Normanno e via Riccardo I Normanno) su cui insiste un fabbricato realizzato in fase di adozione di PRG. Peraltro nel PdF tale area è segnata come B2 con sopra un puntinato. Valgono i contenuti di tav5, fermo restando che in sede di variante tecnica si dovrà attribuire alla zona una destinazione urbanistica di completamento di tipo B. Per gli allegati si veda il precedente punto 260.

--

<p>262 Si tratta di una modifica della perimetrazione del PEEP. Vale la prescrizione regionale (A4 di pag. 12 della prescrizione regionale di cui alla D.G.R. n. 2858/94) e quindi vale la tav. 13. Si evidenzia tuttavia che l'area in questione, sia pur ricompresa nel perimetro PEEP, risulta oggetto di edificazione spontanea.</p>	<p>262 Si tratta del perimetro della 167/ovest: tenuto conto della prescrizione regionale relativa al puntuale riporto dei perimetri dei PEEP perimetrati nel PdF, si evidenzia che tale sagoma taglia a metà delle preesistenze e comunque andrà puntualizzata l'efficacia prescritta dalla Regione su PEEP resi inefficaci o comunque decaduti. Si riporta il perimetro del PdF ed in sede di variante tecnica e in fase di redazione dei SUE (rigenerazione) andranno assunte le determinazioni del caso. Allegati: 262A, 262B, 262C e 262D.</p>
<p>264 Valgono i contenuti di tav. 5 non risultando i contenuti di tav. 13 (zona bianca) connessi a nessuna prescrizione regionale.</p>	<p>264 Si tratta di una quota di maglia B1 dietro villa Bonomo in affaccio su via Udine tipizzata come tale nella tav5 e lasciata bianca in tav13; nel frattempo è stato edificato un palazzo. Valgono i contenuti di tav5 che vengono trascritti subito in fase di adeguamento tav5/13. Per gli allegati si veda il precedente punto 242.</p>
<p>265 Trattasi di una striscia di area (due tronchi) ubicata sulla via Don Minzoni, riportata nella tav. 5 e nella tav. 13 come area per standard. La documentazione ortofotodigitale rileva una diffusa edificazione. Tale discrasia va corretta in sede di specifica variante.</p>	<p>265 Si tratta di una maglia tipizzata a servizi compresa tra le vie Gabelli, Don Minzoni e Don Bosco. In ambo le tavole compare la stessa tipizzazione a servizi, ma sulla stessa insistono un cospicuo numero di fabbricati residenziali privati: per i contenuti si veda il punto 247 e per gli allegati il precedente punto 244. Valgono i contenuti di tav11 come da prescrizione regionale e quindi si apporta subito la modifica</p>
<p>266 Trattasi di una maglia a forma triangolare posta ad angolo tra via S. Lucia e via Murge, divisa dalla via S. Lucia dalla maglia di cui al punto 109; per detta maglia valgono le prescrizioni di tav. 13 in adeguamento alla prescrizione regionale A7 della D.G.R. n. 2858/94.</p>	<p>266 Si tratta di due maglie in prossimità del Ciappetta tra via Murge e via Togliatti rispettivamente tipizzate B3/12 e B1.2; va evidenziato inoltre che la maglia a servizi lungo il Ciappetta senza specifica destinazione era ed è inficiata da edilizia a viario titolo sin dai tempi del PRG. Per contenuti ed allegati si veda il precedente punto 109. Valgono i contenuti di tav13 in coerenza con il PdF</p>
<p>267 Trattasi di area che nelle tavv. 5 e 13 è riportata come spazio pubblico, ancorché interessata da edificazione come da ortofotodigitale; in sede di variante va definita una specifica disciplina urbanistica.</p>	<p>267 Si tratta di una zona bianca (tra via Togliatti e via Cicco) con tutta evidenza rimasta priva di retino: allo stato vi è stato costruito un palazzo. Valgono i contenuti di tav5, fermo restando che in sede di variante tecnica andranno assegnate le adeguate destinazioni previa verifica delle c.d. aree stralciate di PdF. Allegati: 267A, 267B, 267C e 267D.</p>
<p>268 Valgono i contenuti della tav. 13 con eliminazione dei retini di zona "B5" su strada esistente da effettuarsi in sede di specifica variante.</p>	<p>268 Si tratta di strade non segnate nelle maglie B5 di via Castel del Monte: nella tav5 alcune erano riportate altre no. Valgono i contenuti di tav5, fermo restando che in sede di variante tecnica o di SUE (rigenerazione) andranno assunte le necessarie determinazioni. Per gli allegati si veda il precedente punto 267</p>
<p>269 Trattasi di area impegnata da un asilo nido esistente che nella tav. 5 è indicata come rispetto stradale, nella tav. 11 è riportata come servizio esistente (come da ricognizione standard in seguito a prescrizione regionale); nella tav. 13 l'area è riportata in gran parte standard ed in minima parte come fascia di rispetto: si conferma la previsione della tav. 11.</p>	<p>269 Si vedano i contenuti e gli allegati dei precedenti punti 204 e 208: vale la tav11 e quindi si corregge subito.</p>
<p>271 Si tratta più propriamente di una striscia di ridotte dimensioni di suolo per la quale ricorrono le condizioni di cui al punto 59.</p>	<p>271 Si tratta di un lotto tipizzato nella tav5 come B1.2 oltre il limite del PdF e nella tav13 come B3/14. Per contenuti ed allegati si veda il precedente punto 059. Si conferma la tipizzazione B3pr.</p>
<p>272 Retino su viabilità esistente, sia nella tav. 5 che nella tav. 13. Si confermano le previsioni della tav. 13, con soppressione del retino di zona "B3/4 su viabilità esistente da effettuarsi con specifica variante.</p>	<p>272 Si tratta di viabilità esistente interna ad una ampia maglia tipizzata B3.4 a ridosso di via Trani, su cui la tav13 pone il retino generalizzato di tipizzazione urbanistica: valgono i contenuti di tav5, fermo restando che in sede di variante tecnica o di SUE (rigenerazione) andranno apportate le necessarie correzioni ed assunte le opportune determinazioni. Allegati: 272B, 272C e 272F.</p>
<p>273 Si confermano le previsioni di cui alla tav. 5 non</p>	<p>273 Si tratta di un errato riporto del limite di PdF nella tav13 che determina un consolidato di B1.2, mentre stante</p>

risultando la tipizzazione come zona "B1/2" della striscia di area in questione connessa ad alcuna prescrizione regionale.	l'esatto riporto, le stesse aree riguardano una quota di B3pr come agli effetti è definito in tav5. Valgono i contenuti di tav5 da riportare subito nell'adeguamento di tav5/13. Per gli allegati si veda il precedente punto 272.
274 Si confermano le previsioni delle tavv. 5 e 13 ovvero spazio pubblico, ancorché occupata marginalmente da un fabbricato esistente.	274 Si tratta di una zona bianca (su tav5 e su tav13) a margine di una maglia B3.4 sita all'angolo di via Tofane e via Gorizia che riguarda un fabbricato esistente ed un lotto inedito a ridosso del binario. Valgono i contenuti di tav5, fermo restando che in sede di variante tecnica o di SUE dovranno essere assunte le necessarie determinazioni per la preesistenza edilizia e per il lotto libero. Allegati: 274B, 274C, 274D e 274F.
275 Si conferma la previsione della tav. 5 ovvero di zona "F1" erroneamente riportata come zona "B1" nella tav. 13.	275 Si tratta di un errato riporto del limite di maglia B1.2 dietro via Bisceglie coerente nella tav5 e sbagliato nella tav13. Valgono i contenuti di tav5 da riportare immediatamente nell'adeguamento di tav5/13. Per gli allegati si veda il precedente punto 274
276 Si conferma la delimitazione delle zone "B1" di tav. 5 in quanto la modifica apportata nella tav. 13 non è connessa ad alcuna prescrizione regionale.	276 Si tratta di un errato riporto del poligono del PdF su via Mozart. Valgono i contenuti di tav5 fermo restando che in sede di variante tecnica potrà essere valutata l'opportunità di rettificare lievemente il perimetro includendo la piccola quota residua del fabbricato esistente Per gli allegati si veda il precedente punto 274.
277 Trattasi di contenuto analogo al punto 28 cui si rimanda per analogia.	277 Si tratta di previsioni viarie inattuali nella tav5, che sono già state aggiornate nella tav13 in ragione della prescrizione regionale (revisione delle UP del polo scolastico di via Bisceglie), ma che allo stato andrebbero meglio precisate. Per contenuti ed allegati si veda il precedente punto 028.
279 Eliminazione del retino posto erroneamente sulla viabilità esistente ; vale la previsione della tav. 5.	279 Si tratta di viabilità esistente (secondaria su via Corato): la tav5 riporta coerentemente le strade senza retino; la tav13 copre le strade col retino di B5. Valgono i contenuti di tav5 e la correzione può essere immediatamente riportata nell'adeguamento di tav5/13. Per gli allegati si veda il precedente punto 278
280 Trattasi di un'area di proprietà comunale che nelle tavv. 5 e 13 viene tipizzata in parte come zona produttiva e in parte come zona "B1", attualmente utilizzata come parcheggio dei plessi scolastici esistenti. Lo stato di fatto dovrà essere disciplinato in sede di variante.	280 Si tratta di uno spazio pubblico che in tav5 ed in tav13 risulta tipizzato come zona produttiva ed in piccola parte è B1/2, ma agli effetti è un piazzale di parcheggio. Valgono i contenuti di tav5, fermo restando che in sede di variante tecnica e di verifica degli standard saranno assunte le necessarie determinazioni. Allegati: 280B, 280C e 280D. Nella sostanza si rimanda globalmente alla seconda fase (variante) e quindi si stralcia dal presente elenco.
281 Trattasi di un'area riportata nelle tavv. 5 e 13 come servizio esistente ricompreso in una più ampia maglia occupata quasi totalmente dalla casa di riposo, chiesa ed oratorio S.M. Vetere, in realtà l'area è impegnata da edificazione privata. Si confermano le previsioni delle tavv. 5 e 13 fermo restando eventuali successive valutazioni comunali.	281 Si tratta di un fabbricato che si trova in via Galliano angolo via Savarese e che in tav5 è segnato come servizi ed in tav13 è segnato come A2 e come servizi (anche nella tav11 è riportato erroneamente come servizi), stante la proposta di declassificazione come A2 e trattandosi di residenza dovrebbe essere ritipizzato come zona B. Valgono i contenuti di tav5 fermo restando che in sede di variante tecnica e di verifica degli standards andranno assunte le necessarie determinazioni. Allegati: 281B, 281C e 281E. Nella sostanza si rimanda globalmente alla seconda fase (variante) e quindi si stralcia dal presente elenco.
283 Trattasi del c.d. "Caseificio S. Lucia" oggetto di un A.di P. ai sensi della L.R. n. 34/94 che ha modificato la previsione del P.R.G. successivamente alla sua approvazione (1995). Conseguentemente le tavv. di P.R.G. vanno adeguate alle previsioni di tale vigente variante .	283 Lo stabilimento Montrone a via Corato (caseificio Santa Lucia) è stato oggetto di un intervento ai sensi della legge regionale 8/98 che ne ha modificato la destinazione urbanistica. Si ritiene opportuno riportare in sede di variante tecnica tale cambiamento di destinazione urbanistica, confermando per la parte interessata la nuova di tipo D2. Allegato: 283F . Nella sostanza si rimanda globalmente alla seconda fase (variante) e quindi si stralcia dal presente elenco
284 Trattasi di due asili nido (standard della lottizzazione DE CORATO) erroneamente indicate nelle tavv. 5 e 13 come aree edificabili. Si confermano i contenuti propri della tav. 11 ovvero standards urbanistici esistenti.	284 Gli asili della lottizzazione De Corato sono riportati in tav11 ma non sono stati trascritti nella tav13. Detta correzione viene riportata in fase di adeguamento di tav5/13, fermo restando che in sede di variante tecnica e di verifica degli standards andranno meglio specificate le ulteriori aree a standard della lottizzazione in argomento. Allegati: 284B, 284C e 284E

Alle ore 18,45 i convenuti, danno atto che l'attività istruttoria è conclusa; concordemente i presenti si convocano per il giorno 24/11/2011 alle ore 15,00 presso la stessa sede, per dare corso alla Conferenza di Servizi decisoria””.

Nella seduta tenutasi in data 24 novembre 2011 la Conferenza di Servizi ha concluso i propri lavori come testualmente di seguito si riporta:

“”Iniziano i lavori con l'intervento dell'Assessore all'Urbanistica del Comune di Andria che ripercorre l'attività istruttoria operata di concerto tra gli uffici regionale e comunale nelle sedute innanzi richiamate.

A tal proposito ricorda che nelle predette sedute sono state puntualmente analizzati gli errori e le incongruenze rilevati in fase attuativa del PRG del Comune di Andria approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 2858 del 10 maggio 1994 e n. 2951 del 26 giugno 1995, con l'obiettivo di fare chiarezza in ordine all'elaborato esaminato dal Consiglio Comunale di Andria nella fase di formazione del PRG e da tenere a base per l'attività edilizia e urbanistica comunale. Di conseguenza si è provveduto nel corso dei lavori, specificatamente per ogni singola fattispecie, ad indicare, sulla scorta degli atti predisposti dal Comune e trasmessi con nota prot. n.57205 del 6 luglio 2011, l'elaborato di riferimento del PRG di cui alle delibere regionali innanzi citate ovvero, nei casi comportanti variante urbanistica al PRG, a rinviare ad una fase successiva previa valutazione da parte del Consiglio Comunale.

Dopo la illustrazione dei lavori da parte dell'Assessore comunale, coadiuvato dai tecnici comunali e regionali, la conferenza di servizi condivide le risultanze di cui ai verbali allegati e ritiene che il Consiglio Comunale di Andria debba, con propria deliberazione, prendere atto prioritariamente di dette risultanze, preliminarmente ai conseguenti provvedimenti di competenza della Giunta Regionale, il tutto finalizzato all'ottenimento di un'unica tavola di zonizzazione urbana.

Di quanto innanzi è redatto il presente verbale in due originali che letto e confermato viene sottoscritto.””

In relazione a quanto sopra, in data 17.02.2012 il Consiglio Comunale di Andria con atto n. 17 ha deliberato testualmente:

- “”1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di prendere atto prioritariamente delle risultanze condivise di cui ai verbali in premessa, il tutto finalizzato alla unificazione delle tavole di zonizzazione urbana (Tav. 5 del PRG adottato e Tav. 13 di controdeduzioni alle prescrizioni regionali) e riportate graficamente nella Tavola Unica di zonizzazione urbana (Tavola 513), allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
3. di incaricare il Settore Ufficio di Piano e Pianificazione Strategica alla trasmissione dell'elaborato di cui al punto 2) alla Regione Puglia per gli eventuali adempimenti di propria competenza.””

Successivamente, il Dirigente del Settore Ufficio di Piano e Pianificazione Strategica del Comune di Andria con nota n. 18330 del 29.02.2012 ha trasmesso, per gli adempimenti di competenza, al Servizio Urbanistica Regionale, copia della suddetta delibera di C.C. n. 17/2012 unitamente al grafico denominato “Tavola Unica di Zonizzazione Urbana (Tav. 513)”.

Sulla scorta di tutto quanto innanzi premesso si propone alla Giunta:

- di prendere atto delle risultanze dei verbali delle sedute delle conferenze di servizi, innanzi integralmente riportati e finalizzati alla condivisione della Tavole Unificate di Zonizzazione Urbana del P.R.G. congruente con le condizioni e prescrizioni introdotte dalla Giunta Regionale con le delibere n. 2858 del 10.05.1994 e n.2951 del 26.06.1995 di approvazione del PRG del Comune di Andria;
- di prendere atto di quanto operato dal Comune di Andria con la delibera di Consiglio Comunale n.17 del 17.02.2012, ad esito delle conferenze di servizi sopra richiamate, e riportato graficamente nella Tavola 513 c.d.Tavola Unica di zonizzazione urbana, ovvero di unificazione delle tavole di zonizzazione urbana (Tav. 5 del PRG adottato e Tav. 13 di controdeduzioni alle prescrizioni regionali), congruente con le condizioni e prescrizioni introdotte dalla Giunta Regionale con le delibere n. 2858 del 10.05.1994 e n.2951 del 26.06.1995 di approvazione del PRG del Comune di Andria;

- di prendere atto che la ricognizione degli elaborati tecnici come innanzi richiamati, operata dal Comune di Andria e condivisa in sede di conferenza di servizi, essendo tesa alla definizione di una Tavola Unica di zonizzazione urbana, ovvero di unificazione delle tavole di zonizzazione urbana (Tav. 5 del PRG adottato e Tav. 13 di controdeduzioni alle prescrizioni regionali) e come tale non comportante alcun processo di pianificazione e/o variante al PRG vigente, non è assoggettabile alle procedure di cui al D.lgvo n.152/2006.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4° - lettera "d)" della LR n.7/97.

“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA LR N.28/2001 E S.M. ED I.”

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore alla Qualità del Territorio, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Qualità del Territorio;

VISTE le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

DI APPROVARE la relazione dell'Assessore alla Qualità del Territorio, nelle premesse riportate;

DI PRENDERE ATTO delle risultanze dei verbali delle sedute delle conferenze di servizi,

innanzi integralmente riportati e finalizzati alla condivisione della Tavole Unificate di Zonizzazione Urbana del P.R.G. congruente con le condizioni e prescrizioni introdotte dalla Giunta Regionale con le delibere n. 2858 del 10.05.1994 e n.2951 del 26.06.1995 di approvazione del PRG del Comune di Andria;

DI PRENDERE ATTO di quanto operato dal Comune di Andria con la delibera di Consiglio Comunale n.17 del 17.02.2012, ad esito delle conferenze di servizi sopra richiamate, e riportato graficamente nella Tavola 513 c.d.Tavola Unica di zonizzazione urbana, ovvero di unificazione delle tavole di zonizzazione urbana (Tav. 5 del PRG adottato e Tav. 13 di controdeduzioni alle prescrizioni regionali), congruente con le condizioni e prescrizioni introdotte dalla Giunta Regionale con le delibere n. 2858 del 10.05.1994 e n.2951 del 26.06.1995 di approvazione del PRG del Comune di Andria;

DI PRENDERE ATTO che la ricognizione degli elaborati tecnici come innanzi richiamati, operata dal Comune di Andria e condivisa in sede di conferenza di servizi, essendo tesa alla definizione di una Tavola Unica di zonizzazione urbana, ovvero di unificazione delle tavole di zonizzazione urbana (Tav. 5 del PRG adottato e Tav. 13 di controdeduzioni alle prescrizioni regionali) e come tale non comportante alcun processo di pianificazione e/o variante al PRG vigente, non è assoggettabile alle procedure di cui al D.lgvo n.152/2006.

DI DEMANDARE al competente Servizio Urbanistica la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Andria, per gli ulteriori adempimenti di competenza;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sulla Gazzetta Ufficiale (da parte del S.U.R.).

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 maggio 2012, n. 1005

BISCEGLIE (BA) - Art. 34 D.Lgv. n. 267/2000. Accordo di Programma per realizzazione di complesso per struttura di assistenza sanitaria extra ospedaliera e residenze. Rettifica Del. di G.R. n. 2032 del 19.09.2011

L'Assessore Regionale alla Qualità del Territorio, Prof.ssa Angela BARBANENTE, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente d'Ufficio e confermata dal Dirigente di Servizio, riferisce quanto segue:

“Il Sindaco del Comune di Bisceglie, con nota prot. n. 15574 in data 22 marzo 2010 ha richiesto al Presidente della G.R. la stipula di un Accordo di Programma, ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000 per la realizzazione in variante al vigente P.R.G. di una struttura di assistenza sanitaria extra ospedaliera ad iniziativa della ASL/BAT1 e di un complesso residenziale - progetto proposto da “Vitobello Antonio e Società “Valente & Partners”.

Con Deliberazione n. 2032 del 19.09.2011 il Presidente della Giunta Regionale è stato autorizzato alla sottoscrizione del suddetto Accordo di Programma.

Detta sottoscrizione, da parte del Presidente della G.R. e del Sindaco di Bisceglie, risulta avvenuta in data 30.11.2011.

Successivamente il Consiglio Comunale di Bisceglie con propria Delibera n. 138 del 27.12.2011, entro i prescritti trenta giorni previsti dall'art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000, ha provveduto alla ratifica dell' Accordo di Programma in questione.

In relazione a quanto innanzi, il Dirigente del preposto ufficio comunale, con nota prot. 3480 del 23.01.2012, oltre a trasmettere copia della Del. di C.C. n. 138/2011, ha segnalato un errore nella parte narrativa della deliberazione di G.R. n. 2032/2011 e precisamente per quanto riguarda la indicazione del numero degli alloggi privati da realizzare da parte del soggetto proponente.

Ciò posto, verificati gli atti di ufficio, si è riscontrato che nella narrativa della citata Delibera

di Giunta Regionale n. 2032/2011 è riportato, per mero errore materiale, quale numero complessivo di alloggi (alloggi edilizia residenziale libera e alloggi edilizia residenziale sociale) il numero 49 anziché il numero 97 mentre l'qa quantità degli alloggi di edilizia residenziale libera è riportata in numero 37 anziché in numero 85.

In particolare detto errore è riscontrato al paragrafo “ASPETTI TECNICI” (pagg. nn. 5 e 6) al rigo “- alloggi edilizia residenziale libera”, qui di seguito trascritto testualmente per una migliore comprensione della vicenda:

“”

ASPETTI TECNICI

Il progetto investe un'area di proprietà privata, ricompresa tra la Via G. Bovio, Via degli Aragonesi e Via dell'Ospedale; tipizzata nel P.R.G. vigente come “Zona Speciale F - zona per scuole di istruzione superiore all'obbligo ed attrezzature sanitarie ed ospedaliere” e disciplinata dall'art. 52 della N.T.A.

L'area è individuata nel Catasto Terreni al Foglio di mappa n. 5/A, particelle 781, 782, 1577, 1581, 1584, 1590 e 1595.

Le caratteristiche del progetto possono essere così sintetizzate:

- Superficie complessiva di intervento = mq **23.084,00**
- Superficie per attrezzature sanitarie ed ospedaliere
 - in cessione gratuita alla “ASL/Bat1” = mq 6.100,00
 - per eventuali interventi di natura privata = mq 1.500,00
 - tot. = mq **7.600,00**
- Superficie fondiaria per la residenza libera = mq 8.334,00
- Superficie fondiaria per la residenza sociale in cessione gratuita al Comune = mq 783,00
- tot. = mq **9.117,00**
- Superficie “Standard Urbanistici” ex art. 3 D.M. n. 1444/68 sup. minima pari a 18 mq/ab = mq **5.239,79**
- Superficie “Standard Urbanistici” di progetto ex art. 3 D.M. n. 1444/68

- da cedere gratuitamente
al Comune = mq **7.150,00**
- Volumetria per residenza
libera = mc 26.198,92
- Volumetria per residenza
sociale in cessione gratuita
al Comune = mc 2.911,00
- tot. = mc **29.109,92**
- Abitanti complessivi da insediare = n **292**
- Indice fabbricabilità territoriale
(mq 23.084 - 7.600 = mq 15.484) = mc/mq **1,88**

In particolare è prevista la realizzazione di complessivi sette blocchi edilizi, con tipologia edilizia in linea, per un numero di 49 alloggi, così suddivisi:

- alloggi edilizia residenziale libera = n **37**
- alloggi edilizia residenziale sociale = n **12**

.....“”

Ciò premesso, dalla consultazione dell'elaborato grafico denominato "TAV. N. 10 - Tipologie Edilizie Residenziali", di cui all'elenco degli elaborati grafici posti a base delle valutazioni riportate nella citata deliberazione di G.R. n. 2032/2011, si evincono la seguenti indicazioni progettuali:

- numero blocchi ad uso residenziale = n. 6
- numero alloggi blocco n. 1
(edilizia libera) = n. 17
- numero alloggi blocchi n. 2/3/4
(edilizia libera) = n. 57
- numero alloggi blocco n. 5
(edilizia libera) = n. 11
tot. parz. = n. 85
- numero alloggi blocco n. 6
(edilizia sociale) = n. 12
tot. = n. 97

Quanto segnalato dal Comune di Bisceglie con la citata nota dirigenziale n. 3480 del 23.01.2012 risulta quindi un mero errore materiale al quale si pone rimedio in questa sede nei termini sopra indicati ovvero indicando in n. 97 gli alloggi da realizzare complessivamente di cui n. 85 gli alloggi edilizia residenziale libera e n. 12 gli alloggi edilizia residenziale sociale.

La correzione dell'errore materiale di cui sopra non comporta alcuna modifica degli elementi tecnico-urbanistici riportati nella stesso paragrafo, ed in particolare non comporta la modifica dei parametri relativi alla volumetria ad uso residenziale da realizzare che, ad ogni buon fine, si conferma e di seguito si riporta:

- “”- Volumetria per residenza
libera = mc 26.198,92
- Volumetria per residenza sociale
in cessione gratuita al
Comune = mc 2.911,00
tot. = mc **29.109,92””**

Detta correzione, peraltro, non introduce modifiche all' ACCORDO DI PROGRAMMA” già sottoscritto dal Presidente della Giunta e dal Sindaco di Bisceglie in data 30.11.2011 e ratificato dal Consiglio Comunale con la citata deliberazione n. 138 del 27.12.2011

Tutto ciò premesso si propone alla Giunta di prendere atto dell'errore materiale segnalato dal Comune di Bisceglie, rettificando conseguentemente la deliberazione di G.R. n. 2032/2011 nei termini sopra prospettati ed autorizzando, nel contempo, il Presidente della Giunta Regionale ad emettere, ai sensi dell'art. 34 del D.lgv. n. 267/2000, il Decreto che sancisce l'efficacia della variante urbanistica sottesa all'Accordo di Programma in questione i cui contenuti e finalità restano invariati nei termini riportati nella deliberazione di G.R. n. 2032/2011.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della giunta regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4° della l.r. 7/97, punto d).

Copertura finanziaria di cui alla l.r. n.28/2001 ss.mm.ii.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore sulla scorta delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Qualità del Territorio;

VISTE le sottoscrizioni posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente di Ufficio e dal Dirigente di Servizio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI APPROVARE la relazione dell'Assessore alla Qualità del Territorio.

DI PRENDERE ATTO, per le motivazioni di cui alla narrativa, dell'errore materiale segnalato dal Comune di Bisceglie in merito a quanto riportato nella precedente Delibera n. 2032 del 19.09.2011 nella parte ove si indicano rispettivamente il numero degli alloggi di edilizia residenziale libera e il numero complessivo degli alloggi (residenza libera e residenza sociale);

DI RETTIFICARE, conseguentemente, il mero errore materiale rilevato nella narrativa della citata deliberazione n.2032/2011, indicando, come da verifiche operate dall'ufficio istruttore, il numero di alloggi da realizzare complessivamente pari a 97 di cui n. 85 per edilizia residenziale libera e n 12 per edilizia residenziale sociale, così come si evince negli elaborati grafici posti a base delle valutazioni riportate nella citata deliberazione di G.R. n. 2032/2011;

DI AUTORIZZARE il Presidente della Giunta Regionale ad emettere, ai sensi dell'art. 34 del D.lgvo n. 267/2000, il Decreto che sancisce l'efficacia della variante urbanistica sottesa all'Accordo di Programma in questione i cui contenuti e finalità restano invariati nei termini riportati nella deliberazione di G.R. n. 2032/2011;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 maggio 2012, n. 1006**Definitiva imputazione di somme temporaneamente introitate sul capitolo 6153300 e variazione amministrativa.**

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, Dr. Dario Stefano, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario Istruttore "Avversità atmosferiche e credito agrario", confermata dal Dirigente del Servizio Alimentazione, riferisce quanto segue:

Con diversi provvedimenti amministrativi, esecutivi, sono state liquidate agli Enti delegati ed alle banche, rispettivamente, somme a titolo di contributo e di concorso negli interessi su operazioni di credito agrario di soccorso, perfezionate in attuazione di diverse normative in materia di agricoltura. Le somme liquidate sono state, quindi, pagate con ordinativi emessi dall'Ufficio spese del Servizio ragioneria dell'Area Programmazione e Finanza.

Successivamente l'Ufficio Associazionismo Alimentazione e Tutela qualità del Servizio Alimentazione dell'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale ha effettuato alcuni riscontri sulle rendicontazioni delle banche relativamente a singole operazioni e da tali riscontri incrociati è emerso che, per errori materiali, in sede di rendiconto o di liquidazione, sono state riconosciute e pagate somme di importo superiore a quello spettante. Di conseguenza, su specifica richiesta del predetto Ufficio, le banche interessate hanno provveduto a versare le somme eccedenti sul conto corrente n. 40/1 intestato alla Tesoreria regionale.

Si rende necessario, quindi, procedere alla regolarizzazione contabile delle somme riscosse sul capitolo 6153300 "Somme riscosse in conto sospeso in attesa di definitiva imputazione" con le reversali (colonna 1) riportate nell'allegata tabella composta da n. 1 foglio, parte integrate del presente provvedimento, per un importo di **euro 17.705,94** da introitare nel bilancio del corrente esercizio, destinandoli ai pertinenti e originari capitoli sia nella parte spesa che nella parte entrata (colonna 3 e 5 della tabella allegata). Infatti, si tratta di somme vincolate alla specifica destinazione per interventi in agricoltura che occorre ridestinare a capitoli di spesa di provenienza, giusto quanto stabilito

dall'art. 72 della legge regionale n. 28/01 e s.m.i. E' necessario, pertanto, procedere, di conseguenza, ad una variazione amministrativa del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012, nei termini riportati nella seguente sezione:

“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01 E S.M. E I.”

Parte delle somme iscritte nel capitolo di entrata 6153300 del bilancio corrente si riferiscono a somme restituite da Enti delegati e dalle banche (totale colonna 4 e 6), desunte dai bollettini di conto corrente postale n. 40/1 intestati alla Tesoreria regionale e dalle reversali riportate a fianco di ogni versamento (colonna 1 della tabella allegata). Tali somme riguardano l'utilizzo di risorse vincolate per interventi in agricoltura.

Di procedere alla regolarizzazione contabile delle somme riscosse sul capitolo 6153300 con le reversali indicate nella colonna 1 della tabella allegata, parte integrante del presente provvedimento, per un importo di **euro 17.705,94** destinandole sia nella parte entrata che nella parte spesa ai pertinenti capitoli originari, giusta quanto previsto dall'articolo 72 della legge regionale n.28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

La conseguente variazione di bilancio è così formulata:

Parte entrata: in termini di competenza e di cassa così come specificatamente riportato nelle colonne n. 5 e 6 della tabella allegata, parte integrante del presente provvedimento **euro 17.705,94**

Parte spesa: in termini di competenza e di cassa così come specificatamente riportato nelle colonne n. 3 e 4 della tabella allegata, parte integrante del presente provvedimento; **euro 17.705,94**

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, in quanto rientrante nelle tipologie previste dall'art. 4 - comma 4 - lettera k) della legge regionale n. 7/97.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore relatore;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario Istruttore Avversità atmosferiche e credito agrario e dal Dirigente del Servizio;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
- di prendere atto di quanto riportato nella sezione copertura finanziaria e di incaricare il Servizio Ragioneria di procedere alla regolarizzazione contabile delle somme riscosse sul capitolo 6153300 con le reversali indicate nella colonna 1 della tabella allegata, parte integrante del presente provvedimento, per un importo di **euro 17.705,94** destinandole sia nella parte entrata che nella parte spesa ai pertinenti capitoli originari, giusto quanto previsto dall'articolo 72 della legge regionale n.28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;
- di apportare le seguenti variazioni al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario del corrente anno 2012, così come di seguito formulate:

Parte entrata: in termini di competenza e di cassa così come specificatamente riportato nelle colonne n. 5 e 6 della tabella allegata, parte integrante del presente provvedimento **euro 17.705,94**

Parte spesa: in termini di competenza e di cassa così come specificatamente riportato nelle colonne n. 3 e 4 della tabella allegata, parte integrante del presente provvedimento; **euro 17.705,94**

- di incaricare i Segretariato Generale della Giunta di inviare copia del presente atto all'Ufficio del Bollettino per la sua pubblicazione sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, L.R. n. 28/01, **nonché al Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 12, comma 2, L.R. n. 35/2011.**

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola



REGIONE PUGLIA
 Area Politiche per lo Sviluppo Rurale
 Servizio Alimentazione

Allegato alla Delibera di Giunta Regionale n. _____ Del _____

Reversale	Banca/Ente che ha versato	Parte Spesa		Parte Entrata	
		N. Capitolo	Importo €.	N. Capitolo	Importo €.
1	2	3	4	5	6
1830/12	BANCA NAZIONALE DEL LAVORO - ROMA	114132	17.705,94	2057998	17.705,94
	TOTALE CAPITOLO		17.705,94		17.705,94
	TOTALE GENERALE		17.705,94		17.705,94

II Dirigente del Servizio Alimentazione
 Il Direttore d'Area

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 maggio 2012, n. 1008

Fornitura servizio idrico acquedotti rurali ex ERSAP - Prelevamento dal capitolo 1110030 "Fondo di riserva per le spese imprevedute".

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, sulla base dell'istruttoria effettuata dal Dirigente del Servizio Riforma Fondiaria, riferisce quanto segue:

- la legge regionale 19 giugno 1993 n. 9 ha soppresso l'E.R.S.A.P. e i beni mobili ed immobili di cui l'E.R.S.A.P. era titolare all'atto della soppressione sono stati trasferiti alla Regione Puglia;
- con legge regionale 4 luglio 1997 n. 18 sono state stabilite le procedure di attuazione del piano di liquidazione dell'E.R.S.A.P., mentre le funzioni già svolte dal precitato Ente sono esercitate direttamente dalla Regione Puglia per il tramite di apposita struttura;
- tra i compiti demandati alla struttura incaricata alla gestione della Riforma Fondiaria, di cui all'art. 5 della L.R. n. 18/97, sono inclusi quelli relativi alla conservazione e gestione dei terreni e delle opere di riforma fondiaria;
- nel piano di liquidazione dell'E.R.S.A.P., così come approvato dal Consiglio Regionale con delibera n. 225 del 28.10.1997, è riportato l'elenco degli acquedotti rurali acquisiti o fatti costruire dall'E.R.S.A.P. sui propri terreni per irrigare e alimentare le borgate rurali di Brindisi e Lecce ove sono insediati gli assegnatari della Riforma Fondiaria;
- l'E.R.S.A.P., oggi Servizio Riforma Fondiaria, ha in essere con la Società Acquedotto Pugliese S.p.A. un contratto di fornitura d'acqua da distribuire, mediante acquedotto rurale in proprietà, nella località via Zanzara in Veglie, nella provincia di Lecce, giusto contratto n. 3220024185 con codice cliente n. 1000798525;
- per tale utenza l'Acquedotto Pugliese S.p.A. ha emesso la fattura n. 00111001494549 dell'ammontare complessivo di euro 291.910,56 a fronte di un consumo d'acqua stimato in mc 300.168
- a seguito di richiesta chiarimenti si è venuti a conoscenza, giusta raccomandata n. 2138072 del

05.07.2011, che l'AQP ha provveduto alla sostituzione del contatore (misuratore di portata) dell'utenza di che trattasi, i quanto mal funzionante, andando così a calcolare, secondo i criteri dell'art. 28 comma 7 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, l'erogazione effettuata nel periodo 09.05.2009 - 22.05.2011, quindi per un consumo non preventivato né preventivabile in quanto riferito ad un periodo pregresso rispetto alle normali previsioni di bilancio;

- attesa l'imprevedibilità della spesa, con un primo stanziamento straordinario si è provveduto a pagare un acconto di euro 34.461,00 sull'importo complessivo di euro 291.910,56, per cui residua un debito in fattura di euro 257.449,56;
- ad oggi, accanto al debito come sopra calcolato, si sono aggiunte ulteriori 2 fatture dell'importo, rispettivamente, di euro 30.972,30 e di euro 33.322,12 emesse nei trimestri successivi, facendo così ascendere il debito della R.P. in complessivi euro 321.743,98;
- quanto sopra risulta formalizzato con la nota raccomandata n. 600134720503 in data 09.03.2012 trasmessa da AQP concernente preavviso di sospensione e di formale messa in mora;
- In sostanza AQP, constatato il mancato pagamento della somma maturata, ha diffidato la Regione a provvedere al pagamento entro 30 giorni, avvisando che avrebbe proceduto sia alla sospensione dell'erogazione idrica a far tempo dal 30.04.2012, sia all'attivazione delle procedure legali per la riscossione coatta del debito;
- con ulteriori fatture l'Acquedotto Pugliese S.p.A. ha richiesto pagamenti per altre utenze tutte intestate all'ex E.R.S.A.P. per un totale di euro 66.519,43, ad oggi tutte scadute ed alle quali non è stato possibile far fronte con le disponibilità di bilancio;

Poiché lo stanziamento del capitolo 112051 per l'anno 2012, comprensivo dei residui, è insufficiente per far fronte alla liquidazione di quanto ancora dovuto all'Acquedotto Pugliese S.p.A. pari ad un importo complessivo di euro 388.263,41 e che l'eventuale mancato pagamento porterebbe all'interruzione di un servizio pubblico essenziale, oltre alle inevitabili richieste di interessi ed eventuali contenziosi che potrebbero essere attivati dal creditore.

Quanto sopra premesso;

VISTA la legge regionale 16 novembre 2001, n. 28 e s.m.i.;

VISTA la legge regionale di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 e bilancio pluriennale 2012-2014;

VISTO l'art. 50 della L.R. 28/2001 e s.m.i. * Fondo di riserva per le spese impreviste" che consente il prelievo delle somme necessarie ad integrare gli stanziamenti di competenza e cassa delle U.P.B. delle spese che si rivelino insufficienti, occorrenti per provvedere a spese dipendenti dalla legislazione in vigore, aventi congiuntamente i requisiti di imprescindibilità, improrogabilità, non continuità, imprevedibilità all'atto di approvazione del bilancio;

VISTO che il capitolo 1110030 del bilancio 2012 "Fondo di Riserva per le spese impreviste" presenta disponibilità per euro 1.500.000,00;

RAVVISATA la necessità di provvedere al pagamento delle spese relative alla fornitura idrica dell'acquedotto rurale di via Zanzara 2935 di Veglie (LE) e di altre forniture intestate all'ex E.R.S.A.P. per un totale complessivo di euro 388.263,41 previo prelevamento dal capitolo 1110030.

Sezione copertura finanziaria ai sensi della legge regionale n. 28/2001 e successive modificazioni ed integrazioni

- Prelevare in termini di competenza e cassa dal capitolo 1110030 del bilancio 2012 "Fondo di Riserva per spese impreviste" la somma di euro 388.263,41 e procedere alla contestuale iscrizione al capitolo del bilancio 2012 così descritto:

112051 - "Spese per la gestione degli acquedotti rurali ex ERSAP L.R. 18/97" euro 388.263,41

Al successivo provvedimento di impegno provvederà il Dirigente del Servizio Riforma Fondiaria.

Tutto ciò premesso e considerato, l'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie e

delle attività illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale che rientra nelle competenze della Giunta regionale ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lettera k);

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Riforma Fondiaria;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di fare propria la relazione dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari, per i motivi su- esposti che qui si intendono integralmente riportati e trascritti;

- di approvare il prelievo, in termini di competenza e cassa, dal capitolo 1110030 del bilancio 2012: "Fondo di Riserva per Spese Impreviste" della somma di euro 388.263,41 e la contestuale iscrizione al capitolo del bilancio 2012, sotto riportato:

112051 - "Spese per la gestione degli acquedotti rurali ex ERSAP L.R. 18/97" euro 388.263,41

- di incaricare il Dirigente del Servizio Riforma Fondiaria ad adottare, entro il corrente esercizio finanziario 2012, i successivi provvedimenti per le conseguenti registrazioni contabili;

- di disporre, ai sensi dell'art. 50, comma 3, della L.R. 28/2001 e s.m.i., che il presente provvedimento sia allegato al Rendiconto Generale della Regione per l'E.F. 2012;

- di notificare il presente provvedimento al Servizio Ragioneria;

- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 maggio 2012, n. 1009

Piano Regionale di controllo ufficiale sulla presenza di organismi geneticamente modificati negli alimenti. Triennio 2012-2013-2014.

L'Assessore alle Politiche della Salute, Dott. Ettore Attolini sulla base dell'istruttoria espletata dalla A.P. "Igiene degli alimenti e della Nutrizione" e confermata dalla Dirigente dell' Ufficio Sanità Pubblica e Sicurezza del Lavoro e dal Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione (PATP), riferisce quanto segue:

VISTA la delibera di G.R. n. 851 del 23 03.2010 relativa all'adozione del "Piano regionale di controllo ufficiale sulla presenza di organismi geneticamente modificati negli alimenti. Biennio 2010-2011";

VISTA la nota del Ministero della Salute prot. DGSAN 40795-P-22.12.2011 relativa alla trasmissione del Piano Nazionale di Controllo Ufficiale sulla Presenza di Organismi Geneticamente Modificati negli alimenti, anni 2012-2013-2014;

CONSIDERATO che tale Piano Nazionale di Controllo Ufficiale è stato predisposto al fine di facilitare la programmazione e il coordinamento delle attività di controllo svolte in questo specifico settore dalle Autorità sanitarie regionali, per cui le Regioni sono state invitate ad adottare un proprio Piano regionale e ad inviare copia al Ministero della Salute dello stesso entro il 1° semestre del 2012;

RITENUTO di affidare il coordinamento delle attività del Piano regionale di vigilanza e controllo

sul territorio alla Dirigente dell'Ufficio Sanità Pubblica e Sicurezza del Lavoro del Servizio PATP, competente in materia, coadiuvata dalla responsabile dell'AP "Igiene degli alimenti e della nutrizione";

ACCLARATO che, ai sensi del nuovo modello istituzionale organizzativo del Governo della Regione Puglia, il Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione dell'Area Politiche per la Promozione della Salute, delle Persone e delle Pari Opportunità è la struttura regionale competente a dare attuazione alla normativa in materia di Igiene e Sicurezza Alimentare per il tramite dell'Ufficio Sanità Pubblica e Sicurezza del Lavoro il quale, in particolare, relativamente alle competenze ad esso ascritte, svolge funzioni di programmazione, coordinamento e controllo delle azioni da svolgere sul territorio regionale, nonché di predisposizione di indirizzi operativi da fornire alle AASSLL;

PRESO ATTO che, sulla scorta di quanto indicato con la citata nota Ministeriale e al fine di fornire alle Aziende AASSLL criteri uniformi per la programmazione delle ispezioni e dei controlli, definendo per tutti i soggetti coinvolti ruoli ed obiettivi è stato predisposto il Piano Regionale di Controllo Ufficiale sulla Presenza di Organismi Geneticamente Modificati negli Alimenti per il triennio 2012-2013-2014, allegato A al presente atto e di cui forma parte integrante e sostanziale.

Sezione contabile:

"Copertura finanziaria di cui alla L.R.28/01 e successive modificazioni ed integrazioni."

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

Il presente schema di provvedimento viene sottoposto all'esame della Giunta Regionale in virtù dell'art.4, comma 4, lettera E) della L.R. 7/97.

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente schema di provvedimento dal Responsabile della A.P., dalla Dirigente dell'Ufficio Sanità Pubblica e Sicurezza del Lavoro e dal Dirigente del Servizio PATP;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

Per quanto sopra detto, che qui si intende integralmente riportato,

- di approvare il "Piano Regionale di Controllo Ufficiale sulla Presenza di Organismi Geneticamente modificati negli alimenti per il triennio 2012-14, allegato **A** al presente atto e di cui forma parte integrante e sostanziale;
- di disporre che le analisi per la ricerca degli OGM nelle matrici alimentari siano affidate al laboratorio dell' ARPA - DAP-bio-tossicologico di Bari, quale organo tecnico idoneo a garantire l'utilizzo di metodiche quali-quantitative tali da rendere efficiente ed efficace il risultato dei controlli, come riportato nella specifica sezione del Piano Regionale (**5.6 Analisi**);
- di disporre che la ripartizione territoriale dei

campioni da eseguire nel triennio 2012-2014 è riportata nel citato Allegato A del presente atto;

- di affidare il coordinamento del citato Piano alla Dirigente dell'Ufficio Sanità Pubblica e Sicurezza del Lavoro del Servizio PATP, dott.ssa Elisabetta Viesti, coadiuvata dalla responsabile dell'AP "Igiene degli alimenti e della nutrizione";
- di dare mandato ai Direttori Generali delle AASSLL di disporre circa la puntuale attuazione del Piano Regionale di Controllo Ufficiale sulla presenza di OGM negli alimenti per il triennio 2012-14, in quanto tale attuazione è uno degli indicatori utilizzati sia per la certificazione degli obblighi informativi previsti dalle prestazioni rientranti nei LEA sia come specifico indicatore di risultato per gli obiettivi assegnati alle AASSLL;
- di pubblicare il presente atto sul BURP, ai sensi di legge;
- di disporre la diffusione dei contenuti del presente provvedimento attraverso il sito www.regione.puglia.it ed il portale sanitario regionale www.sanita.puglia.it e con gli altri mezzi di comunicazione ritenuti idonei;
- di notificare il presente provvedimento ai soggetti interessati, a cura del Servizio PATP.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

ALLEGATO A



REGIONE PUGLIA

SICUREZZA ALIMENTARE

**PIANO REGIONALE DI CONTROLLO UFFICIALE SULLA PRESENZA DI
ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI NEGLI ALIMENTI
TRIENNIO 2012-14**

INDICE

1. INTRODUZIONE

1.1 Valutazione dei risultati del Piano Regionale per il biennio 2010-2011

1.2 Obiettivi del Piano regionale

2. DEFINIZIONI ED ACRONIMI

3. NORMATIVA

4. ATTUAZIONE DEL PIANO

5. PIANO REGIONALE

5.1 Premessa

5.2 Attività di vigilanza e controllo: indicazioni operative

5.2.1 Controlli ufficiali

5.2.2 Ispezioni

5.2.3 Modalità di campionamento

5.2.4 Campionamenti degli alimenti GM all'importazione

5.2.5 Attività di controllo sul territorio

5.2.6 Analisi

5.2.7 Trasmissione risultati dei controlli e verifica

6. ELENCO REFERENTI

ALLEGATI

Allegato 1 – Riferimenti normativi

Allegato 2 – Campionamento

Allegato 3 – Verbale di prelievo

Allegato 4 – Matrici da sottoporre al campionamento

Allegato 5 – Ripartizione per ASL

Allegato 6 – Modello riepilogativo

1. INTRODUZIONE

Il Ministero della Salute, in collaborazione con il Centro di referenza nazionale per la ricerca degli OGM (CROGM) e l'Istituto Superiore di Sanità, ha predisposto il Piano nazionale per il triennio 2012-14 contenente la programmazione del controllo ufficiale per il settore degli alimenti geneticamente modificati.

La normativa di riferimento del settore è rappresentata principalmente dai due Regolamenti (CE) n.1829/2003 e n.1830/2003, nonché dal Regolamento (CE) n.882/2004 considerato che il controllo sugli OGM è parte integrante di una pianificazione unitaria e armonizzata rappresentata dal Piano Nazionale Integrato (PNI) ai sensi degli artt. 41 e 44 dello stesso regolamento n.882/2004 relativo ai controlli ufficiali.

Il Piano nazionale di controllo sugli OGM è stato inserito, dal 2009, tra gli indicatori utilizzati per la certificazione degli obblighi informativi delle Regioni oggetto di valutazione da parte del "Tavolo di verifica degli adempimenti" relativi alle prestazioni rientranti nei LEA, istituito con l'articolo 12 dell'Intesa Stato Regioni del 23/3/2005, al cui esito positivo consegue l'erogazione di risorse economiche rientranti nel Fondo Sanitario Regionale.

La Regione Puglia, Ufficio Sanità Pubblica e Sicurezza del Lavoro del Servizio PATP, al fine di facilitare la programmazione e il coordinamento delle attività di controllo svolte in questo specifico settore dalle Autorità Sanitarie e dall'Agenzia regionale ARPA-Puglia, ha elaborato, anche per il triennio 2012-14 il presente Piano regionale di controllo ufficiale sulla presenza di organismi geneticamente modificati negli alimenti.

Rispetto al precedente Piano regionale, al fine di razionalizzare i controlli, si è ritenuto opportuno dare specifiche istruzioni per incrementare i controlli documentali e per contenere il numero di analisi, caratterizzate come noto da costi elevati. Sono state, inoltre, evidenziate le fasi della filiera in cui effettuare il campionamento, aggiornando per questo le modalità di prelievo e mantenendo invariato il numero complessivo dei campioni da sottoporre ad analisi.

Nel Piano regionale di seguito descritto sono individuate le principali matrici degli alimenti da sottoporre al controllo e sono indicate le modalità di trasmissione dei dati atte a garantire il corretto flusso delle informazioni sui controlli effettuati dalle AA.SS.LL., anche ai fini del sopra richiamato adempimento LEA.


Le modalità operative contenute nel presente Piano, sono frutto di un lavoro di collaborazione fra Assessorato alle Politiche della Salute, ARPA, AA.SS.LL. e CROGM.

1.1 Valutazione dei risultati del Piano Regionale per il biennio 2010-2011

Come è noto, per il biennio 2010-11 con DGR. n.851/2010 è stata approvata la programmazione regionale del controllo per la ricerca degli OGM negli alimenti, in continuità a quanto realizzato già a partire dall'anno 2008. Da una valutazione generale dei risultati riferiti agli anni 2010 e 2011 si evince che, sebbene il Piano regionale abbia posto una particolare attenzione sulla programmazione dei campioni da prelevare, analizzare ed elaborare, alcune ASL non hanno ottemperato a quanto richiesto dal citato Piano. Infatti, il numero totale dei campioni prelevati risulta essere stato pari a n.24 nel 2010 e n.30 nel 2011, un numero notevolmente inferiore rispetto a quello previsto dal citato Piano regionale, pari a n.40 campioni complessivi; inoltre,

non è stata rispettata l'esatta individuazione delle tipologie di matrici assegnate a ciascuna ASL. Tale situazione ha comportato un disallineamento tra obiettivi programmati e obiettivi realizzati di cui la Regione Puglia ha dovuto dettagliatamente relazionare alla autorità superiori rispetto a una non completa ottemperanza degli obblighi rientranti nei LEA.

Graf. 1 – Piano regionale OGM: confronto tra campioni programmati e campioni effettuati nel periodo 2008-11



A differenza di quanto accaduto in passato, non si sono riscontrati ritardi nella trasmissione dei dati di attività analitica da parte del laboratorio del DAP-Bari di Arpa Puglia.

Nel corso dell'anno 2010 è stata rilevata n.ro 1 positività all'evento mais GM MAIS BT11 in un campione di cereali e nell'anno 2011 n.ro 3 positività all'evento soia GM Round Ready (MON 40-3-2) in campioni a base di soia.

Tuttavia i campioni sono risultati conformi, in quanto tutte le positività sono risultate essere inferiori alla soglia di tolleranza dello 0,9% prevista dalla normativa vigente.

Un ruolo fondamentale nella attività di controllo viene svolto dal laboratorio bio-tossicologico del DAP-Arpa Puglia referente per la ricerca degli OGM. A tal proposito, considerata la complessità del controllo analitico, l'attività è risultata particolarmente intensa ai fini sia della validazione dei metodi, da parte del CROGM, sia della relativa applicazione nell'ambito del controllo ufficiale. Si sottolinea che il citato laboratorio, designato per effettuare le determinazioni analitiche previste per il controllo ufficiale, risulta accreditato. Al riguardo, il competente Ufficio dell'Assessorato regionale alle Politiche della Salute, verificherà costantemente che lo stesso, nel rispetto dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia di accreditamento, garantisca l'utilizzo di metodiche quali-quantitative tali da rendere efficiente ed efficace il risultato del controllo.

Ciò premesso, è stata elaborata una tabella riepilogativa con l'indicazione del numero di campioni di alimenti prelevati ed analizzati a partire dall'anno 2008, primo anno di applicazione del Piano regionale, dalla quale è possibile evincere l'entità e la frequenza degli scostamenti tra valori attesi e valori realizzati.

Pertanto, sulla base delle esperienze acquisite in questi anni si è proceduto alla realizzazione del nuovo Piano regionale 2012-2014 con l'invito ad una migliore applicazione dello stesso ed il superamento delle difficoltà riscontrate dalle AA.SS.LL.. Al riguardo si esortano i Servizi competenti delle AA.SS.LL. ad una puntuale realizzazione delle attività rientranti nella programmazione per il triennio in corso, al fine della valutazione di risultato degli obiettivi assegnati agli stessi.

I Direttori Generali e i Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL dovranno garantire sia gli adempimenti organizzativi sia quelli strutturali connessi all'erogazione delle prestazioni di cui al presente Piano regionale al fine di assicurare il rispetto dei Livelli Essenziali di Assistenza.

Tab. 1 – Piano regionale OGM: confronto tra campioni programmati e campioni effettuati dalle ASL nel periodo 2008-11

	Campioni attesi 2008	Campioni effettuati 2008	Campioni attesi 2009	Campioni effettuati 2009	Campioni attesi 2010	Campioni effettuati 2010	Campioni attesi 2011	Campioni effettuati 2011
ASL BA2	6	2	6	3	3	0	3	3
ASL BA3	5	3	5	2	3	0	3	3
ASL BA4	7	2	7	5	4	4	4	3
ASL BA5	6	2	6	0	3	0	3	2
ASL BT	6	3	6	9	4	1	4	3
ASL BR	6	0	6	6	3	3	3	3
ASL FG 1	5	2	5	5	3	2	3	3
ASL FG 2	5	2	5	5	3	1	3	1
ASL FG 3	6	2	6	12	4	0	4	0
ASL LE 1	6	0	6	6	4	4	4	4
ASL LE 2	6	0	6	12	3	3	3	3
ASL TA	6	1	6	8	3	3	3	2
Totali	70	19	70	73	40	21	40	30

1.2 Obiettivi del Piano regionale

Il Piano Regionale di controllo ufficiale sulla presenza di organismi geneticamente modificati negli alimenti ha lo scopo di programmare e coordinare, attraverso criteri uniformi, le attività mirate alla verifica della conformità degli alimenti ai requisiti richiesti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di OGM.

Tale Piano ha anche l'obiettivo di garantire il flusso di informazioni dalle AASSLL alla Regione Puglia e da questa alle Autorità Centrali e, al contempo, fornisce a tutti i soggetti coinvolti una visione complessiva dei risultati regionali conseguiti, utili ai fini delle successive programmazioni.

L'attuazione del Piano Regionale, nell'ambito delle competenze proprie della Autorità Competente della Regione Puglia, rappresenta un utile strumento per il raggiungimento degli obiettivi in materia di sicurezza alimentare.

Inoltre detto Piano farà parte integrante del redigendo Piano Regionale Integrato previsto dal Regolamento (CE) n. 882/2004, relativo ai controlli ufficiali.

Il presente Piano regionale ha validità triennale 2012-2013-2014.

2. DEFINIZIONI E ACRONIMI

Di seguito vengono riportate le definizioni rivenienti dalla normativa vigente.

DEFINIZIONI

Alimento o prodotto alimentare o derrata alimentare: qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o che si prevede ragionevolmente possa essere ingerito, da esseri umani. Sono esclusi i vegetali prima della raccolta.

Alimenti GM: alimenti geneticamente modificati, cioè che contengono o sono costituiti da OGM, che sono prodotti a partire da OGM o che contengono ingredienti prodotti a partire da OGM.

Campionamento per l'analisi: il prelievo di un alimento oppure di una qualsiasi altra sostanza (anche proveniente dall'ambiente) necessaria alla sua produzione, trasformazione e distribuzione, per verificare, mediante analisi, la conformità alla normativa in materia di alimenti.

Controllo documentale: l'esame dei documenti commerciali e, se del caso, dei documenti richiesti dalla normativa in materia di alimenti che accompagnano la partita.

Controllo di identità: un'ispezione visuale per assicurare che i certificati o altri documenti di accompagnamento della partita coincidano con l'etichettatura e il contenuto della partita stessa.

Controllo materiale: un controllo dell'alimento che può comprendere controlli sui mezzi di trasporto, sugli imballaggi, sull'etichettatura e sulla temperatura, il campionamento a fini di analisi e prove di laboratorio e qualsiasi altro controllo necessario per verificare la conformità alla normativa in materia di alimenti.

Controllo ufficiale: qualsiasi forma di controllo eseguita dall'autorità competente per la verifica della conformità alla normativa in materia di alimenti.

Fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione: qualsiasi fase, importazione compresa, a partire dalla produzione primaria di un alimento fino al magazzinaggio, al trasporto, alla vendita o erogazione al consumatore finale inclusi.

Identificatore unico: un semplice codice numerico o alfanumerico volto a identificare un OGM, sulla base dell'evento di trasformazione autorizzato e a permettere il recupero dei dati specifici pertinenti a quell'OGM.

Impresa alimentare: ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che svolge una qualsiasi delle attività connesse ad una delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti.

Ispezione: l'esame di qualsiasi aspetto relativo agli alimenti per verificarne la sua conformità alle prescrizioni di legge.

Non conformità: la mancata conformità alla normativa in materia di alimenti geneticamente modificati.

Operatore del settore alimentare: la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell'impresa alimentare posta sotto il suo controllo.

Prodotto o ottenuto da OGM: derivato, in tutto o in parte, da tali organismi, ma che non li contiene e non ne è costituito.

Piano di controllo: una descrizione elaborata dall'autorità competente contenente informazioni generali sulla struttura e l'organizzazione dei sistemi di controllo ufficiale.

Tracciabilità: la capacità di rintracciare OGM e prodotti ottenuti da OGM in tutte le fasi dell'immissione in commercio attraverso la catena di produzione e di distribuzione.

ACRONIMI

ARPA: Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente

ASL: Azienda Sanitaria Locale

CRL: Community Reference Laboratory della Commissione Europea

CROGM: Centro di Referenza Nazionale per la ricerca di OGM presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana

DG SANCO: Direzione Generale della Salute e della Tutela del Consumatore della Commissione Europea

ISS: Istituto Superiore di Sanità

IZS: Istituto Zooprofilattico Sperimentale

NAS: Nuclei Antisofisticazioni del Comando dei Carabinieri per la Tutela della Salute

OGM: Organismi Geneticamente Modificati

USMAF: Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera

3. NORMATIVA

Gli alimenti GM possono essere immessi sul mercato solo previo rilascio di un'autorizzazione da parte della Commissione Europea, secondo la procedura

stabilita dal regolamento (CE) n. 1829/2003. Gli alimenti così autorizzati devono rispettare le condizioni e le eventuali restrizioni riportate nell'autorizzazione.

Il Regolamento (CE) n. 1829/2003 stabilisce inoltre che tutti gli alimenti GM, che sono destinati al consumatore finale o ai fornitori di alimenti per la collettività, debbano riportare in etichetta la dicitura relativa alla presenza di OGM, "contiene (nome dell'organismo o nome dell'ingrediente) geneticamente modificato".

Tale obbligo non si applica tuttavia agli alimenti che contengono OGM autorizzati in proporzione non superiore allo 0.9% degli ingredienti alimentari, purché tale presenza sia accidentale o tecnicamente inevitabile (Reg (CE) n. 1829/2003 art. 12, comma 2).

Infine gli alimenti GM devono rispettare anche le prescrizioni stabilite in materia di tracciabilità.

Tali prescrizioni sono state fissate in modo specifico per questo settore dal regolamento (CE) n. 1830/2003, che definisce la tracciabilità come la capacità di rintracciare OGM e prodotti ottenuti da OGM in tutte le fasi dell'immissione in commercio attraverso la catena di produzione e di distribuzione.

Per garantire la tracciabilità, gli operatori che trattano prodotti contenenti, costituiti o ottenuti da OGM hanno l'obbligo di fornire per iscritto al successivo operatore della filiera, in tutte le fasi di produzione e distribuzione, una specifica informazione in merito.

A tal riguardo occorre fare una distinzione:

- per i prodotti ottenuti da OGM, tale informazione deve contenere indicazione di ciascuno degli ingredienti dell'alimento ottenuti da OGM (cfr. Reg (CE) n. 1830/2003, art. 5 comma 1);
- per i prodotti contenenti OGM o da essi costituiti (cfr. Reg (CE) n. 1830/2003, art. 4 comma 1) deve essere fornita inoltre indicazione degli identificatori unici assegnati a detti OGM in base al Reg (CE) n. 65/2004; quest'ultimo regolamento stabilisce un sistema per la determinazione e l'assegnazione di "identificatori unici" da attribuire a ciascuno degli OGM autorizzati dall'Unione Europea.

Gli operatori devono predisporre sistemi e procedure standardizzate che consentano di conservare tali informazioni e di identificare, per un periodo di cinque anni a decorrere dalla transazione effettuata, l'operatore che ha messo a disposizione e quello che ha ricevuto i prodotti in oggetto (cfr. Reg (CE) n. 1830/2003, art. 4 comma 4).

Le violazioni alle disposizioni dei regolamenti (CE) 1829/2003 e 1830/2003 ed in particolare alle prescrizioni relative all'autorizzazione e ai requisiti di tracciabilità e di etichettatura sono sanzionate dal D.Lgs n. 70 del 21 marzo 2005.

Per le produzioni biologiche si rammenta che dal 1° gennaio 2009 si applica il regolamento (CE) 834/2007 del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici.

Nell'allegato 1 vengono forniti i riferimenti sulla normativa riguardante il settore degli OGM.

4. ATTUAZIONE DEL PIANO

L'attuazione del Piano per le parti e negli ambiti territoriali di rispettiva competenza è affidata:

- alla Regione Puglia per la programmazione e il coordinamento delle attività di vigilanza e controllo sul territorio regionale di competenza;

- ai Servizi d'Igiene degli Alimenti e Nutrizione-S.I.A.N. delle seguenti AASSLL per l'espletamento delle attività di vigilanza e controllo:
 - 1) ASL BAT
 - 2) ASL BA/2
 - 3) ASL BA/3
 - 4) ASL BA/4
 - 5) ASL BA/5(Macroarea Nord, Metropolitana, Sud ai sensi della Delib. Dir.Gen. ASL BA n.478/2012)
 - 6) ASL BR
 - 7) ASL FG/C
 - 8) ASL FG/N
 - 9) ASL FG/S
 - 10)ASL LE/N
 - 11)ASL LE/S
 - 12)ASL TA
- all' ARPA – DAP settore bio-tossicologico di Bari per l'effettuazione delle analisi di laboratorio e per la trasmissione dei risultati delle analisi di laboratorio ai fini del controllo ufficiale;
- al CROGM per quanto riguarda la raccolta dei dati relativi alle attività di controllo – *database* – e il supporto tecnico per le procedure di analisi in qualità di laboratorio Nazionale di riferimento ai sensi del Regolamento (CE) 882/2004;
- all'ISS per le revisioni di analisi su campioni di alimenti non conformi.

Va evidenziato che anche i NAS svolgono un'autonoma attività di controllo in questo settore collegata ai loro compiti istituzionali e per tale motivo nell'ambito del Piano non è stato attribuito loro un numero specifico di campioni.

5. PIANO REGIONALE DI CONTROLLO UFFICIALE SULLA PRESENZA DEGLI OGM NEGLI ALIMENTI

5.1 PREMESSA

Nell'ambito del presente Piano Regionale 2012/2014 il coordinamento delle attività di vigilanza e controllo sul territorio regionale è affidato ai referenti competenti in materia dell'Ufficio Sanità Pubblica e Sicurezza del Lavoro del Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione, eventualmente coadiuvati da collaboratori.

Per quanto attiene alla individuazione del referente di laboratorio per le analisi sugli OGM, si fa riferimento alla comunicazione della Direzione dell'ARPA che ha individuato il referente del laboratorio del DAP-bio-tossicologico di Bari.

I nominativi di tali referenti, come riportati in apposita sezione del presente Piano, vengono trasmessi al CROGM e al Ministero della Salute – Dipartimento per la Sanità Pubblica Veterinaria, la Nutrizione e la Sicurezza degli Alimenti – ex Ufficio VI DGSAN.

Il Piano regionale è stato predisposto per il triennio 2012-2014 , tenendo conto delle indicazioni riportate nel correlato Piano nazionale.

Esso contiene le seguenti informazioni minime:

- organizzazione delle ispezioni;
- indicazione del laboratorio ARPA deputato al controllo ufficiale e relativo referente;
- indicazione del numero di campioni assegnato, tenendo conto delle realtà produttive locali, ad ogni ASL e della tipologia di alimenti da sottoporre al controllo ufficiale;
- criteri seguiti per la ripartizione, su base provinciale, del numero dei campioni e della tipologia dei prodotti alimentari da sottoporre al controllo;
- indicazioni sulle modalità di campionamento adottate;
- sistema di verifica finalizzato allo stato di avanzamento delle attività di controllo effettuate, al fine di evitare la concentrazione dei controlli alla fine dell'anno con il conseguente ritardo nell'inserimento dei dati e a garanzia di un'uniforme distribuzione temporale dei controlli.

5.2 ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO: INDICAZIONI OPERATIVE

5.2.1 Controlli ufficiali

I Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende ASL della Regione Puglia, tramite i Servizi di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN) devono effettuare il controllo ufficiale disciplinato dal presente Piano. Si devono attuare interventi nei punti più significativi della filiera alimentare, privilegiando le verifiche delle materie prime utilizzate nelle fasi di produzione e trasformazione degli alimenti e di grande distribuzione.

5.2.2 Ispezioni

La verifica dell'adempimento alle prescrizioni della normativa vigente in materia di OGM ed in particolare l'accertamento del rispetto dei requisiti di autorizzazione, tracciabilità ed etichettatura deve essere realizzata mediante controlli effettuati in modo omogeneo sul territorio regionale/aziendale e all'importazione.

Le ispezioni comprendono controlli documentali, controlli d'identità e controlli materiali, ove rientrano i campionamenti.

a) I controlli documentali consistono nella verifica della conformità alla normativa vigente della documentazione relativa alle materie prime, ai prodotti e alle procedure adottate per evitare la presenza di OGM.

b) I controlli d'identità consistono nella verifica, mediante ispezione visiva, della concordanza tra i certificati e altri documenti di accompagnamento della partita e la partita stessa.

c) I controlli materiali devono comprendere anche la verifica dell'applicazione delle procedure di cui alla lettera a).

I controlli dovranno essere effettuati attraverso ispezioni e campionamenti, in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione degli alimenti, ivi compresa l'importazione.

In fase di ispezione si raccomanda di verificare il rispetto dei requisiti di tracciabilità (es. possesso della documentazione prevista all'art. 4 del Reg. (CE) 1830/2003) e di etichettatura (es. in caso di OGM non dichiarati, dimostrazione da parte dell'operatore di aver preso tutte le misure appropriate per evitare la presenza di materiale GM – (cfr. Reg. (CE) 1829/2003, art. 12 comma 3). Si ribadisce che la verifica puntuale della documentazione consente anche di evitare, laddove possibile, i campionamenti dei prodotti e le relative analisi determinando un contenimento dei costi.

Allo stato attuale i controlli sono mirati principalmente all'analisi di tutti gli eventi di trasformazione della soia e del mais autorizzati, per i quali sono disponibili materiali di riferimento e metodi analitici validati dal Laboratorio europeo di riferimento. Gli eventi autorizzati sul territorio della UE fino a dicembre 2011 risultano ventitre eventi del mais, di cui dodici ibridi, tre eventi della soia, sette di cotone, tre di colza, uno di barbabietola e uno di patata. Tenuto conto però che, nel tempo, nuovi OGM vengono autorizzati in sede comunitaria i controlli devono essere integrati con la ricerca dei nuovi prodotti autorizzati.

Viceversa solo in pochi casi è possibile effettuare campionamenti ed analisi per la ricerca di OGM non autorizzati, poiché generalmente non sono disponibili i metodi analitici e/o i materiali di riferimento per questo tipo di controllo.

Fanno eccezione alcune varietà di riso geneticamente modificato non autorizzate, oggetto di decisioni comunitarie e per le quali sono state definite e divulgate specifiche indicazioni tecniche. In particolare, per i controlli riguardanti il riso GM LL601, si ricorda che nella Decisione 2010/315/UE è previsto che si predispongano campionamenti casuali e analisi ad un livello adeguato a verificare l'assenza dal mercato di prodotti a base di riso contenenti, composti da o derivati dall'organismo geneticamente modificato «LL RICE 601», in conformità del Reg. (CE) n. 178/2002.

Relativamente ai controlli per la ricerca di eventi di riso GM non autorizzati provenienti dalla Cina, le indicazioni fornite dalla Decisione 2011/884/UE sulle misure di emergenza riguardanti riso geneticamente modificato non autorizzato in prodotti a base di riso di origine cinese e che abroga la Decisione 2008/289/CE, prevede un controllo analitico del 100% delle partite presentate all'importazione. Tale decisione si applica ad una serie di prodotti (riportati nell'allegato I della stessa decisione) originari dalla Cina o da essa spediti e richiede procedure di campionamento ed analisi riportate nell'allegato II della stessa Decisione di competenza dell'USMAF, quindi non di competenza delle ASL.

Infine, si conferma l'attività di controllo sull'evento di lino GM non autorizzato, FP967, di origine canadese, secondo le indicazioni fornite dal Ministero della Salute con la nota prot. 35405 del 7 dicembre 2009.

Per i controlli al dettaglio è opportuno orientare l'attività prevalentemente sui controlli documentali e d'identità, limitando l'attività di campionamento ad un solo campione per ex ASL. Si raccomanda di verificare, in fase di ispezione, il rispetto dei requisiti di tracciabilità (es. possesso della documentazione prevista all'art. 4 del Reg. CE 1830/2003) e di etichettatura (es. in caso di OGM non dichiarati, dimostrazione da parte dell'operatore di aver preso tutte le misure appropriate per evitare la presenza di materiale GM – cfr. Reg. CE 1829/2003, art. 12 comma 3).

I SIAN devono documentare alla Regione tutte le attività di controllo effettuate, relative alla ricerca della presenza di OGM, includendo anche quelle al di fuori del presente Piano regionale.

5.2.3 Modalità di campionamento

Le modalità di prelievo dei campioni per il controllo ufficiale degli alimenti GM sono riportate nella Raccomandazione 2004/787/CE recante orientamenti tecnici sui metodi di campionamento e di rilevamento degli OGM nel quadro del Reg. (CE) 1830/2003 relativo al controllo dei requisiti di etichettatura per gli OGM autorizzati. A riguardo si riportano nell'Allegato 2 alcune indicazioni fornite dall'Istituto Superiore di Sanità sulle modalità di campionamento da seguire nel corso dei controlli.

Tuttavia tenuto conto che, al momento, le metodologie riportate nella citata Raccomandazione risultano non sempre facilmente attuabili e che la stessa consente di applicare strategie di campionamento alternative a quelle raccomandate, si ritiene che le indicazioni riportate nel Regolamento (CE) 401/2006, relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di micotossine nei prodotti alimentari, possano essere un adeguato riferimento alternativo.

Infine per garantire la trasmissione delle informazioni necessarie alla valutazione della conformità dei campioni, all'atto del campionamento deve essere compilato il modello di verbale riportato nell'Allegato 3.

Non potranno essere accettati, dal laboratorio di analisi, campioni accompagnati da un verbale di prelievo diverso da quello indicato. I campioni prelevati dai Servizi delle ASL dovranno essere consegnati al DAP micro-bio-tossicologico di Bari individuato quale laboratorio di riferimento regionale.

Il prelievo e la successiva consegna dei campioni dovrà essere preventivamente concordata con il citato laboratorio.

5.2.4 Campionamenti degli alimenti GM all'importazione

Le attività di controllo sulla presenza di OGM negli alimenti presentati all'importazione sono effettuate dagli USMAF secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica del 14 luglio 1995, che prevedono il prelievo dei campioni nella misura del 5% delle partite presentate all'importazione.

5.2.5 Attività di controllo sul territorio

Per la Regione Puglia, sono stati previsti n. 40 campioni per ogni anno e tale programmazione è stata definita dal correlato Piano nazionale in base ai risultati delle attività di controllo svolte nel triennio 2009-2011 e dal numero di insediamenti produttivi in ciascuna regione. Quest'ultimo parametro è stato determinato sommando, per ciascuna regione, il numero di imprese relative ad attività economiche di interesse ai fini del controllo ufficiale di alimenti GM (fonte: ISTAT - 8° censimento generale dell'industria e dei servizi 2001).

Tenuto conto di quanto indicato nel paragrafo 5.2.2 relativamente ai requisiti di tracciabilità, si esortano i servizi SIAN, quali Autorità preposte al controllo ufficiale, a limitare i controlli dei prodotti finiti e ad intensificare quelli sulle materie prime e gli intermedi di lavorazione utilizzati dalle industrie alimentari. A questi deve essere dedicato, per quanto possibile, almeno il 50% dell'attività di campionamento.

Per quanto riguarda il campionamento di prodotti finiti è preferibile che questo avvenga presso le aziende di produzione, ciò in quanto la maggior disponibilità di prodotto consente un campionamento più rappresentativo ed è più facile risalire alla materia prima che costituisce il prodotto finito oggetto del campionamento.

In particolare si sottolinea che per i controlli effettuati al dettaglio si deve intendere la grande distribuzione orientando l'attività prevalentemente sui controlli documentali e d'identità.

Inoltre il campionamento effettuato al dettaglio può rappresentare un punto critico, in quanto il risultato ottenuto dall'analisi condotta su una singola confezione o su un numero limitato di confezioni, in alcuni casi, può non essere rappresentativo del lotto di appartenenza. Oltre a ciò per alcuni prodotti processati, come ad esempio olio e lecitine, i controlli analitici possono risultare impraticabili.

Si consiglia pertanto, quando possibile, di campionare prevalentemente materie prime o prodotti confezionati a livello di produzione o grande distribuzione, ad esempio magazzini di stoccaggio, escludendo la piccola produzione artigianale con vendita diretta al consumatore finale.

Pertanto l'esecuzione di campionamento al dettaglio dovrebbe essere effettuata principalmente sui prodotti omogenei indicati nella tabella matrici di cui all'**Allegato 4**.

Le materie prime, gli ingredienti e i prodotti da campionare devono principalmente contenere, essere costituiti o derivare da soia, mais, riso.

Nell'**Allegato 4** vengono riportate le categorie di matrici da campionare e nell'**Allegato 5** (5/12, 5/13, 5/14, a seconda dell'anno di riferimento) la ripartizione per ASL di campioni da effettuarsi ogni anno, a meno di modifiche o integrazioni del presente piano. Si raccomanda di non prelevare campioni in eccesso o in difetto rispetto alla programmazione.

In particolare per la ASL Bari la ripartizione dei campioni è stata fatta sia ai sensi della suddivisione del territorio nelle quattro macroaree BA2, BA3, BA4, BA5, sia ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale n.478 del 13.3.2012 di organizzazione del Dipartimento di prevenzione nelle tre macroaree Nord, Metropolitana e Sud, dimodochè nelle more della attuazione di quanto previsto dalla citata Deliberazione i dirigenti responsabili possano opportunamente orientarsi in ordine all'esatto numero di campioni da prelevare.

Al fine di evitare sovraccarichi nell'attività analitica concentrata in particolare negli ultimi mesi dell'anno e consentire il rispetto delle scadenze temporanee previste per la rendicontazione e la trasmissione dei dati del controllo ufficiale, si invitano i SIAN a ripartire l'attività di campionamento in modo uniforme nell'arco dell'anno e a concluderla in ogni caso entro il 30 ottobre di ogni anno, data oltre la quale i campioni non potranno più essere accettati dal DAP di Bari.

Tenuto conto dell'autorizzazione di nuovi eventi di trasformazione e della disponibilità di nuovi metodi di rilevazione e materiali di riferimento, il presente Piano potrà subire delle variazioni e/o integrazioni.

A tale proposito si raccomanda di consultare il registro comunitario degli alimenti e mangimi geneticamente modificati disponibile in rete al sito della DG SANCO http://ec.europa.eu/food/dyna/gm_register/index_en.cfm, nonché il sito dell'EURL <http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu>.

5.2.6 Analisi

Il laboratorio DAP micro-bio-tossicologico di Bari effettuerà le analisi qualitative e quantitative per evidenziare la percentuale di OGM eventualmente presente negli alimenti.

Al riguardo si fa presente che il laboratorio designato per effettuare le analisi per la ricerca degli OGM negli alimenti è ~~accreditato~~ e possiede le capacità

analitiche, di tipo qualitativo e quantitativo, per assicurare la rilevazione del crescente numero di eventi autorizzati.

Il laboratorio dovrà svolgere controlli riferiti a tutti gli OGM autorizzati nell'Unione Europea e secondo metodiche ufficiali quali-quantitative a grado di specificità crescente, da metodiche di *screening* fino a metodiche evento di trasformazione-specifiche, validate presso lo stesso laboratorio e/o dal Laboratorio Europeo di Riferimento e/o dal Laboratorio Nazionale di Riferimento.

Le metodiche di *screening* adottate, pertanto, dovranno consentire di rilevare tutti gli OGM autorizzati nell'Unione Europea. A tale scopo, è disponibile un metodo di *screening* multiplo di 6 target analitici (promotore 35S, terminatore NOS, gene epsps, gene CTP2-epsps, gene nptII, gene pat), validato, tramite studio collaborativo, dal Centro di Referenza Nazionale con la Rete Italiana dei Laboratori Ufficiali OGM.

A seguito di una o più positività riscontrate in fase di *screening*, si dovrà procedere alla ricerca di tutti quegli eventi GM compatibili con le risultanze della fase di *screening*.

Nel caso venga accertata la presenza di uno o più eventi GM autorizzati, si deve procedere alla relativa quantificazione, al fine di verificare il rispetto dei requisiti di tracciabilità ed etichettatura previsti al di sopra della soglia di concentrazione dello 0,9%.

Nel caso di OGM non autorizzati nell'Unione Europea, la sola analisi qualitativa risulta sufficiente, in quanto per loro non è prevista alcuna soglia di tolleranza.

L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e Toscana, in qualità di laboratorio nazionale di riferimento per la ricerca degli OGM, ai sensi del regolamento 882/2004/CE, articolo 33, coordina le attività dei laboratori ufficiali e fornisce il proprio supporto tecnico in assenza di un metodo specifico o in caso di esito analitico di difficile interpretazione.

Inoltre il Laboratorio Nazionale di Riferimento svolge una serie di altre funzioni, che comprendono lo sviluppo, la validazione, la diffusione e l'armonizzazione di metodi analitici, la trasmissione di informazioni tecnico-scientifiche ai Laboratori ufficiali ed agli operatori del Servizio Sanitario Nazionale, la consulenza al Ministero della Salute nell'ambito di tematiche generali e specifiche, per la stesura del Piano Nazionale, per la gestione delle emergenze, nonché per la raccolta e l'elaborazione dei dati nazionali relativi al controllo ufficiale.

Nell'anno 2009 è stata formalmente istituita la Rete Italiana dei Laboratori OGM coordinata dal Laboratorio Nazionale di Riferimento, al fine di favorire la stretta collaborazione tra gli enti firmatari di tale convenzione. Vengono regolarmente organizzati studi collaborativi inter-laboratorio per la validazione di metodi analitici e vengono effettuati incontri di studio, tra i quali un workshop nazionale con cadenza annuale.

Pertanto, il laboratorio DAP Arpa Puglia di riferimento del controllo ufficiale, che effettua le analisi dei campioni per la ricerca di OGM di cui al presente Piano regionale 2012-14, aderisce alla Rete Italiana dei Laboratori OGM ed è collegato al sistema di raccolta dati gestito dal CROGM.

L'esito delle analisi dovrà essere comunicato da parte di detto laboratorio al SIAN che ha effettuato il campionamento e al centro nazionale di riferimento (CROGM).

Il Laboratorio di riferimento per le analisi di revisione è quello dell'ISS.

5.2.7 Trasmissione risultati dei controlli e verifica

Al fine di garantire il rispetto delle scadenze temporali indicate nel Piano è necessario che tutti i soggetti che intervengono in ciascuna fase del controllo ufficiale (programmazione, attività ispettiva, campionamento, analisi e rendicontazione) operino secondo la tempistica prevista.

I dati relativi alle attività di controllo del presente Piano devono essere trasmessi, da parte dell'ARPA, utilizzando procedure informatizzate compatibili ed allineate con le indicazioni-quadro della "Cabina di regia" istituita presso il Ministero della Salute, in accordo con le Regioni.

In attesa dell'emanazione di tali indicazioni, è attualmente disponibile il sistema applicativo sviluppato dal CROGM (indirizzo http://www.izslt.it/izslt/modules/centrifereferenzax/docs/centro_ref_OGM/index.html), che va quindi utilizzato dal citato laboratorio per l'inserimento dei dati.

Nell'inserimento dei dati nel suddetto applicativo, al fine di una corretta rendicontazione, si raccomanda al laboratorio di prestare particolare attenzione alle seguenti informazioni, che devono essere sempre presenti:

- corretta attribuzione del campione al circuito biologico o convenzionale;
- dichiarazione di conformità/non conformità.

Contestualmente i dati sono messi a disposizione della Regione Puglia che ne effettua la validazione con le seguenti modalità: i dati inseriti dal laboratori ufficiale vengono verificati tramite confronto con quelli forniti dalle Aziende Sanitarie Locali; nel caso vengano rilevate discrepanze tra i due set di dati, la Regione Puglia., con il supporto del laboratorio ufficiale e delle Aziende Sanitarie Locali interessate, identificano eventuali errori o omissioni e, se necessario, richiedono al CROGM di apportare le correzioni o integrazioni opportune. Ai fini della convalida dei dati, i SIAN comunicano alla Regione i provvedimenti adottati nel caso vengano riscontrate non conformità durante l'ispezione o in esito al controllo analitico.

A seguito di questa fase di verifica e di eventuale rettifica, la Regione Puglia. segnala l'avvenuta validazione dei dati al Ministero della Salute ed al CROGM. Quest'ultimo procede quindi ad elaborare i dati precedentemente validati dalle Regioni/P.A. e li trasmette, in forma aggregata, al Ministero della Salute per quanto di competenza.

I Servizi coinvolti nella trasmissione dei dati devono rispettare le scadenze di seguito riportate.

- Il DAP di Bari carica sul sistema applicativo *web* i dati relativi al primo semestre dell'anno entro il 31 luglio e quelli del secondo semestre entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono.
- I SIAN trasmettono al competente ufficio della Regione il *report* contenente i dati del piano di attività di controllo di tipo documentale ed il numero di campioni prelevati nel primo semestre, entro il 15 luglio e quelli relativi al secondo semestre entro il 15 novembre dell'anno a cui si riferiscono, utilizzando il prospetto riepilogativo di cui all'**Allegato 6**.
- La Regione Puglia valida i dati relativi all'attività di controllo effettuati dalle ASL sul territorio entro il successivo mese di agosto, per i dati del primo semestre, e di febbraio, per i dati riferiti all'intero anno, e li invia al Ministero della Salute.

- Il CROGM elabora i dati e li trasmette al Ministero della Salute entro il mese di settembre, per le attività relative al primo semestre, ed entro il 31 marzo, per le attività relative all'intero anno.

6 ELENCO REFERENTI

Regione Puglia – Assessorato alle Politiche della Salute
Servizio Programmazione assistenza territoriale e prevenzione
Ufficio 1 – Sanità pubblica e sicurezza del lavoro
Via Caduti di tutte le guerre n. 15 – 70126 BARI

Dott.ssa Elisabetta Viesti - e.viesti@regione.puglia.it
Tel. 0805403075
Fax 0805403455

Dr.ssa M.Giovanna ROSA - g.rosa@regione.puglia.it
Tel.0805404624
Fax.0805403455

ARPA PUGLIA – DAP Bari Servizio bio-tossicologico
Via Oberdan – 70126 BARI
Dr.ssa Anna Donadeo - a.donadeo@arpa.puglia.it
Tel 080-5539344

CROGM
Centro di Referenza Nazionale per la ricerca di OGM
Via Appia Nuova 1411 - 00178 ROMA

Dr.Demetrio Amaddeo - demetrio.amaddeo@izslt.it
Tel.0679000450
Fax0679340724

Dr.ssa Ilaria Ciabatti - ilaria.ciabatti@izslt.it
Tel.0679099450
Fax.0679340724

Dr Ugo Marchesi - ugo.marchesi@izslt.it
Tel.0679099447
Fax.0679099450

Ministero della Salute
Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti
Direzione Generale della sicurezza degli alimenti e della nutrizione
UFFICIO VI
via G. Ribotta, 5 - 00144 Roma

Dott.ssa Elvira Cecere – e.cecere@sanita.it
Tel. 0659946566; Fax 0659943598

Dott.ssa Anna Rita Mosetti – ar.mosetti@sanita.it
Tel. 0659946122; Fax 0659943598

Allegato 1**RIFERIMENTI NORMATIVI****Normativa quadro**

Regolamento (CE) n. 1829/2003 del 22 settembre 2003: regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (pubblicato nella G.U.U.E. 18 ottobre 2003, n. L 268).

Regolamento (CE) n. 1830/2003 del 22 settembre 2003: regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tracciabilità e l'etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonché recante modifica della direttiva 2001/18/CE (pubblicato nella G.U.U.E. 18 ottobre 2003, n. L 268).

Regolamento (CE) n. 65/2004 del 14 gennaio 2004: regolamento della Commissione che stabilisce un sistema per la determinazione e l'assegnazione di identificatori unici per gli organismi geneticamente modificati (pubblicato nella G.U.U.E. 16 gennaio 2004, n. L 10).

Regolamento (CE) n. 641/2004 del 6 aprile 2004: regolamento della Commissione recante norme attuative del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la domanda di autorizzazione di nuovi alimenti e mangimi geneticamente modificati, la notifica di prodotti preesistenti e la presenza accidentale o tecnicamente inevitabile di materiale geneticamente modificato che è stato oggetto di una valutazione del rischio favorevole (pubblicato nella G.U.U.E. 7 aprile 2004, n. L 102).

Regolamento (CE) N.1981/2006 del 22 dicembre 2006: regolamento della Commissione sulle regole dettagliate per l'attuazione dell'articolo 32 del regolamento (CE) n.1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativamente al laboratorio comunitario di riferimento per gli organismi geneticamente modificati

Normativa sul campionamento

Raccomandazione n. 2004/787/CE del 4 ottobre 2004: raccomandazione della Commissione relativa agli orientamenti tecnici sui metodi di campionamento e di rilevazione degli organismi geneticamente modificati e dei materiali ottenuti da organismi geneticamente modificati come tali o contenuti in prodotti, nel quadro del regolamento (CE) n. 1830/2003 (pubblicata nella G.U.U.E. 24 novembre 2004, n. L 348).

Regolamento (CE) n. 401/2006 della Commissione del 23 febbraio 2006: metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di micotossine nei prodotti alimentari (pubblicato nella G.U.C.E. 9 marzo 2006, n. L 70)

Decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 26/03/1980 Regolamento di esecuzione della L.30 aprile 1962, n.283, e successive modificazioni, in materia di

disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, pubblicato/a su: G.U. italiana n. 193 del 16/07/1980

CODEX GENERAL GUIDELINES ON SAMPLING: CAC/GL 50-2004

www.codexalimentarius.net/download/standards/10141/CXG_050e.pdf

Nota tecnica UNI CEN/TS 15568 Foodstuffs — Methods of analysis for the detection of genetically modified organisms and derived products — Sampling strategies

UNI EN ISO 24333:2010 Cereals and cereals products – Sampling

Linee guida DGSANCO “Guidance document for the sampling of cereals for mycotoxins”

<http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/contaminants/guidance-sampling-final.pdf>.

Regolamento (CE) N. 669/2009 della Commissione del 24 luglio 2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale e che modifica la decisione 2006/504/CE della Commissione. Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, del 25 luglio 2009 n. L 194.

Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari. in Suppl. ordinario alla Gazzetta Ufficiale, 17 febbraio, n. 39.

Normativa sanzionatoria

Decreto legislativo n. 70 del 21 marzo 2005: disposizioni sanzionatorie per le violazioni del regolamento (CE) n. 1829/2003 e del regolamento (CE) n. 1830/2003, relativi agli alimenti ed ai mangimi geneticamente modificati (pubblicato nella G.U.R.I. 29 aprile 2005, n. 9).

Normativa controllo ufficiale

Regolamento (CE) n. 882/2004 del 29 aprile 2004: relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli alimenti. (pubblicato nella G.U.U.E 30 aprile 2004, n.L 165).

Regolamento (UE) n. 208/2011 della Commissione, del 2 marzo 2011, che modifica l'allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, i regolamenti della Commissione (CE) n. 180/2008 e (CE) n. 737/2008 per quanto riguarda gli elenchi e i nomi dei laboratori di riferimento dell'Unione europea. (pubblicato nella G.U.U.E. 3 marzo 2011, n. L 58)

Decreto legislativo n. 193 del 6 novembre 2007: attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore. (pubblicato nella G.U.R.I. 9.11.2007 suppl. ord. n. 228)

Decreto 22 dicembre 2009: designazione di "Accredia" quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato. (pubblicato nella G.U.R.I. 26 gennaio 2010 n. 20)

Decreto 22 dicembre 2009: prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008. (pubblicato nella G.U.R.I. 25 gennaio 2010 n. 19)

Decreto ministeriale del 8 maggio 2002: istituzione nuovi centri di referenza nazionali nel settore veterinario. (pubblicato nella G.U.R.I. 22 maggio 2002, n. 118).

Decisioni comunitarie su misure d'emergenza

Decisione della Commissione del 5 settembre 2006 che reca misure d'emergenza relative all'organismo geneticamente modificato non autorizzato «LL RICE 601» nei prodotti a base di riso (2006/601/CE), modificata dalle Decisioni nn.2006/754/CE e 2008/162/CE

Decisione che abroga la decisione 2006/601/CE che reca misure d'emergenza relative all'organismo geneticamente modificato non autorizzato "LL RICE 601" nei prodotti a base di riso e che prevede il campionamento causale e l'analisi volti ad accertare l'assenza di tale organismo nei prodotti a base di riso (2010/315/UE)

Decisione di esecuzione della Commissione recante misure di emergenza relative alla presenza di riso geneticamente modificato non autorizzato nei prodotti a base di riso originari della Cina e che abroga la decisione 2008/289/CE (2011/884/UE)

Normativa produzione biologica

Regolamento (CE) n. 834/2007 del 28 giugno 2007: Regolamento del Consiglio relativo alla produzione biologica ed alla etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Regolamento (CE) n. 2092/1991. (a partire dal 1° gennaio 2009)

Allegato 2**CAMPIONAMENTO**

Le procedure riportate si riferiscono esclusivamente al campionamento per la verifica della tracciabilità e dell'etichettatura degli OGM autorizzati ai sensi delle normative CE/1829/2003 e CE1830/2003.

Per il campionamento di partite/lotti per la verifica della presenza di OGM non autorizzati è necessario seguire piani di campionamento specifici.

DEFINIZIONI**Lotto**

Si definisce lotto una quantità definita di merce prodotta in condizioni che si presume siano uniformi (CODEX CAC/GL 50/2004).

Per i prodotti confezionati, in base all'art.13 del Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari, per lotto si intende un insieme di unità di vendita di una derrata alimentare, prodotte, fabbricate o confezionate in circostanze praticamente identiche.

Partita

Si definisce partita un quantitativo identificabile di prodotto alimentare, consegnato in una sola volta, per il quale è accertata dall'addetto al controllo ufficiale la presenza di caratteristiche comuni quali l'origine, la varietà il tipo di imballaggio, l'imballatore, lo speditore o la marcatura (Regolamento CE/401/2006).

Una partita può essere formata anche da più lotti; pertanto, nell'ambito delle attività di campionamento, devono essere campionate partite formate da uno stesso lotto o deve essere individuata una sottopartita formata da prodotti di uno stesso lotto.

Nell'ambito dei controlli all'importazione, si applica la definizione del Regolamento (CE) N. 669/2009 che definisce una partita come una quantità di qualsiasi mangime o alimento di origine non animale elencato nell'allegato I del regolamento, avente la medesima classe o descrizione, coperto dagli stessi documenti, convogliato dagli stessi mezzi di trasporto e proveniente dagli stessi paesi terzi o dalla stessa parte di essi.

Sottopartita

Porzione di una grande partita designata per essere sottoposta a campionamento; ciascuna sottopartita deve essere fisicamente separata e identificabile. (Regolamento CE/401/2006).

Campione elementare (o incrementale) (CE)

Quantitativo di materiale prelevato in un solo punto della partita/lotto o della sottopartita.

Campione globale (CG)

Campione ottenuto riunendo tutti i campioni elementari prelevati dalla partita/lotto o dalla sottopartita.

Campione ridotto

Parte rappresentativa del campione globale, ottenuta mediante riduzione di quest'ultimo.

Aliquota

Parte del campione ridotto o del campione globale omogeneizzato o macinato, qualora necessario.

INTRODUZIONE

Le modalità di prelievo dei campioni per il controllo ufficiale degli alimenti GM riportate in questo allegato, si basano su:

- la Raccomandazione 2004/787/CE recante orientamenti tecnici sui metodi di campionamento e di rilevazione degli OGM, la cui immissione in commercio è stata autorizzata, e dei materiali ottenuti da OGM come tali o contenuti in prodotti, nel quadro del Regolamento CE/1830/2003.
- il Regolamento CE/401/2006, relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di micotossine nei prodotti alimentari e la relativa linea guida DGSANCO "Guidance document for the sampling of cereals for mycotoxins"
- Nota tecnica UNI CEN/TS 15568 Foodstuffs — Methods of analysis for the detection of genetically modified organisms and derived products — Sampling strategies.

Le modalità di campionamento condizionano in modo determinante le successive procedure di controllo analitico, quindi l'attuazione di buone pratiche di campionamento è uno strumento indispensabile per evitare contestabili vizi procedurali.

I requisiti fondamentali del campionamento sono: **la rappresentatività e la praticabilità.**

Un campione rappresentativo viene realizzato mediante l'impiego di attrezzature e procedure che consentano di prelevare un numero congruo di campioni elementari di peso adeguato (grandezza) da tutte le zone del lotto. Si deve inoltre considerare sia la tipologia di matrice su cui si interviene (caratteristiche specifiche di granulometria e di composizione), sia la distribuzione (omogenea o meno) dell'analita nella massa.

MODALITA' DI CAMPIONAMENTO

Le modalità di campionamento, riportate in questo allegato e negli schemi delle tabelle riepilogative 1 e 2 prendono in considerazione le difficoltà riscontrate nell'applicazione della Raccomandazione CE/787/2004 che riguardano essenzialmente l'omogeneizzazione del campione globale per partite superiori a 100 t (CG >10kg) e la realizzazione e la gestione dei campioni che concorrono a costituire il campione globale.

Pertanto, per grandi partite o lotti, le dimensioni del campione globale ed il numero dei campioni incrementali vengono definiti in base al Regolamento CE/401/2006.

Viceversa, per partite/lotti di prodotti sfusi inferiori a 100 t, si può utilizzare la Raccomandazione CE/787/2004.

Inoltre il DPR 26 marzo 1980, n. 327 viene applicato esclusivamente nell'ambito delle procedure per la formazione delle aliquote di legge e non come riferimento per il prelievo dei campioni.

Le procedure di campionamento descritte si applicano, con diverse modalità, sia ai prodotti sfusi che a quelli confezionati; in questo ultimo caso i campioni elementari corrispondono generalmente ad una confezione o parte di essa.

Le modalità operative di prelievo dei campioni elementari devono essere conformi ai principi generali riportati nella norma ISO 24333:2010. In particolare nel caso di campionamenti di prodotti sfusi in movimento (campionamento dinamico), il periodo fra due prelievi successivi deve essere definito in base alla velocità di scarico/carico della merce. Gli intervalli temporali di campionamento tra un CE ed il successivo sono determinati secondo la formula:

$$\text{intervallo di campionamento (minuti)} = \text{Durata dello scarico (in minuti)} / \text{N. di CE}$$

In caso di campionamento di tipo statico, i campioni incrementali vanno prelevati in specifici punti di campionamento (distribuiti uniformemente sul volume totale del lotto) secondo le modalità descritte nelle norma ISO 24333:2010. Le procedure sono influenzate anche dalla tipologia di sonde utilizzate e dalla accessibilità dei punti di prelievo da parte dell'operatore.

Per il campionamento delle partite/lotti commercializzate in imballaggi, sacchi o confezioni singole, il calcolo della frequenza di campionamento, si può effettuare mediante la seguente formula che permette di individuare l'intervallo di campionamento espresso in numero di confezioni:

$$\text{Frequenza di campionamento } n = \text{peso della partita/lotto} \times \text{peso del CE} / \text{peso del CG} \times \text{peso di una confezione singola}$$

dove:

- frequenza di campionamento: ogni n confezioni singole si preleva un campione elementare (i numeri decimali sono approssimati all'unità più vicina);
- peso: espresso in kg.

CAMPIONAMENTO DI PARTITE SUPERIORI A 50 TONNELLATE

Per partite/lotti superiori a 50 t si procede come indicato nel Regolamento CE/401/2006 (Allegato 1 punto B. metodo di campionamento per i cereali e i prodotti derivati).

Il peso del campione elementare è di circa 100 grammi, le dimensioni del campione globale ed il numero dei campioni elementari sono riportati nella tabella 1.

TABELLA 1 (prodotti sfusi o confezionati, partite/lotti $\geq 50t$, Regolamento CE/401/2006)

Dimensione Partita/lotto (t)	Peso o numero delle sottopartite	Numero di campioni elementari/confezioni	Peso del campione globale (Kg)
≥ 1500	500 t	100	10
>300 e < 1500	3 sottopartite	100	10
≥ 50 e ≤ 300	100 t	100	10

Se le sottopartite possono essere separate fisicamente, ciascuna partita deve essere suddivisa in sottopartite conformemente alla tabella 1. Dato che il peso delle partite non è sempre un multiplo esatto di quello delle sottopartite, quest'ultimo può superare il peso indicato al massimo del 20 %.

In ogni caso è necessario che:

- ciascuna sottopartita sia oggetto di campionamento separato;
- il numero di campioni elementari =100;
- il peso del campione globale = 10 kg.

Se le partite non possono essere separate fisicamente in sottopartite si applica la procedura descritta nella Nota ISS n. 9967/CNRA/AI22. del 21.3.2006, in base alla quale il numero dei CE e di conseguenza il peso del CG si calcola secondo l'equazione:

$$CE = 100 + \sqrt{\text{peso della partita/lotto in t}}$$

mantenendo sempre il peso del CE pari a circa 100 g.

Ad esempio per una partita di 10.000 t:

$$CE = 100 + \sqrt{10.000}, \text{ quindi } 200 \text{ CE per un CG di } 20\text{kg}$$

Inoltre nel caso in cui le operazioni di prelevamento risultino molto lunghe e complesse come ad esempio nel corso di:

- prelevamento durante la fase di scarico di stive di navi di grandi dimensioni (caso a);
- prelevamento di partite per cui la ditta può riscontrare danni economici molto rilevanti e quindi insostenibili (caso b);

si può ricorrere alle procedure descritte nel documento della DG SANCO "Guidance document for the sampling of cereals for mycotoxins" che introduce la possibilità di campionare solo il 10% della partita. Il CG così ottenuto e la relativa valutazione della conformità, vengono considerati **representativi dell'intera partita**.

Nel caso in cui l'operatore ritenga di contestare la metodologia seguita, può chiedere il campionamento dell'intera partita a sue spese.

ESEMPIO 1: campionamento di grosse partite trasportate su navi (caso a)

Per una partita di 10.000 t, con una velocità di scarico pari a 500t/ora il tempo di scarico è di 20 ore.

L'ispettore può decidere di campionare solo una parte della partita ad esempio 1000 t (10%) che corrispondono ad un tempo di campionamento di 2 ore, mantenendo però inalterato il peso del CG previsto per l'intera partita.

In questo caso pertanto è possibile calcolare il n. dei CE:

- in base alle dimensioni dell'intera partita da campionare: Il CG di 20kg è formato da 200 ($100 + \sqrt{10.000} = 200$) CE di 100g

oppure

- in base alle dimensioni della parte campionata (10%): il CG di 20kg è formato da 132 ($100 + \sqrt{1.000} = 132$) CE di 150g

MAGAZZINI E SILOS

Nel caso di **campionamento di grosse partite stoccate in magazzini e silos** è consigliabile effettuare il campionamento dinamico durante le fasi di carico o scarico del magazzino o del silos secondo quanto riportato dalla norma ISO 24333:2009.

Se non è possibile effettuare il campionamento dinamico, sarà necessario effettuare il campionamento in condizioni statiche.

In tal caso si possono seguire procedure alternative (esempi 2 e 3), diverse da quella relativa al campionamento del 10% della partita, anch'esse descritte nel Documento DG SANCO "Guidance document for the sampling of cereals for mycotoxins".

Il risultato di tale campionamento è considerato valido per l'intera partita.

Anche in questo caso, se l'operatore ritenga opportuno contestare la metodologia seguita, può chiedere il campionamento dell'intera partita a sue spese.

ESEMPIO 2: campionamento statico di silos e magazzini

La procedura prevede l'impiego di sonde con una lunghezza minima di due metri per effettuare un campionamento rappresentativo di tutte le zone accessibili.

Campionamento di una partita di circa 4.500 t di cereali stoccati in un magazzino/silos delle seguenti dimensioni: larghezza 30 m, profondità 50 m e altezza 4 m, che corrisponde ad un volume totale di 6.000 m³.

Se il magazzino è accessibile da un solo lato (30 m), si può campionare, con una sonda di 2 m, un volume di circa 240 m³ (30m x 2m x 4m) che corrisponde a circa 180 t.

Il CG così ottenuto viene considerato rappresentativo della partita. Il calcolo del numero di CE sarà: $100 + \sqrt{4.500} = 167$ CE da 100 g per ottenere un CG di 16,7kg.

Utilizzando una sonda a 4 aperture dovranno essere quindi individuati sul lato accessibile 42 punti di campionamento.

Questa procedura può essere utilizzata anche per i silos il cui lato superiore è facilmente raggiungibile.

ESEMPIO 3: campionamento di silos non accessibili dall'alto

Questa procedura semplificata può essere utilizzata per partite non superiori a circa 100 t stoccate in un silos non accessibili dall'alto.

In questa situazione la procedura di campionamento prevede di prelevare in un unico recipiente un campione di 50 – 100 kg e prelevare da questo quantitativo, in modo rappresentativo, un CG correlato alle dimensioni dell'intera partita stoccata nel silos.

Il CG

viene ottenuto mediante il mescolamento dei CE prelevati dal campione di 50 – 100 kg ed il cui numero è calcolato in base al quantitativo di campione prelevato dal silos.

Ad esempio per una partita di 70 t il CG è di 10 kg ed il numero dei CE corrispondenti a 50 –100 kg è 5, quindi verranno prelevati 5 CE da 2 kg.

CAMPIONAMENTO DI PARTITE/LOTTI INFERIORI A 50 TONNELLATE

Per i prodotti sfusi o commercializzati in imballaggi, sacchi o confezioni singole è possibile applicare il Regolamento CE/401/2006 (Allegato 1 punto B. metodo di campionamento per i cereali e i prodotti derivati - partite inferiori a 50 t). Si applica

quindi un piano di campionamento proporzionato al peso della partita e comprendente da 10 a 100 CE, riuniti in un campione globale di 1 -10 kg. In caso di partite molto piccole ($\leq 0,5$ t) si può prelevare un numero inferiore di campioni elementari, ma il campione globale che riunisce tutti i campioni elementari deve comunque pesare almeno 1 kg.

Nella tabella 2 è riportato il numero di CE da prelevare in funzione del peso della partita.

TABELLA 2. (prodotti sfusi o confezionati, partite/lotti ≤ 50 t, Regolamento CE/401/2006)

Peso della Partita/Lotto	Numero di campioni elementari/confezioni	Peso del campione globale (Kg)
≤ 50 kg	3	1
>50 e ≤ 500 kg	5	1
> 500 e ≤ 1000 kg	10	1
>1 e ≤ 3 t	20	2
>3 e ≤ 10 t	40	4
>10 e ≤ 20 t	60	6
>20 e ≤ 50 t	100	10

ESEMPIO 1

Per una partita di 45 t, il campione globale di 10 kg è formato da 100 CE da 100g ciascuno.

Considerando una velocità di scarico di 50t/ora, il tempo di scarico corrisponde a circa 54 minuti. Quindi l'intervallo di campionamento (durata dello scarico (in minuti) /N. di CE) sarà dato da: $54/100 = 0,54$ min, pari a circa 32 secondi.

ESEMPIO 2

Per una partita di 15 t di prodotti confezionati in sacchi da 5 kg, il CG di 6 kg è formato da 60 CE da almeno 100g ciascuno da prelevare mediante opportuna sonda da 60 sacchi.

In questo caso la frequenza di campionamento n (peso della partita/lotto \times peso del CE / peso del CG \times peso di una confezione singola) sarà:

$$(15.000 \times 0,1) / (6 \times 5) = 50$$

Si dovrà quindi campionare una confezione ogni 50 confezioni singole prelevando da questa un CE da almeno 100g.

METODI ALTERNATIVI

Per i prodotti sfusi e solo per lotti inferiori alle 100 t, si possono applicare le procedure di campionamento descritte dalla Raccomandazione CE/787/2004

(Tabella 3) con esclusione dell'obbligo di prelevare anche i campioni elementari d'archivio.

Per partite/lotti inferiori a 50 tonnellate, il campione globale deve essere di 5 chilogrammi formato dalla unione di 10 CE da 500g ciascuno.

Per partite/lotti da 50 a 100 tonnellate, le dimensioni del campione globale devono corrispondere allo 0,01 % delle dimensioni totali della partita/lotto, con un numero di CE compresi nell'intervallo 10-20.

Sia in condizioni di campionamento dinamico che in condizioni di campionamento statico, occorre prelevare un campione elementare di 0,5 chilogrammi, da utilizzare come campione elementare per la produzione del campione globale. Il numero di campioni elementari o di punti di campionamento (in cui sono prelevati i campioni elementari che concorrono a costituire il campione globale) è definito in base alle dimensioni della partita/lotto come indicato nella tabella 3.

TABELLA 3 (prodotti sfusi, partite/lotti ≤ 100 t, Raccomandazione CE/787/2004)

Dimensione Partita/ lotto (t)	Dimensione Campione globale (kg)	Numero Campioni elementari
≤ 50	5	10
70	7	14
80	8	16
100	10	20

ESEMPIO 1

Per una partita di 85 t, il campione globale di 8,5 kg (0,01% delle dimensioni della partita) è formato da 17 (8,5/0.5) CE da 500g ciascuno.

Considerando una velocità di scarico di 100 t/ora, il tempo di scarico corrisponde a 51 minuti.

Quindi l'intervallo di campionamento (durata dello scarico (in minuti) /N. di CE) sarà dato da: $51/17 = 3$ min.

Per i prodotti confezionati, è possibile utilizzare le procedure descritte nella nota tecnica UNI CEN/TS 15568 che fornisce la strategia di campionamento per prodotti confezionati secondo quanto riportato in tabella 4. La procedura di campionamento si basa sul numero di unità che costituiscono la partita.

Al fine di mantenere la praticabilità del campionamento si propone di individuare per il CG un peso massimo pari a 10kg.

Quindi :

- il peso del CE deve essere di almeno 100g ed il peso massimo del CE può essere

individuato, caso per caso, in base al peso delle confezioni da campionare;

- il numero massimo di CE corrisponde a 100 CE del peso di 100g ognuno (partita/lotto formato da 10.000 confezioni).
- partite/lotti di dimensioni superiori devono essere suddivise in sottopartite

TABELLA 4 (prodotti confezionati, UNI CEN/TS 15568)

Numero di unità che Costituiscono la partita/Lotto	Numero di unità da campionare
Fino a 10	Ciascuna unità
Da 10 a 100	10 unità prelevate ad intervalli regolari
>100	Radice quadrata del numero totale delle unità, campionate ad intervalli regolari

ESEMPIO 2

Partita formata da 150 confezioni.

La radice quadrata di 150 = 12,25 quindi $n = 12$, si deve quindi procedere come segue:

- suddividere la partita in 12 gruppi formati da 12 confezioni (in totale 144 confezioni);
- scegliere un numero compreso tra 1 e 12, ad esempio 4;
- campionare la quarta confezione di ognuno dei 12 gruppi di confezioni;
- campionare random 1 confezione dal rimanente gruppo formato da 6 confezioni

In base a questa procedura vengono quindi individuate 13 confezioni da ciascuna delle quali si preleva un CE per la formazione del CG.

Il peso massimo del CE sarà dato da $10/n$. dei CE, quindi in questo esempio $10/13 = 770$ g.

ESEMPIO 3

Partita formata da 3.000 confezioni

La radice quadrata di 3.000 = 54,77 quindi $n = 54$, si deve quindi procedere come segue:

- suddividere la partita in 54 gruppi formati da 55 confezioni (in totale 2.970 confezioni);
- scegliere un numero compreso tra 1 e 54, ad esempio 21;
- campionare la ventunesima confezione di ognuno dei 54 gruppi di confezioni;
- campionare random 1 confezione dal rimanente gruppo formato da 30 confezioni

In base a questa procedura vengono quindi individuate 55 confezioni da cui prelevare un CE per la formazione del CG.

Il peso massimo del CE sarà dato da $10/n$. dei CE, quindi in questo esempio $10/55 = 180$ g.

CAMPIONAMENTO AL DETTAGLIO

Anche nel caso di partite che si presentano in confezioni al dettaglio, il campionamento viene effettuato come indicato nel Regolamento CE/401/2006.

Il peso del campione elementare dipende dal peso della confezione stessa ed il campione globale deve comunque pesare **almeno** 1 kg.

Se il peso di una singola confezione al dettaglio supera di molto i 100 g, da ciascuna di tali confezioni si prelevano 100 g per costituire un CE. Questa operazione può essere effettuata al momento del prelievo del campione o in laboratorio.

Nei casi in cui non è possibile applicare le modalità di prelievo sopra descritte, senza causare effetti commerciali inaccettabili dovuti al danneggiamento della partita (a causa delle forme d'imballaggio o dei mezzi di trasporto ecc.), si può tuttavia ricorrere a un metodo di campionamento alternativo.

Ad esempio, se un prodotto di valore viene commercializzato in confezioni al dettaglio da 500 g o da 1 kg, il campione globale può essere ottenuto unendo un numero di campioni elementari inferiore purché il suo peso sia pari al peso richiesto per il campione globale.

Se il peso della confezione al dettaglio è inferiore a 100 g e la differenza non è considerevole, una confezione al dettaglio viene considerata equivalente a un campione elementare e il campione globale che ne risulta è inferiore a 10 kg. Se la confezione al dettaglio pesa molto meno di 100 g, un campione elementare è costituito da due o più confezioni al dettaglio in modo che il suo peso si avvicini il più possibile a 100 g.

Il campionamento al dettaglio deve essere comunque principalmente rivolto ai prodotti caratterizzati da una distribuzione omogenea dell'analita come ad esempio liquidi (latte di soia) o che siano stati sottoposti a processi di lavorazione tali da garantire l'omogeneità (vedi Allegato 4 **Matrici**).

FORMAZIONE DELLE ALIQUOTE DI LEGGE

Per la raccolta e per la successiva manipolazione del materiale campionato, non è necessario effettuare le operazioni in condizioni di sterilità, le operazioni di formazione delle aliquote di legge devono essere effettuate in condizioni tali da garantire l'assenza di contaminazione da fonti OGM: idonei ambienti puliti e soprattutto impiego di materiali monouso e/o attrezzature idonee ad una accurata decontaminazione.

Se queste condizioni non sono realizzabili a livello del luogo di prelevamento le operazioni necessarie devono essere effettuate in laboratorio; in questo caso la consegna del campione e la formazione delle aliquote di legge possono avvenire nello stesso giorno previo accordo con lo stesso. E' indispensabile predisporre un secondo verbale relativo alla preparazione delle aliquote di legge secondo la normativa vigente.

Questa operazione deve essere effettuata:

- in presenza di personale con qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria o con possibilità di delega all'Autorità Competente sita nel luogo dove si formano le aliquote di legge,
- con comunicazione contestuale alla ditta
- previo accordo con il laboratorio di riferimento sul territorio.

Alcune indicazioni sulle procedure per la formazione delle aliquote sono riportate nella tabella delle matrici (Allegato 4) che suddivide le matrici stesse in base alla distribuzione degli OGM nel prodotto. L'allegato suddivide i prodotti in due tipologie, una delle quali comprende due sottoclassi di prodotti:

1. alimenti caratterizzati da una distribuzione non omogenea degli OGM:
 - a. prodotti che richiedono macinazione ed omogeneizzazione
 - b. prodotti che richiedono la sola omogeneizzazione
2. alimenti caratterizzati da una distribuzione omogenea degli OGM

Nel caso 1, le operazioni di macinazione e/o omogeneizzazione devono essere effettuate sul campione globale prima della formazione dei campioni finali. Ciò si rende necessario al fine di garantire la stessa concentrazione dell'analita in tutte le aliquote di legge.

Infatti, il campionamento di prodotti confezionati, secondo quanto previsto nel DPR 26 marzo 1980, n. 327 allegato A § 3 lettera e), prevede che le confezioni di prodotti caratterizzati da una distribuzione non omogenea degli OGM, in numero rappresentativo secondo quanto sopra indicato dal piano di campionamento, vengano aperte, riunite, mescolate e, se necessario, macinate prima di formare le aliquote per le analisi del controllo ufficiale.

Nel caso 2, invece, non sono richieste né macinazione, né omogeneizzazione, le confezioni di alimenti caratterizzati da una distribuzione omogenea degli OGM, prelevate al dettaglio, possono invece andare a costituire direttamente le aliquote di legge.

Tabella riepilogativa 1 prodotti confezionati





Tabella riepilogativa 2 prodotti sfusi



Allegato 3**ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI NEGLI – PIANO REGIONALE DI CONTROLLO 2012-2014***Sezione 1 – Dati relativi all'ente prelevatore***REGIONE PUGLIA**

A.S.L./macroarea _____ Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione
 Via/piazza _____ n° _____ C.A.P. _____ città _____
 Tel. _____ Fax _____

VERBALE DI PRELEVAMENTO n° _____*Sezione 2 – Dati relativi al detentore della merce*

Ragione sociale o Ditta _____
 Responsabile _____ nato a _____ il _____
 Residente a _____ in via/piazza _____ n° _____
 Qualifica _____
 Presente all'ispezione: Sig. _____ nato a _____ il _____
 Residente a _____ in via/piazza _____ n° _____
 Qualifica _____

L'anno duemila _____ addì _____ del mese di _____ alle ore _____, i sottoscritti _____ si sono presentati presso:

- mezzo di trasporto di ingresso o primo deposito di materie prime importate
 rivendita – intermediario stabilimento di produzione magazzino di materie prime
 mezzo di trasporto altra sede di prelievo (specificare _____)
 sito in _____ via _____ n° _____
 CAP _____ città _____ e, dopo essersi qualificati e dopo aver fatto conoscere lo scopo della visita, hanno proceduto al prelievo di un campione di:

Sezione 3 – Dati relativi al campione

Specie vegetale presente: soia; mais; riso.
Tipo di matrice prelevata: Granelle, creme e farine di mais, di riso e miste; Pasta, noodles; Prodotti della pasticceria, della panetteria e della biscotteria; Ortaggi e prodotti derivati; Radici e tuberi; Legumi e semi oleaginosi; Frutta; Latte vegetale e prodotti a base di latte vegetale; Prodotti per lattanti e bambini; Integratori alimentari; Preparazioni gastronomiche; Snack, dessert e altri alimenti.
Provenienza del prodotto: nazionale, comunitaria, extracomunitaria
Prelievo avvenuto nel circuito: convenzionale biologico
 Il campione è stato prelevato da: confezione integra; confezione non integra; sfuso; altro _____
 Nome commerciale _____, lotto/partita n _____, quantità kg/lt _____, confezioni n _____ Ditta produttrice _____
 Sede _____ Stabilimento di produzione _____
 Data di produzione ____/____/____ Data di scadenza ____/____/____
Si allega il cartellino o la sua fotocopia o il documento commerciale.

Reg. 401/2006/CE Raccomandazione 787/2004/CE UNI CEN/TS 15568

Con le modalità atte a garantirne la rappresentatività e l'assenza di contaminazioni, utilizzando attrezzature e contenitori puliti, asciutti e di materiale inerte sono stati prelevati a caso da n.ro _____ punti oppure n.ro _____ imballaggi (sacchi, cartoni, confezioni, ecc.), n.ro _____ campioni elementari del peso/volume di _____ kg/lt. Dall'unione dei campioni elementari è stato formato il campione globale del peso/volume di _____ kg/lt. dal quale, dopo opportuna omogeneizzazione macinazione, è stato ottenuto un campione omogeneo ridotto del peso/volume di _____ kg/lt, ottenendo un campione finale (campione di laboratorio) in n.ro _____ aliquote, suggellate con sigillo di ufficio e munite di cartellino, ognuna delle quali del peso/volume di _____ g/ml (non inferiore a 500g/500ml).

Dichiarazioni del proprietario o detentore: _____

_____.

N° _____ aliquote (indicare dettaglio aliquote) unitamente a n° _____ copie del presente verbale vengono inviate al _____ in data _____.

Conservazione del campione _____ N° _____ copia/e del presente verbale con n° _____ aliquota/e viene/vengono consegnate al Signor _____.

La partita/lotto relativa al campione prelevato viene/ non viene posta in sequestro fino all'esito dell'esame.

Fatto, letto e sottoscritto.

FIRMA DEL PROPRIETARIO / DETENTORE

I VERBALIZZANTI

Allegato 4

Matrici da sottoporre a campionamento

Foodex	Principali gruppi alimentari	Esempi	codici TARIC	Distribuzione omogenea di OGM nel prodotto	
				Prodotti che richiedono macinazione + omogeneizzazione	Prodotti che richiedono omogeneizzazione
A.01	Granella, creme e farine di mais, di riso e miste Pasta noodles Prodotti della Pasticceria, della panetteria e della biscotteria Ortaggi e prodotti derivati classificazione da Reg. 178/2006 antiparassitari oleaginosi Latte vegetale e prodotti a base di latte vegetale	mais per popcorn, farine di mais, di riso e miste riso, vermicelli, gnocchi, ecc. di mais e riso focchi di cereali, pane, crackers, gallette, biscotti di mais, riso e misti; barrette palline di cereali; pancakes, muesli mais dolce e soia cotti e inscatolati, pannocchiette di mais Granella e farina di soia Latte/bevanda di riso, Latte/bevanda di soia, yoghurt di soia.	0709 90 60 granoturco dolce (Granella di mais); 1102 20 Farina di granoturco/mais; 1102 90 50 Farina di riso 1006 Riso 1094 Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio: "corn flakes"); 1905 Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria; 0710 40 00 Granoturco dolce cotti, in acqua o al vapore, congelati 1201 00 Fave di soia, 1208 10 00 farina di fave di soia; 2009 80 Succhi di altra frutta o di altri ortaggi e legumi 1901 10 00 Preparazioni per l'alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto (a base di cereali); 2005 10 00 Ortaggi e legumi (per bambini).	granella, mais per popcorn, granoturco dolce (granella di mais) riso focchi di cereali, muesli, palline di cereali mais dolce e soia cotti e inscatolati, pannocchiette di mais granella di soia,	farine di mais, di riso e miste
A.02	Ortaggi e prodotti derivati classificazione da Reg. 178/2006 antiparassitari	mais dolce e soia cotti e inscatolati, pannocchiette di mais	0710 40 00 Granoturco dolce cotti, in acqua o al vapore, congelati	mais dolce e soia cotti e inscatolati, pannocchiette di mais	
A.04	Legumi e semi oleaginosi	Granella e farina di soia	1201 00 Fave di soia, 1208 10 00 farina di fave di soia;	granella di soia,	farina di soia
A.08.09	Latte vegetale e prodotti a base di latte vegetale	Latte/bevanda di riso, Latte/bevanda di soia, yoghurt di soia.	2009 80 Succhi di altra frutta o di altri ortaggi e legumi	Latte/bevanda di riso, Latte/bevanda di soia, yoghurt di soia	
A.17	Prodotti per lattanti e bambini	Latte vegetale liquido o in polvere, alimenti a base di cereali, biscotti, pasta	1901 10 00 Preparazioni per l'alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto (a base di cereali); 2005 10 00 Ortaggi e legumi (per bambini).	Latte vegetale liquido o in polvere, alimenti a base di cereali, biscotti, pasta,	
A.18	Integratori alimentari	barrette dietetiche a base di soia o mais		barrette dietetiche a base di soia o mais	
A.19	Preparazioni gastronomiche	hamburger di soia, spezzatino di soia, bocconcini, salse e condimenti tortilla chips, patatine, chips e puff di cereali, pop corn., gelati e sorbetti, dessert, budini, creme, creme dolci	2103 Preparazioni per salse e salse preparate, condimenti composti; 210610 concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate	hamburger di soia, spezzatino di soia, bocconcini, salse e condimenti	
A.20	Snacks, dessert e altri alimenti	tortilla chips, patatine, chips e puff di cereali, pop corn., gelati e sorbetti, dessert, budini, creme, creme dolci	1905 90 55 Prodotti estrusi o espansi, salati o aromatizzati	Tortilla chips, patatine, chips e puff di cereali, gelati e sorbetti, dessert, budini, creme, creme dolci	pop corn

Nota: Campionare alimenti semplici evitando quelli composti da più cereali (al massimo uno o due cereali) nei quali mais o soia siano ingredienti principali e non secondari (es. oli o maltodestrine di mais, o oli e lecitine di soia), non campionare alimenti eccessivamente processati (omogeneizzati, spalmabili).

Allegato 5/12

Ripartizione campioni per ASL - Anno 2012

ASL	Granella, creme e farine di mais, di riso e miste	Pasta noodles	Pasticceria, della panetteria e della biscotteria	Ortaggi e prodotti derivati classificazione da Reg. 178/2006 antiparassitari	Radici e tuberi	Legumi e semi oleaginosi	Latte vegetale e prodotti a base di latte vegetale	Prodotti per lattanti e bambini	Integratori alimentari	Preparazioni gastronomiche	Snacks, dessert e altri alimenti	Totale campioni
BT						1		1			1	3
BA/2					1				1		1	3
BA/3	2		2									4
BA/4	1								1	1		3
BA/5				1	1		1			1		4
BR				1		1				1		3
FG/C	2			1								3
FG/N	1					1		1				3
FG/S	1	1	1	1								4
LE/N			1	1			1					3
LE/S							1		1		1	3
TA	6	3	4	5	2	3	3	3	4	4	3	40

Nuova ripartizione macroaree ASL BA:

BA/Nord	2		1		1				1		1	6
BA/Metrop.		1	1						1	1		4
BA/Sud				1	1		1			1		4

Per le matrici da prelevare e la metodica da utilizzare occorre fare riferimento all'Allegato 4.

Allegato 5/13

Ripartizione campioni per ASL -- Anno 2013

ASL	Granello, creme e farine di mais, di riso e miste	Pasta noodles	Prodotti della Pasticceria, della panetteria e della biscoetteria	Ortaggi e prodotti derivati da Reg. 178/2006 antiparassitari	Radici e tuberi	Legumi e semi oleaginosi	Latte vegetale e prodotti a base di latte vegetale	Prodotti per lattanti e bambini	Integratori alimentari	Preparazioni gastronomiche	Snacks, dessert e altri alimenti	Totale campioni
BT	1	1		1			1					4
BA/2			1	1				1				3
BA/3		1			1	1						3
BA/4			1	1				1				3
BA/5	1		1					1			1	4
BR		1	1						1		1	4
FG/C							1	1		1		3
FG/N		1			1						1	3
FG/S						1	1			1		3
LE/N	1							1		1	1	4
LE/S			1		1					1		3
TA				1		1					1	3
	3	4	5	4	3	3	3	5	1	4	5	40

Nuova ripartizione macroaree ASL BA:

BA/Nord			1	1			1					3
BA/Metrop.			1	1				2				4
BA/Sud	1	1	1		1			1			1	6

Per le matrici da prelevare e la metodica da utilizzare occorre fare riferimento all'Allegato 4.

Allegato 5/14

Ripartizione campioni per ASL - Anno 2014

ASL	Granello, creme e farine di mais, di riso e miste	Pasta noodles	Prodotti della Pasticceria, della panetteria e della biscotteria	Ortaggi e prodotti derivati classificazione da Reg. 178/2006 antiparassitari	Radici e tuberi	Legumi e semi oleaginosi	Latte vegetale e prodotti a base di latte vegetale	Prodotti per lattanti e bambini	Integratori alimentari	Preparazioni gastronomiche	Snacks, dessert e altri alimenti	Totale campioni
BT			1						1	1		3
BA/2	2						1			1		4
BA/3				1			1	1				3
BA/4					1	1	1				1	4
BA/5	1					1						2
BR					1		1	1				3
FG/C	1		1			1					1	4
FG/N			1	1					1	1		4
FG/S					1			1			1	3
LE/N						1			2			3
LE/S	1	1				1		1				4
TA	1		1				1					3
	4	3	4	2	3	5	5	4	4	3	3	40

Nuova ripartizione macroaree ASL BA:

BA/Nord	2						1	1		1		5
BA/Metrop.				1	1	1	1				1	5
BA/Sud		1				1	1					3

Per le matrici da prelevare e la metodica da utilizzare occorre fare riferimento all'Allegato 4.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 maggio 2012, n. 1010

Rimborso al Comune di Bari relativo all'anno 2000. Riconoscimento del debito fuori bilancio.

L'Assessore al Sud e Federalismo, prof.ssa Ida Maria DENTAMARO, sulla base dell'istruttoria espletata dall'AP Decentramento, confermata dal Dirigente del Servizio Enti locali, riferisce:

il 16 aprile 2000 si sono svolte le elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale della Puglia.

Con Atto dirigenziale del Settore Enti Locali n. 3 del 09/05/2000, unitamente alle somme liquidate a tutti i Comuni pugliesi e imputate al cap. 1720 del Bilancio regionale 2000, fu liquidata al Comune di Bari la somma di £ 2.290.214.000, salvo conguaglio, a rimborso delle spese sostenute per far fronte alle stesse, atteso che, per il combinato disposto dalla L. n. 108/68, art.21 e dalla L. n. 136/76, art. 17, dette spese, pur essendo anticipate dai comuni, restavano tuttavia a completo carico della Regione.

I Comuni, espletate le operazioni elettorali, avevano l'obbligo di trasmettere alla Regione, entro il termine perentorio di tre mesi dalla data delle consultazioni medesime (art. 2 L. n. 108/1968), il rendiconto documentato delle spese effettivamente sostenute.

Dalla rendicontazione presentata dal Comune di Bari con nota n. 5115 del 14/07/2000 risultavano complessivamente sostenute spese pari a £ 3.287.329.107 relative a tali elezioni.

La Giunta Regionale, con deliberazione n. 664 del 26/06/2000, affidò alle strutture centrali e periferiche dell'Assessorato regionale al Bilancio e Ragioneria il controllo dei rendiconti documentati delle spese effettivamente sostenute dai Comuni pugliesi in occasione delle predette elezioni regionali.

L'Ufficio Riscontro Centrale del Settore Ragioneria, in ottemperanza alle disposizioni della Deliberazione di G.R. sopra richiamata, eseguì il controllo amministrativo - contabile del rendiconto presentato dal Comune di Bari.

Detto Ufficio, con nota n. 1085 del 21/03/2002, ritenne conformi tutte le spese relative alla rendicontazione presentata dal Comune di Bari, non

ammettendo a scarico unicamente l'importo di £ 21.833.148 di cui all'Allegato A della nota stessa, legittimando la spesa di £ 3.265.495.689 a carico della Regione, rispetto a quella di £ 3.287.329.107 rendicontata dal Comune di Bari; riconoscendo, quindi, un credito del Comune nei confronti della Regione pari a £ 975.281.689, riveniente dalla differenza tra la somma ammessa come spesa legittima e quella già liquidata con l'Atto dirigenziale n. 3/2000 prima indicato.

Successivamente, su segnalazione del Comune di Bari, l'importo non ammesso a scarico di £ 21.833.418 di cui all'Allegato A è stato corretto a £ 17.091.906 per mero errore materiale, con un appunto manoscritto sul medesimo Allegato.

Conseguentemente il credito ammesso a favore del Comune di Bari è diventato pari a £ 980.023.201 (£ 975.281.689 + £ 4.741.512 riveniente dalla differenza tra gli importi di cui sopra corretti come lì specificato).

Sicché il credito effettivamente riconosciuto a favore del Comune di Bari dalle strutture all'uopo incaricate dalla Giunta regionale, con aggiornamento in valuta corrente, è pari a euro 506.139,74.

Il Comune di Bari, con nota n. 93591 del 02/04/2007, invitava e diffidava la Regione, ai sensi di Legge, a provvedere al saldo del debito richiamando, a tal proposito, la nota dell'Ufficio Riscontro Centrale del Settore Ragioneria n. 1085 del 21/03/2002 prima indicata.

In seguito il medesimo Comune, con nota n. 179058 del 20/07/2010, inviava alla Regione ulteriore diffida a provvedere al saldo del debito, con riserva di ogni azione in caso di inadempimento rammentando, ancora una volta, che la Regione aveva dichiarato la regolarità del rendiconto e degli Allegati prodotti dall'Amministrazione comunale di Bari per le elezioni regionali del 2000 e che la stessa Regione, con nota n. 22/197 del 01/03/2002, aveva comunicato il proprio impegno a liquidare il saldo dovuto, subito dopo l'approvazione del Bilancio di previsione 2002.

Infine si rileva che la Prefettura di Bari, all'uopo interessata, evidenziava, con nota n. 512/4.3.4/U.P.E. del 14/06/2006, "la particolare delicatezza della problematica riguardante...il rimborso dei saldi in quanto, sia l'assenso al citato rimborso, sia il diniego dello stesso comporterebbero, entrambi, un aggravio del finanziamento iniziale.

Nel primo caso perché verrebbe pagato un importo superiore al limite massimo già fissato dall'Amministrazione; nel secondo per l'eventualità di proposizione di ricorsi, i quali, se accolti, determinerebbero comunque una maggiore spesa dell'Ente Regione riveniente anche dall'ulteriore pagamento delle spese legali".

Il credito così configurato impone, quindi, alla Regione il rimborso a favore del Comune di Bari della somma di pari importo, anche per evitare ulteriori aggravii a carico dell'Ente nell'eventualità di un contenzioso in cui è alta la probabilità di soccombenza.

Pertanto, dovendosi provvedere a impegnare e a pagare al Comune di Bari la somma di euro 506.139,74, si rende necessario procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio per il medesimo importo, fatta così salva la liquidazione a cui si procederà con apposito provvedimento dirigenziale del Servizio Enti Locali.

Tanto premesso, si propone alla Giunta Regionale di procedere al riconoscimento del debito nei confronti del Comune di Bari per l'importo di euro 506.139,74, quale rimborso per le maggiori spese da esso sostenute nell'espletamento delle elezioni regionali 2000.

COPERTURA FINANZIARIA - L.R. 16 NOVEMBRE 2001 n. 28 e s.m.i.

- Al finanziamento della spesa di euro 506.139,74 si provvede mediante prelievo da effettuare in termini di competenza e di cassa dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) del bilancio in corso e contestuale aumento del Cap. 1720-U.P.B 8.2.1. "Spese per l'espletamento delle elezioni regionali" attesa l'incapienza dello stesso relativamente al pagamento delle partite pregresse;
- all'impegno della spesa entro il medesimo importo, nonché alla liquidazione sempre entro lo stesso importo e al conseguente pagamento, si provvederà con successiva determinazione dirigenziale del Servizio Enti Locali da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario.

L'Assessore relatore, sulla base dell'istruttoria illustrata, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nelle competenze della Giunta ai

sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lett. k e della Deliberazione di G.R. n.3261 del 28/7/1998.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore al Sud e Federalismo;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile dell'AP Decentramento, dal Dirigente del Servizio Enti Locali e dal Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione;

a voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di condividere e fare propria la relazione che si intende qui integralmente riportata;
- di riconoscere il debito fuori bilancio ammontante a euro 506.139,74, quale rimborso spettante al Comune di Bari per le maggiori spese sostenute nell'espletamento delle Elezioni regionali 2000;
- di provvedere al finanziamento della relativa spesa, secondo quanto indicato nella sezione "Copertura Finanziaria" sopra specificata;
- di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 a cura del Servizio proponente;
- di fare obbligo al Dirigente del Servizio Enti Locali di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 maggio 2012, n. 1023

Diritto annuo da corrispondere per l'attività di ricerca (art. 7 L.R. 44/75) e coltivazione (art. 22 L.R. 44/75) delle acque minerali e termali ai sensi art. 28 L.R. 30 Aprile 2009 n. 10

L'Assessore allo Sviluppo Economico avv. Loredana Capone, sulla base della relazione espletata dal Dirigente dell'Ufficio Controllo e Gestione del P.R.A.E., confermata dal Dirigente del Servizio Attività Economiche Consumatori, riferisce:

L'art. 28 della Legge Regionale 30 aprile 2009, n. 10 ha apportato modifiche alla L.R. 28 Maggio 1975, n. 44 (Disciplina delle attività di ricerca e coltivazione delle acque minerali e termali) in ordine al diritto annuo da corrispondere per l'attività di ricerca (art. 7 L.R. 44/75) e coltivazione (art. 22 L.R. 44/75) delle acque minerali e termali stabilendo, inoltre, che il diritto annuo succitato, deve essere determinato annualmente con delibera di Giunta Regionale.

Per l'anno 2009 il diritto annuo è stato determinato dallo stesso art. 28 della L.R. 10/2009 fissandolo in euro 30,00 per l'attività di ricerca e in euro 50,00 per la coltivazione delle acque minerali e termali.

Per l'anno 2010 il diritto annuo è stato fissato con Delibera di Giunta n. 1314 del 03.06.2010 in euro 130,00, per ettaro o frazione di ettaro, a carico delle Ditte che provvedono all'imbottigliamento delle acque minerali, mentre per quelle destinate ad "altri usi", il diritto annuo è stato fissato in euro 100,00, sempre per ettaro o frazione di ettaro. Tali importi sono rimasti invariati anche per l'anno 2011.

La ricerca e la coltivazione delle acque minerali e termali attengono ad un'attività industriale che va inquadrata in una più precisa logica di mercato, per cui le tariffe del diritto annuo determinate per gli anni 2010/2011 si ritengono tuttora congrue, in considerazione anche della crisi economica che investe questo settore.

Tutto ciò premesso, per l'anno 2012 si propone di confermare i costi degli anni 2010/2011, come di seguito riportati:

- per l'attività di ricerca delle acque minerali e termali si stabilisce euro 60,00 (Euro Sessanta/00) per ettaro o frazione di ettaro;
- per la coltivazione delle acque minerali e termali si stabilisce euro 130,00 (Euro Centotrenta/00) a ettaro o frazione di ettaro, il diritto annuo a carico delle Ditte che provvedono all'imbottigliamento delle acque minerali e/o termali, mentre per quelle destinate ad "altri usi", il diritto annuo è fissato in euro 100,00 (Euro Cento/00) per ettaro o frazione di ettaro.

Fermo restando che l'utilizzazione delle acque come sopra descritte presuppone regolare autorizzazione da parte delle autorità igienico-sanitarie competenti e che per "altri usi" si intende:

- l'utilizzo al minuto delle acque minerali e/o termali alla sorgente;
- l'utilizzo delle acque minerali e/o termali nei centri termali.

Il diritto annuo come innanzi fissato, determinato solo in base alla superficie della concessione in quanto, attualmente, l'attività non è sufficientemente regolamentata attesa la vetustà della Legge Regionale 28 maggio 1975 n. 44, viene versato sul c/c postale n. 60225323 mod. TD 451 intestato a: Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi Regionali - Viale Caduti di Tutte le Guerre 70126 BARI. - cod. 1101 - Causale: Diritto annuo per Permesso di ricerca e/o Concessione di acque minerali e termali.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/01 e s.m.i.

La presente deliberazione comporta implicazioni di natura finanziaria in entrata a favore del bilancio regionale. Le suddette entrate saranno accertate nel momento del realizzo al capitolo di entrata 3061150.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta Regionale l'adozione del conseguente atto finale, rientrando il medesimo nella fattispecie di cui all'art. 4, comma 4, lettera F) della L.R. n. 7/97.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore al ramo;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento del Dirigente dell'Ufficio Controllo e Gestione del P.R.A.E. e del Dirigente del Servizio Attività Economiche e Consumatori che ne attestano la conformità alla vigente legislazione;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di far propria la proposta dell'Assessore allo Sviluppo Economico, qui da intendersi integralmente riportata;
- di determinare per l'anno 2012 il diritto annuo, così come definito dall'art. 7 della l.r. 44/75, come sostituito dal comma 1 art. 28 l.r. 10/2009, in euro 60.00 (euro sessanta/00) per ogni ettaro o frazione di ettaro compreso nel permesso di ricerca delle acque minerali e termali;
- di determinare per l'anno 2012 il diritto annuo, così come definito dall'art. 22 della l.r. 44/75, come sostituito dal comma 3 art. 28 l.r. 10/2009 in:
 - A. euro 130.00 (euro centotrenta/00), per ogni ettaro o frazione di ettaro compreso nella concessione di acque minerali e/o termali, a carico delle ditte che utilizzano le acque per l'imbottigliamento;
 - B. euro 100.00 (euro cento/00), per ogni ettaro o frazione di ettaro compreso nella concessione per l'utilizzo acque minerali e/o termali, a carico delle ditte che utilizzano le acque per "altri usi" (così come definiti in premessa).
- il diritto annuo come sopra formulato deve essere corrisposto entro il 30 giugno 2012, pena la decadenza prevista dall'art. 36 l.r. 44/75 e s.m.i., e viene versato sul c/c postale n. 60225323 mod. TD 451 intestato a: Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi Regionali - Viale Caduti di Tutte le Guerre 70126 BARI. - cod. 1101 - Causale: Diritto annuo per Permesso di ricerca e/o Concessione di acque minerali e termali.
- di disporre la pubblicazione, a cura del Servizio Attività Economiche Consumatori, sulla pagina web del Servizio;

- di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (B.U.R.P.) della presente deliberazione, ai sensi della L.R. n. 13/94, art. 6.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 maggio 2012, n. 1024

C.I.A.P.I. (Centro Interaziendale per l'Addestramento Professionale nell'Industria) "G. Pastore" in liquidazione. Nomina commissario liquidatore.

Assente l'Assessore per il diritto allo Studio ed alla Formazione Professionale, prof.ssa Alba Sasso, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente del Servizio Formazione Professionale, espone quanto segue l'Ass. Barbanente:

Come è noto con leggi regionali n.31 e n.33 del 1982 venne disposto lo scioglimento dell'Associazione "CIAPI G. Pastore" ed il passaggio alla Regione Puglia delle funzioni e delle attività esercitate dal predetto Centro di Formazione Professionale.

In esecuzione delle citate leggi regionali con delibera n.12632 del 14.12.82 la Giunta Regionale incaricò l'Assessore alla Formazione Professionale di avviare le procedure necessarie allo scioglimento del CIAPI e per la nomina dei Commissari Straordinari, necessari per garantire l'operatività nell'ultima fase di vita dell'ente.

Con successiva delibera n.2034 del 9.3.83, nel conferire specifico mandato all'Assessore alla Formazione Professionale per lo scioglimento dell'Associazione CIAPI, la Giunta Regionale espresse parere favorevole alla nomina del Commissario straordinario e del Sub-Commissario straordinario, nelle persone rispettivamente dell'avv. Remigio Ferretti e del sig. Aurelio Papandrea.

Disposto dunque tale scioglimento nell'Assemblea straordinaria del 20.5.1983, nominati contestualmente i Commissari liquidatori nelle persone

degli stessi avv. Remigio Ferretti e sig. Aurelio Papandrea, già Commissari straordinari, con delibera n.5996 del 20 giugno 1983 la Giunta Regionale incaricò l'Assessore alla Formazione Professionale di provvedere a tutti gli ulteriori atti necessari per la fase di scioglimento del CIAPI, del quale la Regione nel frattempo diveniva socio unico, e per la costituzione ed il funzionamento delle nuove strutture regionali che dovevano appunto esercitarne le funzioni.

Tale passaggio avvenne operativamente a partire dal 1° gennaio 1984: in pari data i Commissari liquidatori dettero avvio alle operazioni inerenti alla fase di liquidazione del CIAPI.

Ai sensi dell'art. 2 delle precitate leggi regionali i Commissari dovevano provvedere al trasferimento alla Regione Puglia dei beni mobili e immobili del Centro ed alla definizione dei rapporti giuridici pendenti, ivi compresi quelli con l'ex personale CIAPI, transitato appunto dal 1° gennaio 1984 alle dipendenze della Regione.

I Commissari liquidatori non hanno però potuto definire completamente tutti i rapporti giuridici pendenti per il proliferare di numerose vertenze giudiziarie attivate sia dagli ex dipendenti del CIAPI, che rivendicavano mansioni superiori da far poi valere in sede di inquadramento nei ruoli regionali, così come disposto dalla L.R. n.38/87, che dal personale provvisoriamente assunto per l'espletamento delle varie fasi della liquidatela, i quali reclamavano il diritto ad essere assunti a tempo indeterminato direttamente dalla Regione Puglia.

Nel frattempo il 17 maggio 1991 è deceduto il Commissario liquidatore avv. Remigio Ferretti e le inerenti funzioni sono state svolte dal sub-Commissario liquidatore sig. Aurelio Papandrea, che però a sua volta è deceduto il 2 aprile 2011.

Occorre dunque nominare un nuovo Commissario liquidatore, che porti a termine la chiusura degli ultimi rapporti giuridici residuati in capo al CIAPI e provveda al pagamento delle ultime obbligazioni gravanti sulla liquidatela.

Pertanto, al fine di accelerare la chiusura della fase di liquidazione e per motivi di economicità, l'Assessore referente propone:

- di nominare un nuovo Commissario liquidatore del CIAPI e specificatamente la dott.ssa Angela Vincenti, dirigente dell'Ufficio Contabilità e AA.GG del Servizio Formazione Professionale,

che svolgerà tale incarico senza alcun onere a carico del Bilanci Regionale.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

La presente Deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta Regionale l'adozione del conseguente Atto finale, ai sensi della L.R. 7/97 art. 4 comma 4 lett. f) e k).

LA GIUNTA REGIONALE

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Formazione Professionale che ne attesta la conformità alla normativa vigente;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:

- di nominare Commissario liquidatore del C.I.A.P.I.(Centro Interaziendale per l'Addestramento Professionale nell'Industria) G. Pastore, la dott.ssa Angela Vincenti, Dirigente dell'Ufficio Contabilità e AA.GG del Servizio Formazione Professionale che svolgerà tale incarico senza alcun onere a carico del Bilanci Regionale;
- di notificare il presente provvedimento al Servizio Personale;
- di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 maggio 2012, n. 1026

LUCERA (FG) - LLRR n. 56/1980 e n. 20/2001. Nuova diffida a provvedere per la disciplina urbanistica delle aree interessate da caducazione di vincoli preordinati all'espropriazione.

L'Assessore alla Qualità del Territorio, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente Ufficio, confermata dal Dirigente del Servizio Urbanistica, riferisce quanto segue:

“Si premette che il Comune di Lucera è dotato di Piano Regolatore Generale approvato con DPGR n.515 del 22/03/78.

Con istanze datate 20/01/05 e 26/05/05, indirizzate al Presidente della Giunta Regionale ed all'Assessorato referente, il Sig. Caporicci Francesco richiedeva l'intervento dei poteri sostitutivi regionali per la ridestinazione urbanistica del suolo di proprietà, in catasto al foglio 30/A - p.lle 1994 e 1385, già tipizzato nel predetto PRG per la maggior parte come “verde pubblico attrezzato” ed interessato -secondo quanto evidenziato dall'istante- dalla caducazione del vincolo preordinato all'espropriazione.

Lo stesso Caporicci inviava separata lettera al Capo dello Stato datata 19/01/05, rimessa all'Assessorato referente dalla Prefettura di Foggia (con note prot.189.27.5/Gab. del 03/03/05 e del 11/05/05), lamentando presunte inadempienze del Comune di Lucera e della Regione Puglia in ordine alla questione innanzi rappresentata, ivi compresa la più generale problematica della caducazione di vincoli espropriativi di PRG per decorrenza dei termini di legge, cui si dava seguito con nota del Servizio Urbanistica Regionale (SUR) prot.4018 del 26/05/05, di richiesta all'Amm.ne Com.le di notizie circa la situazione e la problematica segnalate ed i provvedimenti posti in essere ai sensi delle LLRR n.56/1980 e n.20/2001, e con nota comunale di risposta prot.23899 del 05/07/05.

Con detta nota, a firma dell'Assessore all'Urbanistica del Comune di Lucera (con allegata nota prot.7330 del 03/03/05 del Responsabile dell'Ufficio Urbanistico del Comune medesimo), veniva comunicato che era stata già avviata in sede comu-

nale la procedura finalizzata all'approvazione del nuovo Piano Urbanistico Generale (PUG).

La successiva nota SUR prot.7108 del 20/09/05, di richiesta al Sindaco di Lucera dello stato della procedura di approvazione del PUG e di preavviso dell'avvio dell'iter per l'esercizio dei poteri sostitutivi regionali in caso di ulteriore inerzia comunale, rimaneva (a quel momento) senza riscontro.

Ciò premesso, con DGR n.1797 del 06/12/2005, pur rilevando alcuni impropri riferimenti giurisprudenziali e legislativi contenuti nelle citate istanze del Caporicci, si è determinato:

- di diffidare, ai sensi dell'art.55/co.3° della LR n.56/1980 (le cui disposizioni sono ancora vigenti in forza dell'art.25/co.2° della LR n.20/2001), il Comune di Lucera a provvedere alla disciplina urbanistica con riferimento complessivamente alla generalità delle aree del previgente PRG oggetto di caducazione di vincoli preordinati all'espropriazione o che comportino l'inedificabilità, ex art.2 della L. n.1187/1968;
- di riservarsi di procedere, decorso inutilmente il termine di sessanta giorni, come previsto dalle menzionate disposizioni dell'art.55/co.3° della LR n.56/1980, alla nomina di un “commissario ad acta”, che si sostituirà al Comune di Lucera per l'osservanza degli obblighi di legge in precedenza evidenziati.

Le predette determinazioni venivano assunte in considerazione delle seguenti circostanze:

- per i suoli oggetto di caducazione di vincoli urbanistici di carattere espropriativo o di inedificabilità, ai sensi dell'art.2 della L. n.1187/1968, quale precisamente è la fattispecie in questione, è acclarato l'obbligo per la Pubblica Amministrazione di provvedere alla loro disciplina urbanistica, in quanto da ritenersi aree sprovviste di strumentazione urbanistica generale (v., in particolare, Decisioni n.51/1980 e n.92/1982 della Corte Costituzionale);
- trattasi propriamente di obbligatoria reintegrazione della pianificazione divenuta parzialmente inoperante (v. Sentenza n.7/1984 del Consiglio di Stato-Adunanza Plenaria), atteso che la P.A. deve, in ogni momento, assicurare la vigenza di una disciplina urbanistica che copra il territorio comunale nella sua interezza (v. Sen-

tenza n.745/1995 del Consiglio di Stato-IV Sezione, relativa a fattispecie in ambito territoriale pugliese, ed inoltre: Sentenza n.377/1987 del T.A.R. di Bari, Sentenza n.539/1989 del T.A.R. di Lecce, Sentenza n.2025/1999 del T.A.R. di Bari);

- a fronte del richiamato obbligo di provvedere, è stata riscontrata la lamentata inadempienza in merito del Comune di Lucera, che in proposito (con la citata nota prot.23899 del 05/07/05) ha operato mero rinvio alla procedura di approvazione del PUG, a quel momento solamente avviata.

La DGR n.1797/2005 veniva notificata al Comune di Lucera giusta nota SUR prot.9872 del 21/12/2005.

Successivamente alla DGR n.1797/2005 interveniva, per quanto risultante in atti, la seguente attività e corrispondenza tra il Comune di Lucera e gli uffici regionali:

- Nota comunale prot.38702 del 03/11/05 (a firma del Responsabile Settore Urbanistica e dell'Assessore al ramo)

Pervenuta nelle more dell'adozione della DGR n.1797/2005, comunicava gli estremi di adozione del Documento Programmatico Preliminare (DPP), contenente gli obiettivi ed i criteri di impostazione del redigendo Piano Urbanistico Generale (PUG); tra i predetti obiettivi viene evidenziata, con riferimento alle aree a servizi del vigente PRG, l'enunciazione dell'acquisizione delle stesse con il principio della perequazione urbanistica, attraverso l'inclusione nei PUE (Piani Urbanistici Esecutivi).

- Nota comunale prot.5279 del 08/02/06 (a firma del Responsabile Settore Urbanistica)
Comunicava che con delibera di G.M. n.26 del 26/01/06 (rimessa in allegato) è stato attribuito incarico -al progettista del PUG- della redazione di una variante al PRG riguardante la tipizzazione delle aree a standards con vincoli decaduti.
- Nota comunale prot.7769 del 27/02/06 (a firma del Sindaco)
Comunicava che l'Amm.ne Com.le, "dopo più attenta valutazione circa l'opportunità di seguire l'iter di una variante generale al vigente PRG oppure, alternativamente, di proseguire l'iter di

formazione e di adozione del PUG ai sensi dell'art.11 della LR 27/07/01 n.20, ha optato per questa seconda via ritenendo che la soluzione prescelta sia più logica e più efficace rispetto alle attese degli interessati alla decadenza dei vincoli preordinati all'espropriazione."

Unitamente era rimessa la seguente documentazione:

- delibera di G.M. n.55 del 23/02/06: revoca precedente delibera G.M. n.26/2006 e determinazioni in ordine all'adempimento alla diffida regionale;
- delibera di G.M. n.297 del 13/09/05: PUG - approvazione DPP;
- delibera di C.C. n.46 del 14/10/05: adozione DPP;
- attestazione di deposito del DPP, con presentazione di n.4 osservazioni (Federazione dei Verdi; Vecchiarino Antonio; Ditta Laterificio Meridionale s.r.l.; Marcantonio Michele).
- Nota comunale prot.15509 del 04/05/06 (a firma del Responsabile Settore Urbanistica) Rimetteva gli elaborati del DPP, costituiti da: Relazione, All. 1 -Tabelle, All.2-Tavole, All.3- Schede.
Con riferimento ai contenuti del predetto DPP, adottato con la delibera di C.C. n.46 del 14/10/05, per quanto attiene alle "aree per servizi di quartiere", l'Amm.ne Com.le ha determinato in particolare quanto segue (cfr. delib. C.C. n.46/2005):

"In ordine alle aree per servizi di quartiere previste dal vigente strumento urbanistico si evidenzia come molte di loro risultano ancora inutilizzate, con qualche eccezione relativa all'istruzione scolastica e agli edifici per il culto. Quindi la individuazione delle aree a servizi, nel P.U.G., dovrà tenere conto degli standards richiesti dalla vigente normativa, e la loro localizzazione andrà rivista organicamente su tutto il centro abitato, anche al fine di distribuire equamente, tra i proprietari delle aree interessate dagli interventi, i diritti edificatori attribuiti dalla pianificazione e gli oneri conseguenti alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, attraverso il cosiddetto principio della perequazione.

Si perseguiranno così due obiettivi concomitanti: giustizia distributiva verso i proprietari dei terreni chiamati ad usi urbani e formazione,

senza spese, di un patrimonio pubblico di aree a servizio della collettività.””

- Nota comunale prot.19020 del 30/05/06 (a firma del Sindaco)
- Rimetteva le intervenute sentenze del TAR Bari - Sezione Terza- n.1871/06 e n.1873/06, pubblicate mediante deposito in data 18/05/06, con le quali (a seguito di due distinti ricorsi) viene ritenuto in diritto:

“”E’ accertato in atti che il Comune di Lucera con delibera di G.M. del 23/02/2006 n.55 ha disposto di avviare il procedimento di formazione ed adozione del PUG al fine anche di ritipizzare le aree “bianche” formatesi in conseguenza della cessazione di efficacia dei vincoli espropriativi stabiliti dal P.R.G. (tra tali aree rientra quella della società istante). Tale atto provvedimento -che costituisce adempimento alla diffida della Regione Puglia ad adottare nuovo strumento urbanistico generale- elimina e rimuove lo stato d’inerzia precedentemente mantenuto dal Comune di Lucera; del che il Collegio non può che prendere atto dichiarando l’improcedibilità del ricorso.””

- Nota regionale SUR prot.8190 del 29/09/06
Con la presente nota regionale (indirizzata al Presidente della GR, al Sindaco del Comune di Lucera ed alla Prefettura di Foggia, nonché ai ricorrenti), si comunicava che, sulla scorta dei citati provvedimenti e determinazioni in materia urbanistica, complessivamente adottati dal Comune di Lucera, e dei principi -ispirati alla perequazione- posti a base degli stessi con riferimento specifico alla questione delle aree a servizi, ed atteso lo stato di avanzamento del correlato procedimento amministrativo finalizzato all’approvazione del Piano Urbanistico Generale ex LR n.20/2001, a quel momento non si riteneva -sotto il profilo della tutela dell’interesse pubblico generale, prevalente rispetto alle singole rivendicazioni dei privati per date situazioni- di doversi ulteriormente procedere in ordine alla nomina del “commissario ad acta” regionale, come da riserva assunta dalla Giunta Regionale con la delibera n.1797/2005. Erano inoltre richiamate, sull’argomento, le intervenute sentenze TAR Bari n.1871/06 e n.1873/06, doverosamente rimesse dall’Amm.ne Com.le.

Il Comune di Lucera era invitato in ogni caso alla prosecuzione e conclusione, con dovuta sollecitudine, dell’azione amministrativa posta in essere, realizzando l’attuazione degli enunciati principi perequativi con criterio di generalità ed omogeneità, e fornendone tempestiva comunicazione allo scrivente.

Si rappresentava, in proposito, la necessità di portare a compimento il procedimento del PUG nei termini temporali indicati nell’art.11 della LR n.20/2001, segnalati all’attenzione e responsabilità dell’Amm.ne Com.le, con l’avvertenza che ove ciò non dovesse verificarsi saranno esercitati i poteri sostitutivi previsti per legge.

- Nota prot. 243/07 del 26/03/2007 della ASLFG
Esprime, esaminati gli elaborati tecnici e grafici a firma dell’Ing. D. De Salvia, parere favorevole sotto il profilo igienico-sanitario sull’adozione e l’approvazione delle nuove previsioni e prescrizioni urbanistiche generali di cui al PUG.
Infine, in data 05/03/2012 si è tenuta, previa convocazione con nota prot.4371 del 31/01/2012 del Sindaco del Comune di Lucera, la 1a conferenza di copianificazione per la redazione del PUG.
La citata nota comunale prot.4371/2012 evidenzia in particolare che:
 - con DGC n.46 del 14/10/2005 è stato adottato il DPP;
 - in attuazione della DGC n.324/2009 è stato redatto il quadro conoscitivo, è stata data comunicazione all’Ufficio VAS dell’avvio della procedura, è stato redatto il rapporto ambientale intermedio e si è formalmente concluso il tavolo tecnico con l’Autorità di Bacino;
 - con DGC n.213 del 07/10/2010 è stata avviata la formazione del PUG ai sensi del DRAG Puglia;
 - nei mesi di settembre ed ottobre 2011 è stata avviata formalmente la fase partecipativa alla formazione del PUG, con incontri istituzionali e forum cittadino, durante il quale sono state esposte le prime elaborazioni sul sistema delle conoscenze nel frattempo elaborate dai tecnici comunali;
 - in riferimento al contenuto delle osservazioni e delle risultanze del forum cittadino, la GC ha adottato (con atto non specificato) un “indirizzo politico-amministrativo”.

Ciò puntualizzato, sta di fatto che, nonostante la sopra richiamata attività posta in essere dall'Amm.ne Com.le in ordine alla redazione di una nuova pianificazione urbanistica generale del proprio intero territorio comunale, ivi comprese le aree del previgente PRG oggetto di caducazione di vincoli preordinati all'espropriazione o che comportino l'inedificabilità, di cui trattasi specificatamente, a tutt'oggi le predette aree sono restatè prive di puntuale disciplina urbanistica.

Medio tempore, sono continuate a pervenire agli uffici regionali numerosissime istanze di cittadini del Comune di Lucera, che, anche con riferimento alla diffida operata con la DGR n.1797/2005, evidenziando l'inerzia comunale, richiedono l'esercizio dei poteri sostitutivi regionali al fine di provvedere alla "ritipizzazione" di aree ritenute nelle condizioni giuridiche innanzi descritte, alle quali si è data risposta puntualmente, richiamando le responsabilità e competenze comunali e/o i procedimenti di pianificazione in corso; a titolo esemplificativo si citano le seguenti istanze pervenute:

- istanze Ienco Erminio del 27/11/06 e del 01/02/07 (riscontro con note SUR prot.10305 del 06/12/06 e prot.700 del 23/01/09);
- istanza Capobianco Donato del 14/12/06 e del 15/01/07 (riscontro con nota SUR prot.916 del 31/01/07);
- istanza Capobianco Antonio del 16/01/07 (riscontro con nota SUR prot.990 del 02/02/07);
- istanza Illeceto Raffaele del 31/01/07 (riscontro con nota SUR prot.1011 del 05/02/07);
- istanza Lorenzo Domenico del 24/01/07 (riscontro con nota SUR prot.2761 del 30/03/07);
- istanze Tursi Anna del 22/01/07 e del 05/11/08 (riscontro con note SUR prot.934 del 01/02/07 e prot.763 del 27/01/09);
- istanza ditta Costruzioni Nicola Pitta & Figli srl del 28/05/09 (riscontro con nota SUR prot.7978 del 15/07/09);
- istanza Matera Antonella del 29/05/09 (riscontro con nota SUR prot.7977 del 15/07/09);
- istanza ditta Immobiliare Fortunato srl del 15/07/09 (riscontro con nota SUR prot.7979 del 15/07/09).

Tutto ciò premesso, persistendo all'attualità le premesse giuridico-amministrative e le motivazioni di interesse pubblico e generale poste a base della diffida operata, a carico del Comune di Lucera, con

la DGR n.1797/2005, ivi compresi - da un lato - il richiamato obbligo di provvedere e - dall'altro lato - la riscontrata inadempienza comunale in merito, atteso che il procedimento di formazione del PUG risulta a tutt'oggi ancora in itinere, si ravvisa la necessità, e si propone pertanto alla Giunta, di diffidare nuovamente il Comune medesimo, ai sensi dell'art.55/co.3° della LR n.56/1980 (le cui disposizioni sono ancora vigenti in forza dell'art.25/co.2° della LR n.20/2001), a provvedere alla disciplina urbanistica con riferimento complessivamente alla generalità delle aree del previgente PRG oggetto di caducazione di vincoli preordinati all'espropriazione o che comportino l'inedificabilità, ex art.2 della L. n.1187/1968.

Decorso inutilmente il termine di sessanta giorni, come previsto dalle menzionate disposizioni dell'art.55/co.3° della LR n.56/1980, si procederà da parte della Giunta Regionale alla nomina di un "commissario ad acta", che si sostituirà al Comune di Lucera per l'osservanza degli obblighi di legge in precedenza evidenziati. ””

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4° - lettera "g" della l.r. n.7/97.

"COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N.28/2001 E S.M. E I."

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore alla Qualità del Territorio, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Qualità del Territorio;

VISTE le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

DI FARE PROPRIA la relazione dell'Assessore alla Qualità del Territorio, nelle premesse riportata.

DI DIFFIDARE di conseguenza, ai sensi dell'art. 55/co.3° della LR n.56/1980 (le cui disposizioni sono ancora vigenti in forza dell'art. 25/co.2° della LR n.20/2001), il Comune di Lucera a provvedere alla disciplina urbanistica con riferimento complessivamente alla generalità delle aree del previgente PRG oggetto di caducazione di vincoli preordinati all'espropriazione o che comportino l'inedificabilità, ex art.2 della L. n.1187/1968;

DI RISERVARSI di procedere, decorso inutilmente il termine di sessanta giorni, come previsto dalle menzionate disposizioni dell'art.55/co.3° della LR n.56/1980, alla nomina di un "commissario ad acta", che si sostituirà al Comune di Lucera per l'osservanza degli obblighi di legge in precedenza evidenziati;

DI DEMANDARE al Servizio Urbanistica la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Lucera, per gli ulteriori adempimenti di competenza.

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 maggio 2012, n. 1032

DGR 2990/2011, Documento di Indirizzo Economico Funzionale del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2011 e per il triennio 2011-2013. Integrazione Policlinico Consorziato di Bari e OORR di Foggia.

L'Assessore alle Politiche della Salute, Dr. Ettore ATTOLINI, sulla base dell'istruttoria condotta dal

Dirigente del Servizio Gestione Accentrata della Finanza Sanitaria Regionale, d'intesa con i Dirigenti del Servizio Assistenza Ospedaliera e Specialistica e del Servizio Assistenza Territoriale e Prevenzione, riferisce quanto segue.

CONSIDERATO CHE in data 29.11.2010 è stato sottoscritto apposito Accordo tra il Ministro della Salute, il Ministro dell'Economia e delle Finanze e la Regione Puglia per l'approvazione del Piano di rientro di riqualificazione e riorganizzazione e di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico, ai sensi dell'art.1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n.311.

TENUTO CONTO CHE il Consiglio Regionale pugliese ha adottato la Legge Regionale n. 2/2011, recante "Approvazione del Piano di Rientro della Regione Puglia 2010-2012"; in detto contesto la Regione ha provveduto ad identificare, per il triennio di vigenza del Piano di Rientro, misure di copertura del deficit che, ritenute congrue dal Tavolo tecnico istituzionale per la verifica annuale del Piano di Rientro, costituiscono oggetto di esame periodico da parte dello stesso;

CONSIDERATO CHE tra i soggetti istituzionali destinatari della misure di cui innanzi, rientrano l'Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico Consorziato di Bari e gli Ospedali Riuniti di Foggia;

ATTESO CHE con Deliberazione n. 2990 del 29 dicembre 2011 la Giunta Regionale ha approvato il "Documento di Documento di indirizzo Economico - Funzionale del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2011".

RILEVATO CHE a seguito delle attività trimestrali di monitoraggio, come da quadro normativo di riferimento innanzi richiamato, emerge che le misure intraprese nell'ambito del piano di rientro stanno producendo positivi effetti dal punto di vista del contenimento della spesa, nonché della razionalizzazione e riqualificazione del sistema sanitario regionale;

CONSIDERATO CHE in ragione dei positivi effetti innanzi richiamati, si determinata la possibi-

lità di destinare le maggiori risorse rivenienti dal bilancio autonomo, già stanziato a copertura delle perdite degli Enti del sistema sanitario regionale, a sostegno dell'equilibrio economico dei medesimi Enti, onde evitare il configurarsi di difficoltà operative, con particolare riferimento ad attività che costituiscono oggetto della programmazione sanitaria regionale;

DATO ATTO CHE opportune azioni di monitoraggio sugli Enti del SSR hanno messo in evidenza situazioni di specifica criticità con riferimento ai Policlinici Universitari, rispetto ai quali si ritiene di dover intervenire in ragione delle funzioni all'uopo demandate:

1. programmi a forte integrazione fra assistenza ospedaliera e territoriale (punti di snodo della rete sanitaria regionale, a marcata concentrazione dell'utenza proveniente da tutta la regione ed anche oltre);
2. strutture specificamente dedicate all'assistenza, didattica e ricerca;
3. volume complessivo di attività in urgenza rapportato al numero di posti letto in esercizio
4. somministrazione diretta dei farmaci.

Per quanto riguarda il policlinico di Bari, ai punti precedenti si aggiungono i seguenti:

1. il funzionamento regolare con copertura H24 del centro di riferimento regionale per i trapianti d'organo;
2. il funzionamento dei cinque centri autorizzati per il trapianto e di tessuti;
3. il funzionamento del centro sovraziendale di assistenza e ricerca per le malattie rare e dei diciotto Centri di riferimento regionale (CIR);

ATTESO CHE un intervento a sostegno dell'equilibrio economico nei due predetti Enti, in ragione delle specifiche funzioni demandate, si pone altresì come fattore di riequilibrio rispetto a quanto riconosciuto per analoghe tipologie organizzative in altre realtà regionali del centro e del nord Italia;

RILEVATO CHE a seguito di apposita attività istruttoria con i competenti uffici degli Enti su menzionati, l'ammontare delle ulteriori somme da destinare a dette funzioni è stato quantificato in Euro 40.500.00,00 per gli Ospedali Riuniti di Foggia, ed

in Euro 60.000.00,00 per il Policlinico Consorziiale di Bari;

ATTESO CHE la predetta integrazione alla dotazione finanziaria di cui alla DGR n. 2990/2011 è funzionale al perseguimento di quanto previsto alle lettere a) d) ed f) dell'art. 8 sexies del D.lgs. 502/92.

In ragione delle motivazioni sopra esposte, con riferimento ai contenuti del Piano di Rientro di cui alla LR 2/2011, in continuità con quanto già deliberato dalla Giunta Regionale in esercizi precedenti, si propone di:

- integrare la dotazione dei Policlinici Universitari pubblici per l'anno 2011, così come stabilito dalla DGR 2990/2011, ai sensi di quanto previsto alle lettere a) d) ed f) dell'art. 8 sexies del D.lgs. 502/92 per le funzioni assegnate, secondo l'ammontare di seguito specificato:
 - Ospedali Riuniti di Foggia: Euro 40.500.000,00;
 - Policlinico Consorziiale di Bari: Euro 60.000.00,00.
- demandare alle Aziende Ospedaliere Universitarie sopra nominate, in ragione del principio dell'economicità di gestione, la predisposizione di apposito piano dal quale si evincano le azioni e le procedure finalizzate al rientro del disavanzo ai sensi della vigente normativa regionale (L.R. n. 38/1994) e nazionale, nonché finalizzate ad adeguare gli aspetti organizzativi e gestionali in relazione a quanto disposto con Legge Regionale n. 2/2011 "Approvazione del Piano di rientro della Regione Puglia 2010-2012".

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01 E S.M.I.

La successiva attuazione della presente deliberazione, per un ammontare complessivamente pari a euro 100.500.000,00, trova copertura finanziaria per un ammontare pari a euro 15.080.601,39 sui residui di stanziamento anno 2011, capitolo 771099, U.P.B. 5.8.1., e per un ammontare pari a euro 85.419.398,61 a valere sullo stato previsionale del bilancio regionale per l'esercizio 2012, capitolo 771099, U.P.B. 5.8.1.

Il presente provvedimento viene sottoposto all'esame della Giunta Regionale ai sensi dell'art.4, comma 4, lett. d) della L.R. 4/2/1997 n. 7.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta regionale l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Politiche della Salute;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte dei Dirigenti dei Servizi dell'Assessorato alle Politiche della Salute e del Direttore dell'Area Politiche per la Promozione della Salute delle Persone e delle Pari Opportunità;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di approvare la relazione dell'Assessore proponente così come in narrativa indicata, che quivi si intende integralmente trascritta;
- integrare la dotazione dei Policlinici Universitari pubblici per l'anno 2011, così come stabilito dalla DGR n. 2990/2011, a valere ai sensi di quanto previsto alle lettere a) d) ed f) dell'art. 8 sexies del D.lgs. 502/92 per le funzioni assegnate, secondo l'ammontare di seguito specificato:
 - Ospedali Riuniti di Foggia: Euro 40.500.000,00;
 - Policlinico Consorziale di Bari: Euro 60.000.000,00;
- demandare alle Aziende Ospedaliere Universitarie sopra nominate, in ragione del principio dell'economicità di gestione, la predisposizione di apposito piano dal quale si evincano le azioni e le procedure finalizzate al rientro del disavanzo ai sensi della vigente normativa regionale (L.R. n. 38/1994) e nazionale, nonché finalizzate ad adeguare gli aspetti organizzativi e gestionali in relazione a quanto disposto con Legge Regionale n. 2/2011 "Approvazione del Piano di rientro della Regione Puglia 2010-2012";
- di autorizzare il Dirigente del Servizio Gestione

Accentrata della Finanza Sanitaria Regionale all'adozione dei conseguenti provvedimenti;

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP ai sensi della lettera b) art. 6 L.R. 13/94.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 maggio 2012, n. 1033

DGR 2990/2011, Documento di Indirizzo Economico Funzionale dell'Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2011 e per il triennio 2011-2013. Integrazione IRCCS "Giovani Paolo II" e "Saverio De Bellis".

L'Assessore alle Politiche della Salute, Dr. Ettore ATTOLINI, sulla base dell'istruttoria condotta dal Dirigente del Servizio Gestione Accentrata della Finanza Sanitaria Regionale, d'intesa con i dirigenti del Servizio Assistenza Ospedaliera e Specialistica e del Servizio Assistenza Territoriale e Prevenzione, riferisce quanto segue.

CONSIDERATO CHE in data 29.11.2010 è stato sottoscritto apposito Accordo tra il Ministro della Salute, il Ministro dell'Economia e delle Finanze e la Regione Puglia per l'approvazione del Piano di rientro di riqualificazione e riorganizzazione e di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico, ai sensi dell'art.1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n.311.

TENUTO CONTO CHE il Consiglio Regionale pugliese ha adottato la Legge Regionale n. 2/2011, recante "Approvazione del Piano di Rientro della Regione Puglia 2010-2012"; in detto contesto la Regione ha provveduto ad identificare, per il triennio di vigenza del Piano di Rientro, misure di copertura del deficit che, ritenute congrue dal Tavolo tecnico istituzionale per la verifica annuale del Piano di Rientro, costituiscono oggetto di esame periodico da parte dello stesso;

CONSIDERATO CHE tra i soggetti istituzionali destinatari della misure di cui innanzi, rientrano l'IRCCS - Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" di Bari, e l'IRCCS - Gastroenterologico "De Bellis" di Castellana Grotte;

ATTESO CHE con Deliberazione n. 2990 del 29 dicembre 2011 la Giunta Regionale ha approvato il "Documento di Documento di indirizzo Economico - Funzionale del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2011".

RILEVATO CHE a seguito delle attività trimestrali di monitoraggio, come da quadro normativo di riferimento innanzi richiamato, emerge che le misure intraprese nell'ambito del piano di rientro stanno producendo positivi effetti dal punto di vista del contenimento della spesa, nonché della razionalizzazione e riqualificazione del sistema sanitario regionale;

CONSIDERATO CHE in ragione dei positivi effetti innanzi richiamati, si determinata la possibilità di destinare le maggiori risorse rivenienti dal bilancio autonomo, già stanziato a copertura delle perdite degli Enti del sistema sanitario regionale, a sostegno dell'equilibrio economico dei medesimi Enti, onde evitare il configurarsi di difficoltà operative, con particolare riferimento ad attività che costituiscono oggetto della programmazione sanitaria regionale;

ATTESO CHE il D. Lgs. n. 288/2003 definisce gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico come "enti a rilevanza nazionale dotati di autonomia e personalità giuridica che, secondo standard di eccellenza, perseguono finalità di ricerca, prevalentemente clinica e traslazionale, nel campo biomedico e in quello dell'organizzazione e gestione dei servizi sanitari, unitamente a prestazioni di ricovero e cura di alta specialità". Lo stesso Decreto prevede che gli IRCCS "informano la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e sono tenuti al rispetto del vincolo di bilancio, attraverso l'equilibrio di costi e ricavi, compresi i trasferimenti di risorse finanziarie per specifiche attività istituzionali. Essi organizzano la propria struttura mediante centri di costo in grado di programmare e rendicontare la gestione econo-

mica, amministrativa e delle risorse umane e strumentali".

VALUTATO CHE, opportune azioni di monitoraggio sugli Enti del SSR hanno messo in evidenza situazioni di specifiche difficoltà operative riferite agli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, ed in particolare:

- l'IRCCS "Giovanni Paolo II" a seguito dello spostamento nella nuova e meglio attrezzata sede - intervento reso necessario per dotare l'Istituto di una struttura stabile ed adeguata alle sue finalità e che consentirà, nel corso degli esercizi futuri, di realizzare economie in ragione del minore impatto dei canoni di locazione della sede dismessa - all'attualità sta comunque sopportando un aggravio di costi. In aggiunta a tale criticità, si rileva come l'Ente in parola, in relazione alle finalità che lo caratterizzano (ricerca traslazionale), svolge attività di ricovero e cura con riferimento ad una casistica selezionata di patologie che, per complessità ed intensità nell'utilizzo delle risorse, comporta un incidente sforzo organizzativo complessivo. A Tanto, in questo particolare momento storico-amministrativo, si aggiungono le conseguenze determinate dal blocco del turnover, previste dal citato Piano di Rientro, che di fatto impediscono il perseguimento della piena operatività dell'Ente e quindi sono di ostacolo al conseguimento dei livelli di produzione programmati;
- l'IRCCS "Saverio De Bellis", parimenti a quanto accade per tutti gli Enti pubblici del SSR, manifesta difficoltà operative a fronte del blocco delle assunzioni previsto dal Piano di Rientro, con ricadute negative sul piano della completa valorizzazione delle risorse strumentali e tecnologiche assegnate alla struttura; nell'ultimo periodo l'Ente è altresì stato impegnato in una complessa azione di riposizionamento della casistica trattata, anche a seguito dello scorporo di talune attività non strettamente connesse alla specialità tematica dell'Istituto; in aggiunta a tali criticità, si rileva come l'Ente in parola, in relazione alle finalità proprie, svolge attività con riferimento ad una casistica selezionata di patologie che, per complessità ed intensità nell'utilizzo delle risorse, comporta un incidente sforzo organizzativo complessivo.

ATTESO CHE un intervento a sostegno dell'equilibrio economico nei due predetti Enti trova riscontro anche nell'attuale fase di particolare attenzione, attestata a livello nazionale da interventi similari effettuati da parte di altre regioni, nelle quali si rileva una tendenza all'incremento nel numero di strutture della medesima tipologia, al fine di perseguire modelli organizzativi orientati all'integrazione ed alla diffusione in ottica traslazionale della ricerca, in sinergia con la rete dei servizi sanitari e le altre eccellenze che insistono sul territorio.

RILEVATO CHE a seguito di appositi confronti con i competenti uffici degli Enti su menzionati, l'esigenza dei medesimi è stata quantificata in Euro 16.500.00,00 per l'IRCCS Oncologico di Bari, ed in Euro 6.500.00,00 per l'IRCCS "De Bellis" di Castellana Grotte;

ATTESO CHE la suddetta integrazione alla dotazione finanziaria prevista dalla DGR 2990/2011 è funzionale al perseguimento di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 10 del Dlgs 288/2002, che dispone che "L'attività assistenziale, attuata in coerenza con la programmazione sanitaria regionale, è finanziata a prestazione dalla Regione competente per territorio, in base ai tetti di spesa ed ai volumi di attività predeterminati annualmente dalla programmazione regionale, nonché sulla base di funzioni concordate con le Regioni", ed in relazione alle lettere a) d) ed f) dell'art. 8sexies del D.lgs. 502/92.

In ragione delle motivazioni sopra esposte, ed in perfetta analogia con quanto già deliberato dalla Giunta Regionale in esercizi precedenti, si propone di:

- integrare la dotazione degli IRCCS pubblici per l'anno 2011, così come stabilito dalla DGR 2990/2011, a valere ai sensi dell'art. 10, del D.lgs. 288/2003 per le funzioni assegnate, secondo l'ammontare di seguito specificato:
 - IRCCS Oncologico di Bari: Euro 16.500.00,00;
 - IRCCS "De Bellis" di Castellana Grotte: Euro 6.500.00,00.
- Demandare agli IRCCS sopra nominati, in ragione del principio dell'economicità di gestione, la predisposizione di apposito piano dal

quale si evincano le azioni e le procedure finalizzate al rientro del disavanzo ai sensi della vigente normativa regionale (L.R. n. 38/1994) e nazionale, nonché finalizzate ad adeguare gli aspetti organizzativi e gestionali in relazione a quanto disposto con Legge Regionale n. 2/2011 "Approvazione del Piano di rientro della Regione Puglia 2010-2012".

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01 E S.M.I.

La successiva attuazione della presente deliberazione, per un ammontare complessivamente pari a euro 23.000.000,00, trova copertura finanziaria a valere sui residui di stanziamento anno 2011, capitolo 771099, U.P.B. 5.8.1.

Il presente provvedimento viene sottoposto all'esame della Giunta Regionale ai sensi dell'art.4, comma 4, lett. d) della L.R. 4/2/1997 n. 7.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta regionale l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Politiche della Salute;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte dei Dirigenti dei Servizi dell'Assessorato alle Politiche della Salute e del Direttore dell'Area Politiche per la Promozione della Salute delle Persone e delle Pari Opportunità;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di approvare la relazione dell'Assessore proponente così come in narrativa indicata, che quivi si intende integralmente trascritta;
- di integrare la dotazione degli IRCCS pubblici per l'esercizio 2011 come di seguito specificato:

- IRCCS “Giovanni Paolo II” di Bari: Euro 16.500.00,00;
 - IRCCS “De Bellis” di Castellana Grotte: Euro 6.500.00,00.
- di demandare agli IRCCS sopra nominati, in ragione del principio dell'economicità di gestione, la predisposizione di apposito piano dal quale si evincano le azioni e le procedure finalizzate al rientro del disavanzo ai sensi della vigente normativa regionale (L.R. n. 38/1994) e nazionale, nonché finalizzate ad adeguare gli aspetti organizzativi e gestionali in relazione a quanto disposto con Legge Regionale n. 2/2011 “Approvazione del Piano di rientro della Regione Puglia 2010-2012”;
- di autorizzare il dirigente del Servizio Gestione Accentrata della Finanza sanitaria Regionale all'adozione dei conseguenti provvedimenti;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP ai sensi della lettera b) art. 6 L.R. 13/94.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 maggio 2012, n. 1034

Art. 3-ter D.Lgs. 502/1992 s.m.i. - Designazione componenti regionali Collegio Sindacale ASL BA.

L'Assessore alle Politiche della Salute, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O. “Costituzione, organizzazione e verifica organi Aziende ed Enti SSR”, confermata dal Dirigente dell'Ufficio Rapporti Istituzionali e dal Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica, riferisce quanto segue:

L'art. 3-ter del D.Lgs. 502/1992 s.m.i. disciplina i Collegi Sindacali delle Aziende Sanitarie Locali prevedendo, al comma 3, che “il Collegio sindacale dura in carica tre anni ed è composto da cinque

membri, di cui due designati dalla Regione, uno designato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, uno dal Ministro della sanità e uno dalla Conferenza dei sindaci [...] I componenti del collegio sindacale sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di Grazia e giustizia, ovvero tra i funzionari del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica che abbiano esercitato per almeno tre anni le funzioni di revisori dei conti o di componenti dei collegi sindacali”.

L'art. 3, comma 13 dello stesso D.Lgs. n.502/92 s.m.i., inoltre, stabilisce che “Il Direttore Generale dell'Unità sanitaria locale nomina i revisori con specifico provvedimento e li convoca per la prima seduta. Il presidente del collegio viene eletto dai revisori all'atto della prima seduta”.

Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 768 del 14/5/2008, successivamente rettificata con Deliberazione n. 1057 del 25/6/2008, la Giunta ha designato, per un periodo di anni tre, i due componenti di propria competenza in seno al Collegio Sindacale dell'ASL BA.

Il Direttore generale pro-tempore, acquisite le ulteriori designazioni previste dalla suddetta normativa con deliberazione n. 1111 del 23/9/2008 ha provveduto alla nomina del predetto Collegio che si è insediato in data 18/11/2008 (scadenza 18/11/2011);

Considerata dunque l'avvenuta scadenza del Collegio Sindacale dell'ASL BA, ed in ragione di quanto stabilito per la proroga degli organi amministrativi dopo la scadenza dall'art.3 della L.444/1994, in base al quale gli organi scaduti sono prorogati per non più di quarantacinque giorni decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo, occorre provvedere alla designazione dei due componenti di competenza regionale del Collegio Sindacale della predetta ASL.

Si fa presente che il Ministero dell'Economia e Finanze ed il Ministero della Salute, ai fini della ricostituzione dei Collegi Sindacali delle Aziende Sanitarie del SSR della Regione Puglia per il prossimo triennio, hanno designato il componente di propria rappresentanza del Collegio Sindacale della ASL BA. Rispettivamente, il Ministero dell'Economia e Finanze, con nota prot. 93579 del 23/8/2011, ha designato il dott. Antonio Barletta,

Dirigente SI.FI.P. Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari ed il Ministero della Salute, con nota prot. 0007128-P del 17/10/2011, ha designato il dott. Giuseppe Cramarossa.

Ai fini della legittimità della nomina, si rammenta che i componenti dei Collegi sindacali delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale, ai sensi dell'art. 28 della L.R. n. 4/2010 s.m.i., non possono essere rinominati o nominati per più di due mandati consecutivi e che, ai sensi dell'art. 23 della L.R. n. 1/2005, i Presidenti dei Collegi Sindacali delle Aziende Sanitarie sono individuati tra i componenti di nomina regionale.

Si fa presente altresì che il trattamento economico annuo lordo dei componenti dei Collegi Sindacali, i cui oneri sono a carico del bilancio dell'Azienda Sanitaria ASL BA, è fissato dall'art. 3, co. 13, del D.Lgs. 502/1992 s.m.i. "in misura pari al 10% degli emolumenti del direttore generale", mentre "al Presidente del Collegio compete una maggiorazione pari 20% dell'indennità fissata per gli altri componenti".

COPERTURA FINANZIARIA L.R. n. 28/2001 s.m.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.

Il Dirigente dell'Ufficio
Rossella Caccavo

Il presente schema di provvedimento rientra nella competenza della Giunta Regionale a norma dell'art. 4, comma 4, lettera k) della L.R. 7/1997.

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita e fatta propria la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile P.O. "Costitu-

zione, organizzazione e verifica organi Aziende ed Enti SSR", dal Dirigente dell'Ufficio Rapporti Istituzionali e dal Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che quivi si intendono integralmente riportate,

- di designare, ai sensi dell'art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/92 s.m.i., i due componenti di competenza regionale in seno al Collegio Sindacale della ASL BA, scelti tra gli iscritti nel Registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia, ovvero tra i funzionari del Ministero dell'Economia e delle Finanze che abbiano esercitato per almeno tre anni le funzioni di revisori dei conti o di componenti di collegi sindacali, nelle persone di:
 - 1) CAPUTO FABIO
 - 2) DE LETTERIIS GERARDO
- di dare atto che, ai sensi dell'art. 3, co.13 del D.Lgs. n. 502/92 s.m.i., il Direttore Generale deve provvedere, acquisita l'ulteriore designazione da parte della Conferenza dei Sindaci ASL BA, alla nomina del nuovo Collegio Sindacale che nella prima seduta deve eleggere il proprio Presidente;
- di dare atto che gli stessi Direttori Generali, preliminarmente alla nomina dei componenti designati, sono tenuti a svolgere i necessari accertamenti in merito all'insussistenza di eventuali incompatibilità nonché al possesso dei requisiti previsti per la legittimità della nomina dall'art. 28 L.R. 4/2010 s.m.i. e dall'art. 23 della L.R. 1/2005;
- di stabilire che ai componenti designati, ai sensi dall'art. 3, co. 13, del D.Lgs. 502/1992 s.m.i., spetti un trattamento economico annuo lordo - i cui oneri sono a carico del bilancio dell'Azienda Sanitaria ASL BA - pari al 10% di quello spettante al Direttore generale, incrementato per il solo Presidente con una maggiorazione pari al

20% dell'indennità fissata per gli altri componenti;

- di dare mandato all'Ufficio Rapporti Istituzionali del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica per tutti gli adempimenti conseguenti l'adozione del presente provvedimento;
- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n. 13/1994;
- di notificare il presente provvedimento al Servizio Personale.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 maggio 2012, n. 1035

Art. 3-ter D.Lgs. 502/1992 s.m.i. - Designazione componenti regionali Collegio Sindacale ASL BT.

L'Assessore alle Politiche della Salute, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O. "Costituzione, organizzazione e verifica organi Aziende ed Enti SSR", confermata dal Dirigente dell'Ufficio Rapporti Istituzionali e dal Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica, riferisce quanto segue:

L'art. 3-ter del D.Lgs. 502/1992 s.m.i. disciplina i Collegi Sindacali delle Aziende Sanitarie Locali prevedendo, al comma 3, che "il Collegio sindacale dura in carica tre anni ed è composto da cinque membri, di cui due designati dalla Regione, uno designato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, uno dal Ministro della sanità e uno dalla Conferenza dei sindaci [...] I componenti del collegio sindacale sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di Grazia e giustizia, ovvero tra i funzionari del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica che abbiano

esercitato per almeno tre anni le funzioni di revisori dei conti o di componenti dei collegi sindacali".

L'art. 3, comma 13 dello stesso D.Lgs. n.502/92 s.m.i., inoltre, stabilisce che "Il Direttore Generale dell'Unità sanitaria locale nomina i revisori con specifico provvedimento e li convoca per la prima seduta. Il presidente del collegio viene eletto dai revisori all'atto della prima seduta".

Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 768 del 14/5/2008, successivamente rettificata con Deliberazione n. 1057 del 25/6/2008, la Giunta ha designato, per un periodo di anni tre, i due componenti di propria competenza in seno al Collegio Sindacale dell'ASL BT.

Il Direttore generale pro-tempore, acquisite le ulteriori designazioni previste dalla suddetta normativa con deliberazione n. 1194 del 28/8/2008 ha provveduto alla nomina del predetto Collegio che si è insediato in data 18/9/2008 (scadenza 18/9/2011);

Considerata dunque l'avvenuta scadenza del Collegio Sindacale dell'ASL BT, ed in ragione di quanto stabilito per la proroga degli organi amministrativi dopo la scadenza dall'art.3 della L.444/1994, in base al quale gli organi scaduti sono prorogati per non più di quarantacinque giorni decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo, occorre provvedere alla designazione dei due componenti di competenza regionale del Collegio Sindacale della predetta ASL.

Si fa presente che il Ministero dell'Economia e Finanze ed il Ministero della Salute, ai fini della ricostituzione dei Collegi Sindacali delle Aziende Sanitarie del SSR della Regione Puglia per il prossimo triennio, hanno designato il componente di propria rappresentanza del Collegio Sindacale della ASL BT. Rispettivamente, il Ministero dell'Economia e Finanze, con nota prot. 93579 del 23/8/2011, ha designato la dott.ssa Concetta Longo, Funzionario della Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari ed il Ministero della Salute, con nota prot. 0007129-P del 17/10/2011, ha designato il dott. Giovanni Leone.

Ai fini della legittimità della nomina, si rammenta che i componenti dei Collegi sindacali delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale, ai sensi dell'art. 28 della L.R. n. 4/2010 s.m.i., non possono essere rinominati o nominati per più di due mandati consecutivi e che, ai sensi dell'art. 23 della

L.R. n. 1/2005, i Presidenti dei Collegi Sindacali delle Aziende Sanitarie sono individuati tra i componenti di nomina regionale.

Si fa presente altresì che il trattamento economico annuo lordo dei componenti dei Collegi Sindacali, i cui oneri sono a carico del bilancio dell'Azienda Sanitaria ASL BT, è fissato dall'art. 3, co. 13, del D.Lgs. 502/1992 s.m.i. "in misura pari al 10% degli emolumenti del direttore generale", mentre "al Presidente del Collegio compete una maggiorazione pari 20% dell'indennità fissata per gli altri componenti".

COPERTURA FINANZIARIA L.R. n. 28/2001 s.m.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.

Il Dirigente dell'Ufficio
Rossella Caccavo

Il presente schema di provvedimento rientra nella competenza della Giunta Regionale a norma dell'art. 4, comma 4, lettera k) della L.R. 7/1997.

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita e fatta propria la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile P.O. "Costituzione, organizzazione e verifica organi Aziende ed Enti SSR", dal Dirigente dell'Ufficio Rapporti Istituzionali e dal Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che quivi si intendono integralmente riportate,

- di designare, ai sensi dell'art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/92 s.m.i., i due componenti di competenza regionale in seno al Collegio Sindacale della ASL BT, scelti tra gli iscritti nel Registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia, ovvero tra i funzionari del Ministero dell'Economia e delle Finanze che abbiano esercitato per almeno tre anni le funzioni di revisori dei conti o di componenti di collegi sindacali, nelle persone di:

- 1) MAZZOCCA ROBERTO CLAUDIO
- 2) DI BENEDETTO EMANUELA

- di dare atto che, ai sensi dell'art. 3, co.13 del D.Lgs. n. 502/92 s.m.i., il Direttore Generale deve provvedere, acquisita la designazione da parte della Conferenza dei Sindaci ASL BT, alla nomina del nuovo Collegio Sindacale che nella prima seduta deve eleggere il proprio Presidente;

- di dare atto che gli stessi Direttori Generali, preliminarmente alla nomina dei componenti designati, sono tenuti a svolgere i necessari accertamenti in merito all'insussistenza di eventuali incompatibilità nonché al possesso dei requisiti previsti per la legittimità della nomina dall'art. 28 L.R. 4/2010 s.m.i. e dall'art. 23 della L.R. 1/2005;

- di stabilire che ai componenti designati, ai sensi dall'art. 3, co. 13, del D.Lgs. 502/1992 s.m.i., spetti un trattamento economico annuo lordo - i cui oneri sono a carico del bilancio dell'Azienda Sanitaria ASL BT - pari al 10% di quello spettante al Direttore generale, incrementato per il solo Presidente con una maggiorazione pari al 20% dell'indennità fissata per gli altri componenti;

- di dare mandato all'Ufficio Rapporti Istituzionali del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica per tutti gli adempimenti conseguenti l'adozione del presente provvedimento;

- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n. 13/1994;

- di notificare il presente provvedimento al Servizio Personale.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 maggio 2012, n. 1036

Art. 3-ter D.Lgs. 502/1992 s.m.i. - Designazione componenti regionali Collegio Sindacale ASL TA.

L'Assessore alle Politiche della Salute, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O. "Costituzione, organizzazione e verifica organi Aziende ed Enti SSR", confermata dal Dirigente dell'Ufficio Rapporti Istituzionali e dal Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica, riferisce quanto segue:

L'art. 3-ter del D.Lgs. 502/1992 s.m.i. disciplina i Collegi Sindacali delle Aziende Sanitarie Locali prevedendo, al comma 3, che "il Collegio sindacale dura in carica tre anni ed è composto da cinque membri, di cui due designati dalla Regione, uno designato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, uno dal Ministro della sanità e uno dalla Conferenza dei sindaci [...] I componenti del collegio sindacale sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di Grazia e giustizia, ovvero tra i funzionari del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica che abbiano esercitato per almeno tre anni le funzioni di revisori dei conti o di componenti dei collegi sindacali".

L'art. 3, comma 13 dello stesso D.Lgs. n.502/92 s.m.i., inoltre, stabilisce che "Il Direttore Generale dell'Unità sanitaria locale nomina i revisori con specifico provvedimento e li convoca per la prima seduta. Il presidente del collegio viene eletto dai revisori all'atto della prima seduta".

Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 768 del 14/5/2008, successivamente rettificata con Deliberazione n. 1057 del 25/6/2008, la Giunta ha designato, per un periodo di anni tre, i due componenti di propria competenza in seno al Collegio Sindacale dell'ASL TA.

Il Direttore generale pro-tempore, acquisite le ulteriori designazioni previste dalla suddetta normativa con deliberazione n. 2082 del 17/7/2008 ha provveduto alla nomina del predetto Collegio che si è insediato in data 28/8/2008 (scadenza 28/8/2011);

Considerata dunque l'avvenuta scadenza del Collegio Sindacale dell'ASL TA, ed in ragione di

quanto stabilito per la proroga degli organi amministrativi dopo la scadenza dall'art.3 della L.444/1994, in base al quale gli organi scaduti sono prorogati per non più di quarantacinque giorni decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo, occorre provvedere alla designazione dei due componenti di competenza regionale del Collegio Sindacale della predetta ASL.

Si fa presente che il Ministero dell'Economia e Finanze ed il Ministero della Salute, ai fini della ricostituzione dei Collegi Sindacali delle Aziende Sanitarie del SSR della Regione Puglia per il prossimo triennio, hanno designato il componente di propria rappresentanza del Collegio Sindacale della ASL TA. Rispettivamente, il Ministero dell'Economia e Finanze, con nota prot. 93579 del 23/8/2011, ha designato il Dott. Vincenzo Pesce, Funzionario della Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari ed il Ministero della Salute, con nota prot. 0007907-P dell'11/11/2011, ha designato il dott. Giovanni Romanazzi.

Ai fini della legittimità della nomina, si rammenta che i componenti dei Collegi sindacali delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale, ai sensi dell'art. 28 della L.R. n. 4/2010 s.m.i., non possono essere rinominati o nominati per più di due mandati consecutivi e che, ai sensi dell'art. 23 della L.R. n. 1/2005, i Presidenti dei Collegi Sindacali delle Aziende Sanitarie sono individuati tra i componenti di nomina regionale.

Si fa presente altresì che il trattamento economico annuo lordo dei componenti dei Collegi Sindacali, i cui oneri sono a carico del bilancio dell'Azienda Sanitaria ASL TA, è fissato dall'art. 3, co. 13, del D.Lgs. 502/1992 s.m.i. "in misura pari al 10% degli emolumenti del direttore generale", mentre "al Presidente del Collegio compete una maggiorazione pari 20% dell'indennità fissata per gli altri componenti".

COPERTURA FINANZIARIA L.R. n. 28/2001 s.m.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.

Il Dirigente dell'Ufficio
Rossella Caccavo

Il presente schema di provvedimento rientra nella competenza della Giunta Regionale a norma dell'art. 4, comma 4, lettera k) della L.R. 7/1997.

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita e fatta propria la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile P.O. "Costituzione, organizzazione e verifica organi Aziende ed Enti SSR", dal Dirigente dell'Ufficio Rapporti Istituzionali e dal Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che quivi si intendono integralmente riportate,

- di designare, ai sensi dell'art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/92 s.m.i., i due componenti di competenza regionale in seno al Collegio Sindacale della ASL TA, scelti tra gli iscritti nel Registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia, ovvero tra i funzionari del Ministero dell'Economia e delle Finanze che abbiano esercitato per almeno tre anni le funzioni di revisori dei conti o di componenti di collegi sindacali, nelle persone di:

- 1) COFANO GIUSEPPE
- 2) CARNEVALE GIOVANNI

- di dare atto che, ai sensi dell'art. 3, co.13 del D.Lgs. n. 502/92 s.m.i., il Direttore Generale deve provvedere, acquisita la designazione da parte della Conferenza dei Sindaci ASL TA, alla nomina del nuovo Collegio Sindacale che nella prima seduta deve eleggere il proprio Presidente;

- di dare atto che gli stessi Direttori Generali, preliminarmente alla nomina dei componenti designati, sono tenuti a svolgere i necessari accertamenti in merito all'insussistenza di eventuali incompatibilità nonché al possesso dei requisiti previsti per la legittimità della nomina dall'art. 28 L.R. 4/2010 s.m.i. e dall'art. 23 della L.R. 1/2005;

- di stabilire che ai componenti designati, ai sensi dall'art. 3, co. 13, del D.Lgs. 502/1992 s.m.i., spetti un trattamento economico annuo lordo - i cui oneri sono a carico del bilancio dell'Azienda Sanitaria ASL TA - pari al 10% di quello spettante al Direttore generale, incrementato per il solo Presidente con una maggiorazione pari al 20% dell'indennità fissata per gli altri componenti;

- di dare mandato all'Ufficio Rapporti Istituzionali del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica per tutti gli adempimenti conseguenti l'adozione del presente provvedimento;

- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n. 13/1994;

- di notificare il presente provvedimento al Servizio Personale.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 maggio 2012, n. 1037

Regolamento Regionale 18 gennaio 2007, n.4 - art. 32 - Nuova approvazione delle tariffe di riferimento regionale per i servizi residenziali per anziani.

L'Assessore alla Solidarietà, dr.ssa Elena Gentile, di concerto con l'Assessore alle Politiche della Salute, dott. Ettore Attolini, sulla base dell'istruttoria espletata dalla dirigente dell'Ufficio Integrazione Sociosanitaria, come confermata dalla dirigente del Servizio Programmazione Sociale e

Integrazione Sociosanitaria e dalla dirigente del Servizio Assistenza Ospedaliera e Specialistica, riferiscono quanto segue.

Premesso che

- l'articolo 11 della Legge n. 328/2000, stabilisce che l'autorizzazione al funzionamento dei servizi a ciclo residenziale e semiresidenziale a gestione pubblica o dei soggetti del settore privato e del privato sociale è rilasciata dai Comuni in conformità ai requisiti stabiliti dalla legge regionale;
- l'articolo 8, comma 3 lettera "f", della già citata legge, attribuisce alle Regioni la definizione, sulla base dei requisiti minimi fissati dallo Stato, dei criteri per l'autorizzazione e la vigilanza delle strutture residenziali e semiresidenziali a gestione pubblica o dei soggetti individuati dalla stessa norma all'articolo 1, comma 5;
- con Decreto del Ministro per la Solidarietà Sociale n. 308 del 21/05/2001, sono stati determinati i requisiti minimi strutturali ed organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, a norma dell'articolo 11 della legge 8 novembre 2000, n. 328, rinviando alle Regioni la definizione di ulteriori requisiti;
- il DPCM 14.02.2001 "Atto di indirizzo e coordinamento sull'integrazione sociosanitaria" reca indicazioni in merito alle quote di compartecipazione al costo delle prestazioni sociosanitarie;
- il DM 29.11.2001 determina i livelli essenziali di assistenza, con specifico riferimento all'All. 1C per i livelli essenziali di assistenza ad elevata integrazione sociosanitaria;
- la l.r. 4 agosto 2004, n. 14, all'art. 32 determina la quota a carico del Servizio Sanitario Regionale della retta giornaliera le strutture residenziali per anziani ad elevata integrazione sociosanitaria, quali le strutture di cui al regolamento regionale n. 1/1997, così come modificato e integrato dal Regolamento Regionale n. 4/2007, art. 66 "Residenze Sociosanitaria Assistenziali (RSSA)";
- con legge regionale 10 luglio 2006, n. 19, la Regione Puglia ha adottato la nuova disciplina del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali e sociosanitari per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia;
- con Regolamento Regionale 18 gennaio 2007, n. 4, e s.m.i., la Giunta Regionale ha dato attuazione alla l.r. n. 19/2006 approvando, tra l'altro i requisiti minimi strutturali, funzionali e organizzativi per l'autorizzazione al funzionamento di tutte le strutture e i servizi sociali e sociosanitari riconosciuti in Puglia;
- lo stesso Regolamento Regionale n. 4/2007, all'articolo 32, stabilisce che, nelle more della definizione dei livelli essenziali di assistenza sociale, la tariffa per persona al giorno per tutti i servizi ivi regolamentati in strutture già autorizzate e in quelle da autorizzare è determinata con delibera di Giunta Regionale;
- con legge regionale 12 settembre 2008, n. 23 è stato approvato il Piano Regionale di Salute 2008-2010 della Regione Puglia, che, tra l'altro, definisce i livelli essenziali di assistenza ad elevata integrazione sociosanitaria di cui all'Allegato 1C del DM 29.11.2001 con le rispettive quote di compartecipazione a carico del Servizio Sanitario Regionale e a carico dei Comuni e/o degli utenti e loro nuclei familiari;
- Con legge regionale 4 febbraio 2010 n.4, la Regione Puglia ha provveduto ad adeguare il contributo a carico delle ASL per le "case protette", leggasi RSSA, - fissandolo nella quota pari al 50% della tariffe stabilite dall'art. 32 del reg. reg. 4/2007;
- La deliberazione di Giunta regionale n. 314 del 9 febbraio 2010 ha approvato modifiche al Regolamento Regionale n. 4/2007, poi ratificate con la promulgazione del **Regolamento Regionale n. 7 del 10 febbraio 2010** che prevedono, tra l'altro, la soppressione della tipologia "RSSA di fascia media" negli artt. 58 e 66 e della tipologia "Residenza sociale assistenziale di fascia media" negli artt. 59 e 67 di cui al Reg. R. n. 4/2007;
- Il suddetto regolamento ha, inoltre, modificato il comma 3 dell'art. 32, la cui lett. b) novellata reca il seguente testo: "b) una riduzione della tariffa di riferimento regionale, da corrispondere in relazione a specifiche economie di scala nonché a specifiche condizioni di complementarietà di un servizio con altri servizi e prestazioni garantiti dall'Ambito", che riconosce esplicitamente il ruolo delle cosiddette "economie di scala" nella determinazione della tariffa finale, in relazione alla dimensione della organizzazione che eroga un determinato servizio;

- la **deliberazione di Giunta regionale n. 279 del 2 febbraio 2010** ha approvato, in attuazione dell'art. 32 del regolamento, il sistema delle tariffe di riferimento regionale per le strutture residenziali per anziani a carattere sociale e sociosanitario di cui al Regolamento Regionale n. 4/2007 e s.m.i., fornendo anche i necessari indirizzi attuativi;
- la **deliberazione di Giunta regionale n. 736 del 15 marzo 2010** ha approvato, ad integrazione della citata Del. G.R. n. 279/2010, la tariffa di riferimento regionale da applicare nella fase transitoria per le strutture di fascia media di cui agli artt. 66-67 già autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del Reg.R. n. 7/2010;
- Il Consiglio di Stato con propria sentenza della Sezione III, n. 947/2012 sul ricorso numero di registro generale 6583 del 2011, ha riformato la Sentenza del TAR Puglia n. 75/2011 (Sezione III) annullando la delibera n. 279/2010 e prescrivendo alla Regione di rideterminarsi in materia;
- Al contrario la citata Sentenza non dispone l'annullamento della precedente **deliberazione di Giunta Regionale n. 1746/2009** con la quale la Regione provvedeva ad approvare lo studio di fattibilità funzionale alla determinazione delle tariffe, unitamente ai criteri per la determinazione delle stesse e relativi importi tariffari.

Considerato che

- L'art. 32 del Regolamento Regionale n. 4/2007 stabilisce che la tariffa da riconoscere ai soggetti titolari di strutture e servizi sociali e sociosanitari autorizzati o vero e propri accreditati è da intendersi quale controprestazione economica per i servizi erogati mediante titolo di acquisto, nonché riferita agli accordi contrattuali e ai rapporti convenzionali e/o di accreditamento dei servizi ivi regolamentati con gli Enti locali, gli ambiti territoriali sociali, le Aziende Sanitarie Locali e le strutture periferiche delle amministrazioni centrali titolari degli specifici interventi rivolti alle persone di cui allo stesso Regolamento, anche in regime di compartecipazione da parte degli utenti.
- Nello specifico, secondo quanto previsto al comma 2 dell'art. 32 del Regolamento Regionale n. 4/2007, la determinazione delle tariffe regionali di riferimento deve tener conto dei seguenti criteri:
 - a) costo del servizio in relazione ai contenuti ed alle modalità di erogazione, sulla base di parametri medi regionali desunti da apposite analisi di mercato;
 - b) caratteristiche strutturali, organizzative e professionali del soggetto accreditato;
 - c) grado di complessità della prestazione, ovvero esigenza di personalizzare la prestazione in relazione a specifiche situazioni di bisogno;
 - d) esigenza di promuovere e facilitare il consumo di determinati servizi, nella platea dei potenziali utenti beneficiari.
- Lo studio di fattibilità, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1746 del 23 settembre 2009, ha individuato la tariffa regionale di riferimento in maniera differenziata e specifica per le diverse tipologie di servizio e relativi requisiti previsti dal Capo III "Strutture per Anziani" di cui al Titolo V del Regolamento Regionale n. 4/2007, artt. 62, 63, 64, 65, 66, 67, sulla base dei costi reali per il funzionamento di tali servizi, così come rilevati presso un campione di strutture già operanti, sia di titolarità pubblica che di titolarità privata, secondo criteri di legalità e sostenibilità, compresa la garanzia dei diritti del personale ivi impegnato, e sulla base dei costi connessi alla applicazione degli standard di cui al Regolamento.
- La citata Deliberazione di Giunta Regionale n. 1746 del 23.09.2009, ha disposto che le stesse tariffe di riferimento regionale, visti i metodi di calcolo applicati nello studio di fattibilità oggetto del citato provvedimento, si applichino esclusivamente per le prestazioni erogate da strutture residenziali per anziani autorizzate in via definitiva e adeguate agli standard strutturali, funzionali e organizzativi di cui al Regolamento Regionale n. 4/2007 e s.m.i., escludendo dal campo di applicazione delle nuove tariffe le strutture ancora operanti in regime di autorizzazione provvisoria ovvero in applicazione degli standard strutturali e organizzativi di cui al precedente Regolamento Regionale n. 1/1997, cui il SSR continuerà ad applicare le tariffe previgenti;
- Agli atti del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria sono disponibili i prospetti di calcolo delle tariffe di riferimento regionale non solo per il modulo base, da n. 30 posti letto, ma anche per strutture di dimensioni

maggiori, ovvero multipli del modulo base, da cui si evince la possibilità di evidenziare significative economie di scala quantificabili e derivanti dalla applicazione degli stessi requisiti minimi fissati dal reg. R. n. 4/2007 e dalla condivisione di taluni servizi di carattere generale tra i moduli aggiuntivi oltre il primo, e dunque sulla base dei medesimi criteri di calcolo che sono stati utilizzati nel corso della fase di ascolto delle Associazioni di categoria, dovuta alla Regione secondo quanto previsto dal medesimo art. 32 del Regolamento Regionale. Alle associazioni di categoria, nella fase di ascolto propedeutica alla assunzione dell' Del. G.R. n. 279/2010, fu presentata la proposta di applicare un abbattimento del 10% e del 15% rispettivamente per le strutture con almeno 2 moduli da 30 p.l., e per le strutture con oltre 60 p.l..

Rilevato che

- Le voci di costo considerate per la definizione delle tariffe, possono essere raggruppate in due macro categorie:
 - 1) Costo per il personale. Costituisce la quota parte più consistente (compresa tra il 70 e il 77%) e comprende le annualità lorde da corrispondere al personale secondo la tipologia di servizio e secondo quanto previsto dal Regolamento Regionale n. 4/2007, con gli oneri connessi;
 - 2) Costodigestione. E' calcolabile solo su valori medi desunti dall'analisi dei costi storici. L'insieme dei costi di gestione comprende le spese per i servizi generali, le forniture, le assicurazioni, le consulenze, i canoni, le utenze, la cancelleria, la manutenzione, gli ammortamenti ed altri oneri. A questi si aggiungono i costi per i pasti, intendendo per questi i costi per le materie prime, essendo escluse le spese per il personale (cuoco, aiuto-cuoco, ausiliari), ove previsto, che viene invece esibito nella prima parte della tariffa.
- Sulla scorta dei risultati conseguiti con lo studio di fattibilità, e con lo sviluppo dei medesimi criteri di calcolo su moduli aggiuntivi rispetto al modulo base (secondo, terzo modulo e successivi), emerge che le economie di scala conseguibili su strutture di media e grande dimensione si attestano su percentuali tra il 10% e il

15%, e precisamente il 10% quando la struttura ha anche il secondo modulo (fino a 60 p.l.), e il 15% quando la struttura ha anche il terzo modulo (oltre 60 p.l.).

- Al fine di tener conto delle stimate economie di scala conseguibili in strutture di media e grande dimensione, rispettivamente per almeno 2 e per almeno 3 moduli di ciascuna struttura, i soggetti gestori delle stesse strutture fissano le rispettive rette tenendo conto di una riduzione della tariffa di riferimento nella misura del 10% per strutture con due moduli abitativi e organizzativi, di cui il secondo modulo attivo almeno al 50% dei posti, e di almeno il 15% per strutture con tre o più moduli, di cui il terzo attivo almeno al 50% dei posti;
- In data 23 marzo 2012, a seguito della notifica alle Strutture regionali interessate della sentenza del Consiglio di Stato innanzi citata, si è svolta una nuova riunione con le Associazioni di Categoria e i dirigenti dei Servizi Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria, interessate per quanto di competenza, per illustrare le motivazioni per le quali la Regione intende procedere alla nuova approvazione delle tariffe di riferimento regionale, così come determinate con il contributo dello studio di fattibilità di cui alla Del. G.R. n. 1746/2009, di cui permane la validità;
- Nel corso della suddetta riunione di concertazione, sono state rappresentate dalle Associazioni di Categoria le ragioni di richieste di rideterminazione delle tariffe di riferimento regionale visti essenzialmente i maggiori costi sostenuti dai soggetti gestori chiamati non di rado ad assicurare prestazioni aggiuntive - rispetto agli standard strutturali e organizzativi di cui al Reg. R. n. 4/2007 e s.m.i. - per assicurare la maggiore cura di pazienti gravemente non autosufficienti, nonché le ragioni della richiesta di non applicare gli abbattimenti tariffari connessi alle economie di scala, che riducono ogni margine per il soggetto gestore, che voglia assicurare prestazioni di maggiore qualità;
- Nel corso della stessa riunione, i dirigenti regionali hanno rappresentato che già l'art. 32 del Reg. R. n. 4/2007 prevede che in presenza di prestazioni aggiuntive, formalmente richieste e concor-

date dai committenti (ASL, Comuni, famiglie) sia possibile applicare incrementi rispetto alla tariffa di riferimento regionale; inoltre l'eliminazione degli abbattimenti connessi alle economie di scala determinerebbe un incremento della spesa consolidata a carico del Fondo Sanitario Regionale che, in regime di Piano di Rientro, non è possibile sostenere per la Regione Puglia e le ASL pugliesi, pena la necessità di ridurre la capacità di presa in carico del Servizio Sanitario Regionale.

Ravvisata la necessità

- di provvedere alla riapprovazione delle tariffe regionali di riferimento per le strutture per Anziani di cui Titolo V - Capo III "Strutture per Anziani" del Regolamento Regionale n. 4/2007, artt. 62, 63, 64, 65, 66, 67, fermi restando i criteri di calcolo e i principi fissati con delibera n. 1746/2009 e qui confermati;
- di tener conto delle stimate economie di scala conseguibili in strutture di media e grande dimensione, rispettivamente per almeno 2 e per almeno 3 moduli di ciascuna struttura;
- di precisare che a tariffe diverse da quelle di riferimento regionale, supportate dalla erogazione di prestazioni aggiuntive di carattere alberghiero e sociale, eventualmente praticate dai soggetti gestori, preventivamente richieste e concordate con l'utente e descritte nella carta dei servizi della struttura interessata, non si applica il proporzionale incremento della quota sanitaria a carico della ASL titolare dell'accordo contrattuale;
- di confermare che i Comuni e le Asl che definiscono rapporti convenzionali ovvero accordi contrattuali con le strutture, rispettivamente sociali e sociosanitarie oggetto del presente provvedimento, sono tenuti a richiedere annualmente ai soggetti gestori la documentazione attestante la regolarità contributiva per le stesse strutture, nonché dettagliata documentazione sull'utenza presa in carico, fermo restando il rispetto delle norme vigenti in materia di privacy e utilizzo di dati sensibili.

Alla luce di quanto fin qui premesso, considerato e rilevato, si propone alla Giunta Regionale di approvare, con la presente proposta di deliberazione, le tariffe determinate per i servizi residen-

ziali per anziani di cui al Regolamento Regionale n. 4/2007 e s.m.i., secondo quanto riportato nell'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, unitamente agli indirizzi applicativi esposti in narrativa

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi delle leggi costituzionali n. 1/1999 e n. 3/2001 nonché dell'art. 44 comma 1 e comma 4 lett. e) dello Statuto della Regione Puglia (legge regionale n. 12 maggio 2004, n. 7).

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del presente provvedimento.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente di Settore;

A voti unanimi espressi nei termini di legge;

DELIBERA

- di fare propria la relazione dell'Assessore proponente il presente provvedimento, che qui si intende integralmente riportata;
- di **approvare** l'Allegato A al presente provvedimento che, costituendone parte integrante e sostanziale, riporta le tariffe per persona al giorno riferite ai servizi residenziali per gli anziani di cui al Regolamento Regionale n. 4/2007;
- di **approvare** l'Allegato B al presente provvedimento che, costituendone parte integrante e

sostanziale, riporta le modalità di calcolo delle tariffe per ciascuna tipologia di struttura;


- di **confermare** i contenuti dello studio di fattibilità approvato con Delibera di G.R. n.1746/2009 che riporta l'analisi dei costi standard per la definizione delle succitate tariffe in relazione ai requisiti strutturali, funzionali e organizzativi di cui al Regolamento Regionale n. 4/2007;
- di **disporre** che, ai fini della applicazione delle tariffe di riferimento regionale per i posti letto di strutture sociosanitarie oggetto di convenzione ovvero di accordo contrattuale con la ASL di riferimento, la quota sanitaria, pari al 50% della retta praticata, è applicabile a far data dalla approvazione del DIEF 2010 da parte della Giunta Regionale, in ragione della necessità di assicurare la copertura finanziaria alla spesa aggiuntiva prevista;
- di **disporre** che, al fine di tener conto delle stimate economie di scala conseguibili in strutture di media e grande dimensione, rispettivamente per almeno 2 e per almeno 3 moduli di ciascuna struttura, i soggetti gestori delle stesse strutture definiscono le rispettive rette tenendo conto di una riduzione della tariffa di almeno il 10% per tutti i posti, in presenza di n. 2 moduli e di almeno la metà più uno dei posti (46 p.l.) del secondo modulo attivati, ed è ridotta di almeno il 15% per tutti i posti, in presenza di n. 3 moduli e di almeno la metà più uno dei posti (76 p.l.) del terzo modulo attivati;
- di **disporre** che abbattimenti delle tariffe praticate in misura superiore a quanto sopra riportato, in relazione alle economie di scala, ovvero incrementi delle stesse rispetto a quelle

di riferimento regionale, dovranno essere adeguatamente motivati all'utenza finale, e, comunque, subordinati al pieno rispetto delle norme sui contratti di lavoro;

- di **disporre** che a tariffe diverse da quelle di riferimento regionale, supportate dalla erogazione di prestazioni aggiuntive di carattere alberghiero e sociale, eventualmente praticate dai soggetti gestori, preventivamente richieste e concordate con l'utente e descritte nella carta dei servizi della struttura interessata, non si applica il proporzionale incremento della quota sanitaria a carico della ASL titolare dell'accordo contrattuale, non potendo la quota sanitaria superare il 50% della tariffa di riferimento regionale già fissata per le strutture di cui all'art. 66 del Regolamento Regionale n. 4/2007, vista la definizione del fabbisogno e della connessa spesa su base regionale, con articolazione provinciale;
- di **confermare** gli indirizzi attuativi e le modalità di applicazione della tariffa di riferimento regionale per le strutture di fascia media ex artt. 66-67 del Reg.R. n. 4/2007 e s.m.i., come approvati dalla Del. G.R. n. 736/2010;
- di **disporre** che le stesse tariffe di riferimento regionale si applichino esclusivamente per le prestazioni erogate da strutture residenziali per anziani autorizzate in via definitiva e adeguate agli standard strutturali, funzionali e organizzativi di cui al Regolamento Regionale n. 4/2007;
- di inviare la presente deliberazione al Servizio Comunicazione Istituzionale per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola



R E G I O N E P U G L I A

Allegato A

Tariffe regionali di riferimento per persona al giorno per le strutture residenziali per anziani di cui al Regolamento Regionale n. 4 del 18 gennaio 2007 e s.m.i.

**Tariffe regionali di riferimento per persona al giorno per le
strutture residenziali per anziani di cui al Regolamento
Regionale n. 4 del 18 gennaio 2007, e s.m.i.**

Rif. normativo	Denominazione struttura	Tariffa regionale per persona al giorno
Art. 62	Comunità alloggio p.l. 12	€ 64,72
Art. 63	Gruppo appartamento p.l. 6	€ 44,09
Art. 64	Casa alloggio p.l. 20	€ 31,26
Art. 65	Casa di riposo p.l. 30	€ 37,89
Art. 66	Residenza Sociosanitaria Assistenziale p.l. 30	€ 92,90 (*)
Art. 67	Residenza Sociale Assistenziale p.l. 30	€ 62,51 (*)

(*) Tariffa comprensiva della quota regionale a carico del SSR, pari al 50% della tariffa giornaliera.



R E G I O N E P U G L I A

Allegato B

Analisi dei costi standard per la determinazione delle tariffe regionali di riferimento per persona al giorno per le strutture residenziali per anziani di cui al Regolamento Regionale n. 4 del 18 gennaio 2007 e s.m.i.

Le voci di costo nei servizi residenziali

Le voci di costo considerate per la definizione delle tariffe, possono essere raggruppate in due macro categorie.

1) Costo per il personale.

Costituisce in genere la quota parte più consistente (compresa tra il 65 e il 75%) e comprende le annualità lorde da corrispondere al personale secondo la tipologia di servizio e secondo quanto previsto dal Regolamento Regionale n. 4/2007, con gli oneri connessi. Si è assunto a riferimento il valore medio del CCNL in vigore per le cooperative sociali, del CCNL Anaste e del CCNL Uneba, essendo queste le tipologie contrattuali più diffuse e più rappresentate nella platea regionale degli enti gestori.

2) Costi di gestione.

E' calcolabile solo su valori medi desunti dall'analisi dei costi storici. L'insieme dei costi di gestione comprende le spese per i servizi generali, le forniture, le assicurazioni, le consulenze, i canoni, le utenze, la cancelleria, la manutenzione, gli ammortamenti ed altri oneri.

A questi si aggiungono i costi per i pasti, intendendo per questi i costi per le materie prime, essendo escluse le spese per il personale (cuoco, aiuto-cuoco, ausiliari), ove previsto.

Costi di riferimento rispetto agli standard organizzativi da Regolamento R. n. 4/2007

Per ciascuna tipologia di servizio residenziale per anziani, di cui agli artt. 62,63,64,65,66,67 del Regolamento Regionale n. 4/2007 sono stati determinati i fabbisogni di personale per ciascuna figura professionale e, in relazione a tali fabbisogni, sono stati quantificati i costi base del personale, su cui sono poi state calcolate le altre quote che compongono la tariffa giornaliera pro die (pasto e spese generali).

Art. 62 – Comunità alloggio per anziani – modulo base da 12 p.l.

PROFILO	NUM. MEDIO	COSTO MEDIO	SPESA TOTALE MEDIA	TOTALE
personale tecnico				
assistente sociale	0,50	€ 31.361,74	€ 15.680,87	
OSS	5	€ 26.476,67	€ 132.383,36	
personale ausiliario				
CUOCO	1	€ 28.826,33	€ 28.826,33	
personale amministrativo				
responsabile amministrativo	0,5	€ 42.566,95	€ 21.283,47	
operatore amministrativo	0,5	€ 31.428,89	€ 15.714,44	
totale				€ 213.888,48

COSTO PER UTENTE PRO DIE
€ 48,83

Tipologia struttura	Spesa per il personale	% su totale	Costo pro die p.c.	Spesa pasti pro die p.c.	Spesa fitto e generali (*)	TARIFFA GIORNALIERA
art. 62 - Comunità alloggio 12 p.l.	€ 213.888,48	0,75	€ 48,83	€ 10,00	€ 5,88	€ 64,72

(*) Calcolata nella misura del 10% per le spese generali sul totale della spesa del personale + pasti

Art. 63 – Gruppo appartamento per anziani – modulo base di 6 p.l.

PROFILO	NUM. MEDIO	COSTO MEDIO	SPESA TOTALE MEDIA	TOTALE
personale tecnico				
assistente sociale	0,33	€ 31.361,74	€ 10.453,91	
OSS	1,5	€ 26.476,67	€ 39.715,01	
personale amministrativo				
operatore amministrativo	0,5	€ 31.428,89	€ 15.714,44	
totale				€ 65.883,36

COSTO PER UTENTE PRO DIE
€ 30,08

Tipologia struttura	Spesa per il personale	% su totale	Costo pro die p.c.	Spesa pasti pro die p.c.	Spesa fitto e generali (*)	TARIFFA GIORNALIERA
art. 63 - Gruppo appartamento 6 p.l.	€ 65.883,36	0,75	€ 30,08	€ 10,00	€ 4,01	€ 44,09

(*) Calcolata nella misura del 10% per le spese generali sul totale della spesa del personale + pasti

Art. 64 – Casa alloggio per anziani – modulo base di 20 p.i.

PROFILO	NUM. MEDIO	COSTO MEDIO	SPESA TOTALE MEDIA	TOTALE
personale tecnico				
assistente sociale	0,33	€ 31.361,74	€ 10.453,91	
OSS	3	€ 26.476,67	€ 79.430,02	
personale ausiliario				
cuoco	1	€ 28.826,33	€ 28.826,33	
personale amministrativo				
operatore amministrativo	0,5	€ 31.428,89	€ 15.714,44	
totale				€ 134.424,71
COSTO PER UTENTE PRO DIE				€ 18,41

Tipologia struttura	Spesa per il personale	% su totale	Costo pro die p.c.	Spesa pasti pro die p.c.	Spesa fitto e generali (*)	TARIFFA GIORNALIERA
art. 64 - Casa Alloggio - 20 posti	€ 134.424,71	0,75	€ 18,41	€ 10,00	€ 2,84	€ 31,26

(*) Calcolata nella misura del 10% per le spese generali sul totale della spesa del personale + pasti

Art. 65 – Casa di riposo per anziani – modulo base di 30 p.i.

PROFILO	NUM. MEDIO	COSTO MEDIO	SPESA TOTALE MEDIA	TOTALE
personale tecnico				
assistente sociale	0,33	€ 31.361,74	€ 10.453,91	
OSS	3	€ 26.476,67	€ 79.430,02	
personale ausiliario				
cuoco	1	€ 28.826,33	€ 28.826,33	
aiuto cuoco	1	€ 24.771,13	€ 24.771,13	
ausiliari (lavanderia/pulizie)	3	€ 23.827,99	€ 71.483,97	
personale amministrativo				
responsabile amministrativo	0,5	€ 42.566,95	€ 21.283,47	
operatore amministrativo	1	€ 31.428,89	€ 31.428,89	
totale				€ 267.677,72
COSTO PER UTENTE PRO DIE				€ 24,45

Tipologia struttura	Spesa per il personale	% su totale	Costo pro die p.c.	Spesa pasti pro die p.c.	Spesa fitto e generali (*)	TARIFFA GIORNALIERA
art. 65 - Casa di riposo - 30 posti	€ 267.677,72	0,75	€ 24,45	€ 10,00	€ 3,44	€ 37,89

(*) Calcolata nella misura del 10% per le spese generali sul totale della spesa del personale + pasti

Art. 66 – Residenza Sociosanitaria Assistenziale per Anziani – modulo base da 30 p.l.

PROFILO	NUM. MEDIO (A.U.)	COSTO MEDIO (annuo)	SPESA TOTALE MEDIA	TOTALE
personale tecnico				
coordinatore sanitario (medico/geriatra)	0,17	€ 87.584,94	€ 14.597,49	
assistente sociale	0,17	€ 31.361,74	€ 5.226,96	
tecnico della riabilitazione	0,5	€ 31.790,01	€ 15.895,00	
Infermiere professionale	5	€ 32.785,82	€ 163.929,12	
terapista occupazionale/educ. Prof.	0,5	€ 30.241,43	€ 15.120,72	
OSS	9	€ 26.476,67	€ 238.290,06	
personale ausiliario				
CUOCO	1	€ 28.826,33	€ 28.826,33	
aiuto cuoco	1	€ 24.771,13	€ 24.771,13	
ausiliari (lavanderia/pulizie)	4	€ 23.827,99	€ 95.311,96	
personale amministrativo				
responsabile amministrativo	1	€ 42.566,95	€ 42.566,95	
centralinista/autista/magazziniere		€ 24.698,85	€ -	
operatore amministrativo	1	€ 31.428,89	€ 31.428,89	
totale			€ 675.964,60	
COSTO PER UTENTE PRO DIE				€ 61,73

Tipologia struttura	Spesa per il personale	% su totale	Costo pro die p.c.	Spesa pasti pro die p.c.	Spesa fitto e generali (*)	TARIFFA GIORNALIERA
art. 66 - RSSA 30 p.l.	€ 675.964,60	0,65	€ 61,73	€ 12,00	€ 19,17	€ 92,90

(*) Calcolata nella misura del 20% per le spese generali e nella misura del 6 per il fitto sul totale della spesa del personale + pasti

Art. 67 – Residenza Sociale Assistenziale per Anziani – modulo base da 30 p.l.

PROFILO	NUM. MEDIO	COSTO MEDIO	SPESA TOTALE MEDIA	TOTALE
personale tecnico				
assistente sociale	0,50	€ 31.361,74	€ 15.680,87	
tecnico della riabilitazione	0,25	€ 31.790,01	€ 7.947,50	
Infermiere professionale	1,5	€ 32.785,82	€ 49.178,74	
OSS	9	€ 26.476,67	€ 238.290,06	
personale ausiliario				
cuoco	1	€ 28.826,33	€ 28.826,33	
aiuto cuoco	1	€ 24.771,13	€ 24.771,13	
ausiliari (lavanderia/pulizie)	4	€ 23.827,99	€ 95.311,96	
personale amministrativo				
responsabile amministrativo	0,5	€ 42.566,95	€ 21.283,47	
operatore amministrativo	1	€ 31.428,89	€ 31.428,89	
totale				€ 512.718,94

COSTO PER UTENTE PRO DIE
€ 46,82

Tipologia struttura	Spesa per il personale	% su totale	Costo pro die p.c.	Spesa pasti pro die p.c.	Spesa fitto e generali (*)	TARIFFA GIORNALIERA
art. 67 - RSoA 30 p.l.	€ 512.718,94	0,75	€ 46,82	€ 10,00	€ 5,68	€ 62,51

(*) Calcolata nella misura del 10% per le spese generali sul totale della spesa del personale + pasti



Progetto nuova sede Consiglio Regionale



BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 0805406317 - 6372 / fax 0805406379

Abbonamenti: 0805406376

Sito internet: <http://www.regione.puglia.it>

e-mail: burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Antonio Dell'Era**